

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7544	13 giugno 2018	TERRITORIO
Concerne		

Modifica della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC)

INDICE

1.	PREMESSA	2
2.	CONCETTI GENERALI	3
2.1	Beni culturali e patrimonio	3
2.2	Perché il patrimonio?	4
2.3	Come si costruisce il patrimonio	4
2.4	Gli attori della politica di tutela del patrimonio	5
3.	MOTIVI DELLA MODIFICA DELLA LBC	6
3.1	Puntuali problemi d'applicazione	6
3.2	Atti parlamentari	6
3.3	Rapporto della Commissione dei beni culturali	7
3.4	Gruppo di lavoro	7
3.5	Iniziativa STAN	7
4.	LA MODIFICA DELLA LBC	8
4.1	Obiettivi	8
4.2	Contenuti	8
4.3	Testo di legge modificato e proposta di regolamento	13
4.4	Commento ai singoli articoli	31
4.5	Esito della consultazione dei Comuni e posizione della STAN	40
5.	RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO DIRETTORE	42
6.	RELAZIONI CON IL PIANO FINANZIARIO ED EFFETTI SUL PERSONALE	42
7.	CONCLUSIONI	43

* * * * *

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio il Consiglio di Stato sottopone al Parlamento, per approvazione, la proposta di modifica della Legge sulla protezione dei beni culturali, elaborata a seguito dell'iniziativa popolare legislativa generica del 14 ottobre 2014. La modifica proposta riprende, in una forma corretta e completata dopo le consultazioni richieste dalla Commissione della legislazione, quella già presentata con il Rapporto n.7128 del 7 ottobre 2015. Essa è già stata giudicata da coloro che hanno lanciato l'iniziativa come sufficientemente conforme agli obiettivi della stessa.

1. PREMESSA

Nel 1997, quando il Gran Consiglio approvava la nuova Legge sulla protezione dei beni culturali (LBC), vi erano ampie attese e un certo ottimismo circa i destini del patrimonio monumentale del Cantone Ticino. Allora era opinione comune e consolidata che una nuova legge fosse assolutamente necessaria per dare slancio alla conservazione dei beni culturali, per aggiornare gli strumenti normativi e la struttura amministrativa destinata alla cura dei beni culturali e per superare una concezione idealistica del bene culturale, fino ad allora letto come monumento d'arte e di storia, unico nel suo valore simbolico, assoluto e atemporale. Le incisive trasformazioni del territorio, la progressiva sparizione di un ordine territoriale secolare, l'erosione di consolidate gerarchie urbanistiche e paesaggistiche, imponevano un'urgente riflessione sulla natura stessa del patrimonio culturale e sui motivi della conservazione dei beni culturali.

In un clima benevolmente soddisfatto, la LBC fu gradatamente applicata fondandosi su principi che hanno notevolmente inciso sull'approccio alla cura e alla tutela dei beni culturali, non solamente all'interno dell'amministrazione cantonale ma anche presso i Comuni e le associazioni interessate. L'allargamento delle categorie e delle tipologie degli edifici e dei manufatti degni di essere protetti, il mutamento delle procedure volte a tutelare i beni culturali immobili – da attuare nel contesto della pianificazione del territorio (protezione integrata), la sottolineatura della corresponsabilità dei proprietari e dell'ente pubblico nella protezione dei beni culturali con il conseguente coinvolgimento degli enti pubblici locali, sono stati principi che hanno comportato un graduale mutamento dell'attività dell'Ufficio e della Commissione dei beni culturali. Nel medesimo tempo si è largamente diffusa una maggiore consapevolezza dell'importanza della conservazione dei beni culturali presso tutti gli interessati, in primo luogo il Cantone e i Comuni, ma più in generale presso la popolazione. È un processo peraltro favorito anche dalle sempre più rapide modifiche del territorio che talvolta hanno comportato la demolizione di edifici che apparivano meritevoli di protezione, come ad esempio la villa Galli (la Romantica) a Melide.

Sono nate in questo clima due iniziative parlamentari (Raul Ghisletta 2008; Fiorenzo Dadò 2013) discusse in Gran Consiglio, come pure l'iniziativa popolare legislativa generica del 14 ottobre 2014 elaborata dalla Società Ticinese per l'Arte e la Natura (STAN) e significativamente intitolata "Un futuro per il nostro passato: per un'efficace protezione del patrimonio culturale del territorio ticinese" e forte di un consistente numero di firme (14'774 firme attestata per la precisione).

A sollecitare una revisione del quadro normativo che regge la protezione dei beni culturali nel Cantone, non sono stati solamente impulsi esterni. Anche all'interno dell'amministrazione cantonale, applicando gradualmente le norme della LBC, sono emerse incertezze interpretative della legge, in special modo sul ruolo che i Comuni e il

Cantone avrebbero dovuto avere nell'attività di identificazione, di tutela e di conservazione dei beni culturali. Nel contempo emergevano talune carenze che rendevano ardua una compiuta e celere applicazione dei principi che reggono l'impianto legislativo.

Interpretando queste differenti istanze, e nel contempo rispondendo all'iniziativa promossa dalla STAN, il 7 ottobre 2015 il Consiglio di Stato licenziava all'indirizzo del Gran Consiglio un messaggio con ampie considerazioni relative alla politica di protezione, come pure concrete indicazioni di carattere normativo.

Questa modifica legislativa è il frutto di questo complesso iter che ha comportato una riflessione molto pragmatica specialmente sul ruolo e le funzioni degli enti pubblici (il Cantone e i Comuni) nei confronti dei beni culturali: si vuole rendere più efficace l'attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio monumentale esistente sul territorio cantonale, confermando sostanzialmente l'impostazione e i principi già affermati nel 1997 (nuova nozione di bene culturale; protezione integrata dei beni culturali; conservazione affidata ai proprietari e agli enti pubblici), chiarendo e nel contempo migliorando alcuni aspetti procedurali (istituzione della protezione degli edifici) e operativi (misure a favore della politica di conservazione e valorizzazione dei beni culturali).

2. CONCETTI GENERALI

2.1 Beni culturali e patrimonio

Anche in Cantone Ticino, come altrove in Europa, la nozione di patrimonio si è notevolmente modificata nel corso degli anni. Se all'inizio del secolo scorso esso era costituito da monumenti d'assoluto valore estetico e storico, ovvero da "tutte le opere aventi pregio d'antichità o d'arte" (art. 1 della Legge sulla conservazione dei monumenti storici ed artistici del Cantone del 1909), concetto ribadito e riaffermato con la modifica legislativa nel 1946, con la LBC fu introdotta la nozione di bene culturale, dove il bene culturale designa gli edifici o i manufatti, mobili o immobili, "che rivestono interesse per la collettività, in quanto testimonianze dell'attività creativa dell'uomo in tutte le sue espressioni". Non più solamente chiese, castelli, nobili palazzi, affreschi e sculture "pregevoli per ragioni d'arte o d'antichità", degni di essere protetti come monumenti e per questo testimonianze uniche di un'antica civiltà alpina, rustica e lombarda; i tempi nuovi hanno gradatamente imposto una serie sempre più ampia e diversificata di nuove tipologie di beni culturali, significativi di per se stessi e anche costitutivi nella definizione degli spazi pubblici e del territorio: sono edifici civili e amministrativi, fabbriche, stabili ferroviari, manufatti stradali, manufatti e architetture funerarie, edilizia rurale, vestigia e siti archeologici, ville e palazzine, giardini ecc. che rispondono a precisi criteri di qualità e rappresentatività. Chi ha la responsabilità istituzionale di identificare il patrimonio e di convenientemente tutelarlo deve confrontarsi con questo dato di fatto, spesso sottovalutato, oggetto di discussione e in qualche caso motivo di imbarazzo. In realtà oggi non è facile definire la nozione di bene culturale, visto che essa è intimamente collegata alla percezione e alla complessità del vivere quotidiano, che per definizione non è univoca e che può essere sempre ridefinita, proprio perché legata all'evoluzione della cultura e della sensibilità collettiva.

È ciò che hanno insegnato vent'anni di applicazione della LBC: in Ticino come altrove, definire e affermare il nuovo patrimonio monumentale, ovvero identificare l'insieme dei beni culturali da tutelare, non è stato e non è un esercizio agevole perché ha richiesto un cambio dei parametri di discernimento, una lettura più attenta al territorio e alle sue

vicende storiche, una rinnovata flessibilità culturale, la consapevolezza dell'importanza delle scelte compiute e di quelle che inevitabilmente saranno da compiere. L'esercizio di definire e identificare il patrimonio è un compito ambito e temuto nello stesso tempo: questa modifica legislativa intende proprio facilitare il processo di identificazione, ribadendo e chiarendo i principi fondamentali che erano già esistenti nella legge del 1997.

2.2 Perché il patrimonio?

L'applicazione della LBC ha reso evidenti i motivi per cui il Cantone e i Comuni devono identificare il patrimonio costruito e poi proteggere edifici o manufatti. La risposta a questa domanda, che in questi vent'anni si è fatta vieppiù urgente tenendo conto del mutamento di accezione odierna di bene culturale, è articolata.

Vi è, com'è ovvio, la necessità di conservare il patrimonio culturale perché oggi, nel presente, è bene identificare sul nostro territorio i punti fermi della nostra memoria materiale, gli edifici e i manufatti che si ritengono indispensabili per consegnare alle generazioni future la testimonianza concreta della nostra cultura. Per questo i beni culturali sono quindi un innegabile fattore identitario.

Ma un patrimonio ben fondato e calibrato, come ricorda il capitolo 2. del documento intitolato *Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera* elaborato nel 2007 dalla Commissione federale dei monumenti storici, è indispensabile per un'altra ragione: esso è parte vitale dello spazio contemporaneo e contribuisce a innalzarne la qualità. Non per caso sia la LBC sia il Piano direttore sottolineano lo stretto legame esistente tra il bene culturale e il territorio, che si esprime non solamente attraverso le norme di tutela, ma anche concettualmente. Si costituisce un patrimonio anche perché si ritiene che meriti di essere conservato ciò che garantisce una qualità di vita per le comunità che ospitano i beni culturali. Le esperienze condotte in questi ultimi anni certificano che i beni culturali in molti casi possono essere fattore di sviluppo e di progettualità.

Infine la necessità di costituire e preservare un sufficiente patrimonio culturale, specialmente in relazione alla qualità del paesaggio e dello spazio urbano, è dettata anche dalle disposizioni federali, in particolare dall'art. 78 della Costituzione, su cui sono fondati l'*Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere* (ISOS) e l'*Inventario delle vie di comunicazione storiche* (IVS) che, con altri inventari curati dalla Confederazione, hanno particolare importanza nell'identificazione del patrimonio.

Non da ultimo, anche il Tribunale cantonale amministrativo, chiamato a statuire sulla necessità di attivare una politica di protezione del patrimonio, ha confermato che, attraverso il piano regolatore va concretata una vera ed efficace protezione delle costruzioni di importanza storico-architettonica (TCA 90.2008.74 del 14.3.2011, consid. 7.2).

2.3 Come si costruisce il patrimonio

La LBC ha evidenziato la necessità di conoscere i molteplici aspetti del patrimonio culturale cantonale, al fine di razionalizzare l'attività pubblica in questo settore: questo sforzo conoscitivo, condotto con criteri scientifici e obiettivi, è infatti assolutamente propedeutico per mettere in atto le misure di protezione, restauro e valorizzazione dei beni culturali. Per questo motivo a partire dal 2003 è stato deciso l'allestimento del *Censimento dei beni culturali del Cantone Ticino*, gestito dal Sistema informativo dei beni culturali (SIBC). Per sua intrinseca natura il censimento è in costante mutazione e arricchimento, grazie all'evoluzione della sensibilità della società, che varia di epoca in epoca, e al progresso degli studi nel settore dei beni culturali: in esso sono raccolte in maniera sistematica le informazioni indispensabili (localizzazione, proprietà, informazioni storico-

artistiche ecc.) sui beni degni di protezione, su quelli protetti sul piano cantonale e su quelli d'interesse locale. In tal senso il SIBC è l'ultimo atto di un'evoluzione, ormai secolare, con cui si è costituito (e ancora oggi si sta costituendo) il patrimonio culturale del Cantone Ticino: vi è sempre stato, sin dall'inizio del Novecento, lo sforzo di identificare sul territorio, attraverso studi e analisi specifiche, le opere, i manufatti e gli edifici rappresentativi di particolari aspetti della storia e della cultura, applicando metodi conoscitivi progressivamente sempre più comprensivi di culture artistiche e costruttive specifiche e di tipologie differenziate. Basti pensare alle numerose pubblicazioni – talvolta redatte in maniera approssimativa altre volte in modo più scientifico – che si occupano diffusamente di aspetti particolari del nostro patrimonio (le cappelle, i ponti, le fontane, ma anche le case dei pagani, i dipinti del tardomedioevo e del Rinascimento ecc.).

Sovente questo sforzo conoscitivo è sfociato in misure di protezione, in applicazione delle leggi di protezione succedutesi nel tempo. Il patrimonio da conservare e tramandare nasce con questo preciso atto legale: attraverso una selezione mirata, dal censimento, ovvero dall'identificazione dei beni culturali esistenti sul territorio, si giunge alla decisione di proteggere taluni edifici o manufatti che, sulla base dei disposti legali vigenti, sono tutelati. Questo processo di patrimonializzazione presuppone logicamente una solida riflessione sui criteri e sui principi guida che determinano le scelte di selezione. Come ben ricorda il già citato documento *Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera*, il significato e il valore di un bene culturale sono molteplici. Anche per questo motivo i criteri di scelta per decidere la protezione non possono e non devono essere dettati esclusivamente da aspetti d'ordine funzionale ed economico; vi sono anche criteri d'ordine storico, architettonico, urbanistico, artistico ecc. ma anche legati a moventi quantitativi (rarietà, serialità di una tipologia), alla distribuzione sul territorio (specificità regionali o locali) e infine a fattori identitari e di percezione del proprio luogo di vita (qualità del territorio). Ciò che conta è elaborare, attraverso lo strumento del censimento e una scelta ben ponderata consolidata nell'inventario, uno sguardo consapevole sul patrimonio da proteggere cantonale e locale.

2.4 Gli attori della politica di tutela del patrimonio

Fino al 1997 il compito di censire e catalogare i monumenti era affidato, per legge, esclusivamente al Cantone che svolgeva un'attività di censimento attraverso e grazie alla consulenza della Commissione dei monumenti storici, affidando ricerche settoriali a studiosi di provata fama (Johan Rudolph Rahn; Edoardo Berta; Piero Bianconi; Virgilio Gilardoni, Giuseppe Martinola ecc.); anche l'istituzione dell'Ufficio dei monumenti storici, avvenuta nel 1958, non mutò la situazione, benché tra i compiti del funzionario dipartimentale vi fosse anche quello di curare l'inventario e l'elenco dei monumenti tutelati. Alcuni anni dopo la creazione del primo Ufficio dei monumenti, fu istituita, nel 1964, l'Opera svizzera dei monumenti d'arte (OSMA) con il compito di allestire inventari d'arte del Cantone, in accordo con la Società di storia dell'arte in Svizzera (SSAS): in realtà questa decisione, che creò un istituto esterno all'amministrazione cantonale, provocò problemi di coordinazione tra le attività di catalogazione e censimento e la protezione dei monumenti. Solamente con la LBC, nel 1997, questa dicotomia fu sanata: l'allora Ufficio dei monumenti venne radicalmente riformato e trasformato in Ufficio dei beni culturali; furono allora creati i tre servizi, il Servizio inventario, il Servizio monumenti e il Servizio archeologia. Nella nuova struttura amministrativa furono integrate le due unità amministrative appartenenti all'OSMA, istituto di catalogazione fino ad allora ubicato a Locarno.

D'altro canto la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 1979 (LPT) e la Legge cantonale di applicazione (LALPT) del 1990, introducevano un altro attore nell'attività di

censimento e di tutela dei beni culturali: i Comuni, attraverso lo strumento del piano regolatore, già prima dell'entrata in vigore della LBC nel 1997, come recita l'art. 28 cpv. h) LALPT, erano tenuti a indicare "i vincoli speciali cui è assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, in particolare per la protezione (...) dei contenuti naturalistici del paesaggio, degli edifici di pregio storico-culturale o della vista panoramica". Questo concetto è stato poi ripreso e ampliato nella Legge sullo sviluppo territoriale (LST) del 21 giugno 2011, come ben si evince dalla lettura del relativo Messaggio: le componenti culturali e monumentali sono parte importante dei differenti e variegati paesaggi che caratterizzano il territorio ticinese, e come tali meritevoli di essere inserite in paesaggi protetti o progetti di paesaggio, ai sensi degli art. 105 e seguenti LST. I Comuni hanno quindi il compito di garantire una buona qualità, anche paesaggistica, del territorio di loro competenza.

Anche grazie all'implementazione del SIBC, il Servizio inventario dell'Ufficio dei beni culturali ha sviluppato competenze specifiche, diventando il supporto tecnico di molti enti locali per lo sviluppo di una consapevole politica di tutela dei beni culturali.

3. MOTIVI DELLA MODIFICA DELLA LBC

3.1 Puntuali problemi d'applicazione

Nel Rapporto del 7 ottobre 2015 indirizzato al Gran Consiglio in risposta all'iniziativa popolare legislativa generica del 14 ottobre 2014 presentata dalla Società Ticinese per l'Arte e la Natura (STAN) "Un futuro per il nostro passato: per un'efficace protezione del patrimonio culturale del territorio ticinese", il Consiglio di Stato ha ampiamente e dettagliatamente descritto la situazione attuale inerente alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale del Cantone, a circa vent'anni dall'entrata in vigore della LBC. In particolare sono state segnalate la mancanza di chiarezza e le difficoltà nell'attività di censimento (distinzione tra censimento e inventario), nelle procedure di protezione (responsabilità dei Comuni e del Cantone nell'istituzione delle tutele cantonali e locali), nella definizione e responsabilità nei confronti dei beni archeologici, nella politica di gestione degli incarti relativi ai beni culturali locali (ruolo dell'Ufficio dei beni culturali).

3.2 Atti parlamentari

Come già accennato, negli ultimi anni sono stati inoltrati i seguenti atti parlamentari riguardanti la protezione dei beni culturali:

- la mozione 20 ottobre 2008, presentata da Raoul Ghisletta per il Gruppo PS "Richiesta di un rapporto al Parlamento sulla protezione dei beni immobili culturali e introduzione di nuove norme per la tutela dei beni immobili culturali e dei siti ISOS" (si veda messaggio n. 6180 del 18 febbraio 2009);
- la mozione 17 giugno 2013 di Fiorenzo Dadò e cofirmatari, "Per un'efficace politica di salvaguardia del patrimonio storico architettonico del Cantone Ticino e più particolarmente per la salvaguardia di Villa Galli, detta La Romantica (si veda messaggio n. 6837 del 10 luglio 2013).

Sono inoltre state numerose le interrogazioni e le interpellanze riguardanti singoli beni culturali.

3.3 Rapporto della Commissione dei beni culturali

La Commissione cantonale dei beni culturali, avvalendosi della facoltà di proporre eventuali provvedimenti atti a migliorare la protezione e la valorizzazione dei beni culturali prevista dall'art. 45 LBC, il 12 dicembre 2013 ha indirizzato al Consiglio di Stato una proposta di modifica puntuale della LBC, con la quale si metteva l'accento sulla necessità di migliorare, in particolare, la tutela dei beni culturali locali e le misure cautelari, per impedire la perdita di beni degni di protezione, ma non ancora protetti.

3.4 Gruppo di lavoro

Il 5 febbraio 2014, il Consiglio di Stato ha incaricato il Dipartimento del territorio di approfondire le proposte della Commissione dei beni culturali riguardo a una modifica della LBC. A sua volta, il Dipartimento ha costituito al suo interno un gruppo di lavoro, che ha valutato la LBC nel suo complesso, tenendo presenti i citati atti parlamentari e facendo le valutazioni legate all'esperienza maturata in oltre 18 anni di attività con questo strumento legislativo. Il Gruppo di lavoro, in una fase successiva ha pure integrato nella propria valutazione i contenuti dell'iniziativa nel frattempo inoltrata dalla STAN (cfr. cap. 3.5). Dal lavoro di analisi e di riflessione del gruppo di lavoro è emerso che la LBC presenta alcuni problemi e pertanto si giustifica una revisione della stessa (e del suo regolamento d'applicazione).

3.5 Iniziativa STAN

A corollario del lungo dibattito nel paese volto a rendere più efficace l'opera di tutela e protezione dei beni culturali, il 2 ottobre 2014 la Società Ticinese per l'Arte e la Natura (STAN) ha presentato l'iniziativa popolare legislativa generica "Un futuro per il nostro passato: per un'efficace protezione del patrimonio culturale del territorio ticinese", pubblicata sul FU 82 del 14 ottobre 2014. Con decreto dell'8 gennaio 2015 la Cancelleria dello Stato ha dichiarato riuscita l'iniziativa con 14'774 firme attestate.

L'iniziativa della STAN chiedeva, in sintesi, di rendere maggiormente vincolante e inclusivo l'inventario dei beni culturali, con l'inserimento dei beni d'interesse cantonale non ancora tutelati, di quelli locali protetti o da proteggere, degli insediamenti ISOS d'interesse nazionale, affidando così al Cantone l'intero onere della tutela e chiamando Cantone e Comuni a partecipare finanziariamente ai costi di manutenzione e restauro dei beni protetti. Si chiedeva inoltre che l'istituzione della protezione non avvenisse più mediante l'adozione dei piani regolatori comunali, bensì mediante iscrizione nell'inventario.

Preso atto delle esperienze compiute in questo settore, delle riflessioni condotte e degli atti parlamentari intercorsi, in data 7 ottobre 2015 il Consiglio di Stato rispondeva all'iniziativa con il già menzionato rapporto (messaggio n. 7128), contenente una serie di osservazioni relative alla politica di tutela, un riassunto dell'esperienza condotta dall'amministrazione cantonale nell'applicazione della LBC nel corso di quasi 20 anni e una proposta di modifica della LBC.

Il 31 agosto 2016 la Commissione della legislazione, sentiti tutti gli interessati e in particolare gli iniziativaisti, che sostanzialmente concordavano con le proposte contenute nel rapporto, ha trasmesso l'invito al Consiglio di Stato a presentare un disegno di legge in merito.

4. LA MODIFICA DELLA LBC

4.1 Obiettivi

I principali obiettivi della revisione sono:

- il mantenimento della fondamentale distinzione culturale tra beni protetti di interesse cantonale e locale;
- lo snellimento della procedura d'istituzione delle protezioni cantonali;
- il mantenimento dell'autonomia comunale nella scelta dei beni da proteggere a livello locale;
- la migliore definizione degli strumenti metodologici per l'attività di censimento e di inventariazione, al fine di favorire le procedure e l'operatività dei poteri politici e delle amministrazioni cantonale e comunali;
- l'introduzione di modalità procedurali che favoriscano ulteriormente la sensibilizzazione e il coinvolgimento della collettività locale;
- il miglioramento della qualità degli interventi di restauro;
- la precisazione dei contributi finanziari pubblici alla conservazione;
- la modifica del regolamento d'applicazione.

In sintesi, le modifiche della LBC che si presentano in questa sede sono volte a precisare ruoli e responsabilità degli enti pubblici, in primo luogo del Cantone ma anche dei Comuni direttamente coinvolti nel processo di patrimonializzazione, ad aggiornare e chiarire le misure amministrative che facilitano questo processo e a mettere in opera gli strumenti indispensabili per agevolare la valorizzazione dei beni culturali.

4.2 Contenuti

Sulla base degli obiettivi sopracitati è stata elaborata questa proposta di modifica legislativa che, se da una parte conferma i principi di base della legge del 1997, dall'altra intende migliorarne l'applicazione, modificando in particolare alcune procedure amministrative. Inoltre si è approfittato di questa occasione per apportare delle modifiche riguardanti il settore dell'archeologia e altre di tipo formale.

Le modifiche di maggiore rilevanza sono presentate nei sottocapitoli che seguono, mentre le altre sono esposte dettagliatamente al capitolo 5.

È inoltre stata elaborata la revisione parziale del regolamento di applicazione della legge.

4.2.1 Censimento e inventario

La modifica di legge precisa e codifica la distinzione tra censimento e inventario dei beni culturali, riguardo ai quali spesso si riscontra una certa confusione.

Per poter conoscere il patrimonio occorre disporre di un censimento dei beni culturali esistenti sul territorio cantonale, ossia uno strumento in cui sono raccolte tutte le informazioni disponibili, necessarie per identificare, conoscere e paragonare tra loro i beni culturali. Il *Censimento dei beni culturali del Cantone Ticino* è stato allestito a partire dal 2003; la sua gestione è garantita dal Sistema informativo dei beni culturali (SIBC), che allo stato attuale comprende poco più di 100'000 schede. Esso non può essere considerato completamente esaustivo, a causa della situazione contingente, non essendo stato analizzato a tutt'oggi l'intero territorio cantonale in maniera omogenea e compiuta, ma

anche a causa della sua stessa natura, poiché il censimento è in costante mutazione e arricchimento.

Attualmente la nozione di censimento non è codificata in legge, ma solo nel regolamento, peraltro in modo assai embrionale. La modifica legislativa prevede l'inserimento di questo importante strumento conoscitivo nella LBC, che diviene a pieno titolo anche uno strumento operativo, nella misura in cui esso deve fungere da base di lavoro nel processo di identificazione dei beni culturali degni di protezione, che il Cantone e i Comuni sono tenuti a eseguire.

L'inventario vero e proprio raccoglie invece le informazioni relative ai beni culturali protetti, distinguendoli in beni immobili d'interesse cantonale, beni immobili d'interesse locale, beni mobili e perimetri d'interesse archeologico.

I beni culturali cantonali sono edifici, manufatti, oggetti, vie storiche, insediamenti ecc. di grande pregio, selezionati sulla base di studi che analizzano il patrimonio dell'intero territorio del Cantone Ticino, e di conseguenza rivestono interesse per l'intera collettività cantonale.

Per quanto attiene a questa categoria di beni protetti, si segnala una modifica che riguarda i beni archeologici (vestigia e siti archeologici): nella legge viene introdotta una nuova norma che esplicita l'interesse cantonale su tali beni. In altre parole, questo genere di beni culturali è sempre protetto a livello cantonale, cosicché – per legge – è esclusa l'attribuzione di beni archeologici immobili alla categoria dei beni protetti d'interesse locale.

Il bene culturale locale, la cui nozione si è sviluppata a seguito della politica di conservazione degli aspetti qualitativi del paesaggio, non è un bene culturale di categoria inferiore. È invece un edificio o un manufatto la cui pregnanza monumentale, storica, culturale, urbanistica e architettonica in un contesto circoscritto è rimarchevole e che per questo motivo viene riconosciuto come degno di essere conservato da parte della collettività locale. Occorre tuttavia segnalare che vi possono essere casi, peraltro non frequenti, di edifici o di manufatti non strettamente collegati alla storia del Comune, ma importanti per la storia della cultura architettonica e artistica del Cantone e che nel contempo non hanno sufficiente sostanza monumentale per giustificare la tutela cantonale. In tal senso non sempre è necessario valutare e giustificare l'interesse che essi rivestono (o meno) per la collettività locale, essendo preponderante l'interesse pubblico più generale.

I beni mobili che sono contenuti nell'inventario sono le opere d'arte e gli oggetti mobili appartenenti a privati o enti pubblici (parrocchie, Comuni ecc.), che non appartengono a istituzioni culturali riconosciute (musei, archivi, ecc.).

Ai perimetri d'interesse archeologico (già denominati Zone d'interesse archeologico) viene ora conferita una base legale esplicita, dal momento che fino ad ora essi erano disciplinati solo dal regolamento.

4.2.2 Istituzione della protezione

Il mantenimento della differenziazione culturale tra beni protetti d'interesse cantonale e locale ha come conseguenza nella legge una distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle autorità preposte a decidere quali siano i beni degni di essere tutelati e delle procedure d'istituzione della protezione: per quanto attiene i primi la responsabilità è attribuita al Cantone, quella dei beni locali è dei Comuni.

L'attuale procedura d'istituzione della protezione dei beni culturali cantonali, mediante l'adozione dei piani regolatori comunali, ha posto innumerevoli problemi nei vent'anni trascorsi dell'adozione della LBC. Innanzitutto perché l'istituzione della tutela cantonale, compito del Cantone, è inserita in una procedura amministrativa (il piano regolatore) di competenza comunale, che può essere spesso complicata e di conseguenza molto lunga proprio perché si occupa di molteplici aspetti della gestione territoriale. Inoltre la procedura pianificatoria locale si presta poco a una visione complessiva del patrimonio, estesa all'intero territorio cantonale.

Il progetto di modifica della LBC prevede che la messa sotto tutela dei beni immobili d'interesse cantonale avvenga mediante iscrizione governativa nell'inventario dei beni culturali. In pratica il Cantone conduce un'analisi sistematica dei contenuti monumentali esistenti sull'intero territorio cantonale (sulla base dei dati del censimento) che consente di identificare – con criteri specifici – singoli beni culturali o gruppi che devono essere protetti. Il Consiglio di Stato, dopo aver sentito la Commissione dei beni culturali, il Comune e il proprietario, con decisione governativa, vale a dire con un atto amministrativo semplice e celere, istituisce la protezione cantonale. Relativamente ai rimedi giuridici vi è la possibilità di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, cui sono legittimati il Comune, ogni cittadino attivo nel Comune e ogni altra persona che dimostri un interesse degno di protezione.

Per quanto attiene alla protezione dei beni culturali locali si conferma l'impostazione attuale della LBC, che assegna ai Comuni la scelta dei beni da proteggere a livello locale, tenuto conto del legame fra bene culturale e collettività locale. La modifica legislativa propone quindi di mantenere l'autonomia e la competenza comunale di protezione, demandando l'attuazione dei vincoli alla procedura pianificatoria prevista dalla Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst), integrandola però con precisi strumenti di metodo e controllo.

Si ricorda che la legge del 1997 assegna (art. 5 cpv. 3 LBC) non solamente al Cantone, ma anche al Comune la responsabilità di tutelare, in nome dell'interesse pubblico superiore, il patrimonio culturale esistente sul suo territorio, come pure l'onere di promuoverne la conoscenza e il rispetto (art. 6 cpv. 1 LBC).

Questi principi sono stati ribaditi e sottolineati da una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (90.2008.74 del 14.3.2011, consid. 7.2). Essa imponeva esplicitamente all'ente pubblico comunale l'obbligo di svolgere le indagini necessarie per conoscere e analizzare compiutamente, ovvero con scienza e coscienza, la consistenza del patrimonio edilizio esistente sul proprio territorio; sulla base di queste valutazioni avrebbe poi potuto coscientemente decidere cosa proteggere o eventualmente non proteggere. In altre parole al Comune è assegnato l'onere di conoscere e di proteggere beni culturali il cui valore e significato, eseguiti i dovuti approfondimenti conoscitivi e stabiliti i preponderanti e superiori interessi pubblici, non possono essere negati anche sul piano locale.

Di conseguenza il Comune deve in primo luogo svolgere un'analisi seria e approfondita del patrimonio che si conserva sul suo territorio. Il Municipio incarica un consulente – che possiede una buona conoscenza del territorio e dei suoi contenuti monumentali e dispone degli strumenti conoscitivi, metodologici e critici per analizzare il patrimonio – di identificare ed elencare, secondo criteri scientifici, i beni culturali degni di essere protetti. L'esecutivo comunale elabora le proposte di protezione – tenuto conto dell'elenco fornito dal consulente e del preavviso dipartimentale – da sottoporre al Consiglio comunale, che decide l'istituzione della protezione.

Non da ultimo occorre segnalare che l'iter amministrativo descritto è inserito nella procedura pianificatoria che prevede la verifica del Cantone e l'informazione e la partecipazione pubblica e ha pertanto il pregio di coinvolgere la popolazione locale nel processo decisionale dell'autonomia comunale.

È previsto l'intervento sostitutivo del Cantone per correggere scelte manifestamente inadeguate (specifiche esclusioni, non giustificabili, di beni culturali) o per sostituirsi al Comune inadempiente.

4.2.3 Interventi sui beni protetti

La LBC prescrive che un bene culturale protetto deve essere conservato e valorizzato e di conseguenza gli interventi di restauro e riuso devono essere volti alla conservazione della sostanza storica e delle caratteristiche architettoniche e artistiche.

Viene confermato il principio secondo cui gli interventi che coinvolgono tutti i beni protetti – siano essi cantonali o locali – sottostanno al regime di autorizzazione cantonale, in altre parole il preavviso cantonale è vincolante. Attualmente però nella legge per gli interventi sui beni d'interesse locale non sono esplicitamente precisate la portata e le condizioni dell'autorizzazione.

Per facilitare un celere ottenimento dell'autorizzazione a costruire, la modifica di legge prevede che la progettazione e l'accompagnamento dei lavori debbano essere condotti da professionisti competenti in possesso di adeguata formazione e provata esperienza professionale (denominati consulenti) incaricati dal proprietario, al fine di eseguire lavori rispettosi dei valori monumentali e conformi ai principi d'intervento riconosciuti a livello nazionale e internazionale, segnatamente ai *Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera* emanati dalla Commissione federale dei monumenti storici. I consulenti sono tenuti ad allegare alla domanda di autorizzazione la documentazione tecnica (ricerca storica e bibliografica, indagini preliminari, documentazione fotografica, rilievo), il progetto e un rapporto nel quale si dà conto di come sia stata considerata la sostanza monumentale e del rispetto dei principi d'intervento.

Con il tempo tale procedura porterà a progetti di maggiore qualità, poiché allestiti da operatori (architetti, restauratori ecc.) con una formazione accademica specifica o con provata esperienza nel campo del restauro e della conservazione. Ne conseguirà anche un iter procedurale più celere e uno sgravio di lavoro per l'Ufficio dei beni culturali nell'analisi dei progetti volta al rilascio dell'autorizzazione cantonale.

4.2.4 Contributo finanziario alla conservazione

Il vincolo di protezione ai sensi della LBC comporta inevitabilmente restrizioni della facoltà di disporre liberamente del bene protetto: in altre parole esso non può essere demolito o impropriamente trasformato, inoltre il proprietario del bene ha l'obbligo di provvedere alla sua manutenzione regolare. Si tratta di un obbligo di fornire una prestazione positiva in favore della collettività. Ciò considerato, appare equo che Cantone e Comuni non si disinteressino delle conseguenze economiche della protezione, ma promuovano e sostengano gli sforzi dei proprietari dei beni tutelati e tengano conto anche dei loro interessi. Per questo la legge esprime il principio per cui la protezione del patrimonio culturale è compito comune dell'ente pubblico e del proprietario.

Anche nell'ottica di una tutela efficace, è di capitale importanza creare le condizioni che permettano ai proprietari di far fronte agli oneri che la protezione impone in termini di restauro e di successiva manutenzione sistematica, al fine di evitare in particolare che i proprietari lascino deperire il bene protetto a un punto tale da provocarne la perdita.

Attualmente la LBC prevede l'erogazione di un contributo finanziario quale partecipazione alle spese di conservazione dei beni culturali protetti d'interesse cantonale solamente da parte del Cantone, con la partecipazione obbligatoria dei Comuni. Per quanto attiene ai sussidi per i restauri dei beni locali, la LBC stabilisce che il Cantone partecipa alle spese di conservazione di questi beni unicamente in casi eccezionali. Per contro non è previsto l'obbligo per i Comuni di erogare contributi finanziari ai proprietari di beni culturali protetti d'interesse locale. Si tratta di una lacuna della legge poiché, a fronte degli stessi oneri (vincolo di tutela), si genera una discriminazione tra i proprietari di beni cantonali (che ottengono dei benefici in termini di aiuti finanziari) e quelli dei beni locali (che non li ottengono).

La modifica di legge conferma che i proprietari di beni protetti hanno diritto di principio a un contributo finanziario quale partecipazione dell'ente pubblico alle spese dovute al vincolo di protezione. Essa stabilisce che tale contributo è erogato dal Cantone per i beni protetti d'interesse cantonale e, simmetricamente, dal Comune per i beni protetti d'interesse locale. Questa impostazione, come indicato in precedenza, muove da una considerazione di parità di trattamento ed equità, oggi non data tra i proprietari di beni cantonali e locali. L'ente che impone il vincolo nel nome dell'interesse pubblico – che sia il Cantone o il comune – è dunque chiamato a partecipare alla copertura finanziaria di almeno una parte dei costi supplementari generati. È importante ribadire che il sostegno pubblico non interessa *tutti* gli interventi che riguardano l'oggetto protetto, ma soltanto quelli che si giustificano per la conservazione e che, proprio a causa del vincolo posto, risultano essere particolarmente impegnativi dal punto di vista finanziario. Il calcolo dell'ammontare dell'aiuto deve inoltre considerare diversi fattori quali la situazione economica del proprietario, la possibilità di finanziamento con altri mezzi e i vantaggi conseguiti dal proprietario a seguito dei lavori.

La legge regola inoltre le relazioni finanziarie tra i Comuni e il Cantone. La partecipazione del Comune al contributo cantonale per i beni protetti d'interesse cantonale perde, rispetto al diritto attualmente in vigore, il carattere d'obbligo e diventa facoltativa, dunque frutto di un accordo. Essa potrà in ogni caso attestarsi a un massimo del 25% della spesa. Analogamente si è disposto per i beni protetti d'interesse locale: la partecipazione cantonale al contributo comunale, anch'essa facoltativa, potrà attestarsi a un massimo del 25%.

Le conseguenze finanziarie per il Cantone e per i Comuni riguardanti le modifiche di legge sono descritte nel capitolo 6. Giova qui ricordare che l'esperienza accumulata in questi 20 anni di applicazione della LBC dimostri come l'impegno da parte dell'ente pubblico, anche a fronte di un fisiologico aumento dei beni protetti, resti in ordini di grandezza sostenibili e proporzionali all'importanza che riveste il patrimonio culturale del nostro territorio.

4.2.5 Misure cautelari

Si conferma la validità dello strumento della misura provvisoria, che assicura una tutela transitoria dei beni culturali protetti o degni di protezione esposti a pericoli quali manomissioni, alterazioni, distruzioni, trafugamenti o simili. Al fine di sanare alcune incongruenze presenti nella legge del 1997, che ne hanno ostacolato la praticabilità, la revisione legislativa apporta delle modifiche inerenti alle competenze e alla durata della misura.

Al Consiglio di Stato è attribuita la competenza per i beni culturali cantonali protetti e degni di protezione, mentre al Municipio quella per i beni protetti o degni di protezione d'interesse locale. L'esecutivo comunale può così adottare provvedimenti cautelari anche

nel caso di beni d'interesse locale non ancora tutelati, ma comunque meritevoli di protezione, a maggior ragione poiché la decisione d'istituire poi formalmente la protezione compete agli organi comunali.

La misura provvisoria esplica i suoi effetti per la durata di due anni (in luogo degli attuali 6 mesi), prorogabili di ulteriori due anni; se entro questo più che congruo lasso di tempo l'autorità promuove la procedura di istituzione della protezione, la provvisoria può restare in vigore sino alla crescita in giudicato della protezione, ritenuto un massimo di dieci anni. È previsto inoltre l'intervento sostitutivo del Cantone nei casi in cui le autorità comunali si dimostrino inadempienti.

La misura provvisoria così modificata sarà uno strumento più semplice, efficace e celere; di conseguenza è stato scelto di tralasciare l'applicazione delle misure di salvaguardia della pianificazione sancite dalla legislazione settoriale (artt. 56 seg. Lst).

4.2.6 Ruolo della Commissione dei beni culturali

Prima del 1997, quando l'Ufficio dei beni culturali disponeva di un organico molto ridotto, i membri della Commissione cantonale dei beni culturali svolgevano molti incarichi legati alla conservazione dei beni culturali protetti. Con l'entrata in vigore della LBC, si è proceduto a una radicale ristrutturazione dell'Ufficio dei beni culturali cui non è corrisposta una significativa modifica delle competenze e del ruolo della commissione, organo consultivo del Consiglio di Stato.

Il progetto di revisione prevede una ridefinizione del ruolo e dei compiti della commissione, in modo da tener correttamente conto delle competenze dell'Ufficio dei beni culturali e delle conoscenze dei suoi funzionari, come pure dell'esigenza di non gravare l'apparato amministrativo. Rimane importante il ruolo consultivo della Commissione dei beni culturali nei casi più significativi o problematici, identificati e previsti a priori dalla legge o demandati alla discrezione delle autorità competenti. In particolare la commissione preavvisa le tutele cantonali dei beni mobili e immobili.

4.3 Testo di legge modificato e proposta di regolamento

Al fine di garantire un quadro complessivo delle proposte di modifica della LBC, la tabella che segue indica il testo di legge modificato, accostato alle modifiche che il Consiglio di Stato intende porre al regolamento.

Per un confronto di dettaglio tra il testo di legge in vigore e quello modificato si rimanda all'allegato 1.

Disegno di modifica della legge sulla protezione dei beni culturali	Disegno di modifica del regolamento sulla protezione dei beni culturali
TITOLO I Disposizioni generali	TITOLO I Disposizioni generali
Scopo Art. 1 Questa legge regola la protezione e la valorizzazione dei beni culturali e ne promuove la conoscenza ed il rispetto.	
Definizioni a) bene culturale Art. 2 Sono beni culturali i beni mobili e gli immobili che singolarmente o nel loro insieme	Definizioni a) bene culturale Art. 1 (art. 2 LBC) ¹ Sono considerati beni culturali immobili ai sensi della legge sulla protezione dei beni

<p>rivestono interesse per la collettività, in quanto testimonianze dell'attività creativa dell'uomo in tutte le sue espressioni.</p>	<p>culturali del 13 maggio 1997 (LBC) i manufatti fissati al suolo (in maniera naturale o artificiale) e segnatamente gli edifici, gli impianti, gli insediamenti, le parti costitutive o accessorie di costruzioni o gli insiemi delle medesime, le vie storiche, le vestigia e i siti archeologici. ²Sono considerati beni culturali mobili gli oggetti non collegati al suolo e segnatamente i dipinti, i libri, i documenti, i fondi archivistici e librari, i reperti archeologici, gli utensili e gli oggetti di culto o d'arte o d'arredo.</p>
<p>b) bene culturale protetto Art. 3 ¹Bene culturale protetto è ogni bene culturale sottoposto a protezione in applicazione di questa legge e della legislazione sulla pianificazione del territorio. ²In particolare sono categorie di beni protetti: a) gli immobili d'interesse cantonale; b) gli immobili d'interesse locale; c) i mobili appartenenti a privati o a enti pubblici; d) i mobili appartenenti ad istituzioni culturali riconosciute.</p>	<p>b) bene protetto d'interesse cantonale Art. 2 (art. 3 LBC) ¹Appartengono alla categoria dei beni immobili d'interesse cantonale e sono protetti per decisione cantonale: a) quelli che rivestono interesse per l'intera collettività cantonale; b) le vestigia e i siti archeologici. c) bene protetto d'interesse locale ²Appartengono alla categoria degli immobili d'interesse locale quelli che rivestono interesse per una collettività locale e che sono protetti per decisione dell'autorità locale. d) bene degno di protezione Art. 3 (art. 15 LBC) Sono considerati degni di protezione quei beni culturali non ancora protetti, nei quali si presume la presenza di valori che giustificano misure di protezione preventiva.</p>
<p>c) istituzioni culturali riconosciute Art. 4 ¹Sono istituzioni culturali riconosciute ai sensi di questa legge le istituzioni pubbliche o private preposte alla conservazione di beni culturali mobili. ²Un'istituzione culturale per essere riconosciuta deve garantire almeno la conservazione e la fruibilità di una propria raccolta di beni culturali adeguatamente catalogata. ³Il regolamento precisa le ulteriori modalità e condizioni di riconoscimento.</p>	<p>Riconoscimento di istituzioni culturali Art. 4 (art. 4 LBC) ¹Per essere riconosciuta, un'istituzione culturale deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: a) disporre di una sede stabile idonea e accessibile al pubblico; b) disporre di un catalogo aggiornato del suo patrimonio mobile; c) disporre di uno statuto o di un regolamento che garantisca gli scopi culturali dell'istituzione, il suo corretto funzionamento e un'adeguata conservazione del patrimonio. ²L'istanza di riconoscimento deve essere presentata all'Ufficio dei beni culturali (UBC), corredata dei documenti comprovanti l'adempimento dei requisiti per il riconoscimento. ³Il Consiglio di Stato decide definitivamente riguardo al riconoscimento su proposta dell'UBC, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali (CBC).</p>
<p>Responsabilità Art. 5 ¹Il Consiglio di Stato promuove e coordina la protezione attiva dei beni culturali organizzandola quale servizio pubblico. ²I proprietari sono responsabili della tutela dei beni culturali di loro appartenenza. ³Gli enti pubblici partecipano alla tutela nella misura richiesta dall'interesse pubblico</p>	

<p style="text-align: center;">TITOLO II Misure di promozione</p> <p>Informazione Art. 6 ¹Il Consiglio di Stato e il Municipio promuovono la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. ²Il Consiglio di Stato favorisce lo scambio di informazioni con l'Autorità ecclesiastica nel campo della protezione dei beni culturali destinati al culto.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II Misure di promozione</p> <p>Informazione e consulenza Art. 5 (art. 6, 7 LBC) ¹L'UBC, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di altri servizi cantonali, collabora con i Municipi e altri enti pubblici, segnatamente i patriziati, le parrocchie e le associazioni, per la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali mobili e immobili. ²L'UBC elabora le direttive, in particolare concernenti la corretta modalità di conservazione e intervento sui beni culturali; esso trasmette queste direttive ai proprietari dei beni protetti, ai Municipi e a chiunque ne faccia richiesta. ³L'UBC può finanziare studi e ricerche finalizzati alla ricerca, alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali. ⁴Nell'ambito della protezione dei beni culturali destinati al culto, l'UBC prende contatto, in particolare e per quanto necessario, con la Curia vescovile e i consigli parrocchiali.</p>
<p>Consulenza Art. 7 ¹Il Consiglio di Stato provvede affinché i proprietari possano accedere a informazioni e consulenze. ²Esso emana raccomandazioni ai proprietari sulle corrette modalità di protezione dei beni culturali.</p>	
<p>Contributo finanziario alla conservazione a) beni protetti d'interesse cantonale Art. 8 ¹Il Cantone partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni culturali protetti di interesse cantonale con un contributo sino a un massimo del 50% della spesa riconosciuta. ²Il Comune può partecipare con un contributo sino a un massimo del 25% della spesa riconosciuta.</p> <p>b) beni protetti d'interesse locale Art. 8a ¹Il Comune partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni culturali protetti di interesse locale, con un contributo sino a un massimo del 50% della spesa riconosciuta, tenuto conto della propria capacità finanziaria e in funzione dei criteri dell'art. 9 cpv. 1. ² Il Cantone può partecipare con un contributo sino a un massimo del 25% della spesa riconosciuta.</p>	<p>Contributo finanziario alla conservazione a) definizioni Art. 6 (art. 8, 8a LBC) ¹Per costi di manutenzione si intendono i costi effettivi legati a lavori di controllo e di risanamento programmati con regolarità e costanza ed eseguiti da operatori specializzati, di regola sulla base di un contratto di manutenzione periodica stipulato dal proprietario del bene. ²Per costi di conservazione si intendono i costi effettivi dei lavori necessari alla protezione e al mantenimento in buono stato del bene tutelato o della sostanza monumentale riconosciuti. ³Per costi di restauro si intendono i costi effettivi dei lavori necessari al ripristino e alla valorizzazione del bene tutelato o della sostanza monumentale riconosciuti. ⁴Sono riconosciute, di regola, anche le spese per i lavori preliminari necessari alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi di manutenzione, conservazione e restauro (indagini, rilievi, analisi, studi e perizie, sondaggi, scavi, documentazione, progettazione).</p>
<p>c) importo e forma Art. 9 ¹ Il contributo è determinato in funzione della natura dei lavori e tenendo conto in particolare di questi criteri: a) necessità di intervento, stato di conservazione e di manutenzione del bene; b) importanza culturale del bene;</p>	<p>b) domanda di contributo Art. 7 (art. 8, 8a LBC) ¹La domanda di contributo viene presentata: a) all'UBC per i contributi relativi ai beni d'interesse cantonale; b) al Municipio per i contributi relativi ai beni d'interesse locale.</p>

<p>c) incidenza economica della misura di protezione o di eventuali condizioni ed oneri;</p> <p>d) situazione economica del proprietario;</p> <p>e) impossibilità di finanziamento con altri mezzi;</p> <p>f) vantaggi conseguibili dal proprietario a seguito dei lavori.</p> <p>²Il contributo-è stabilito mediante decisione o con contratto amministrativo. Esso può assumere queste forme:</p> <p>a) sussidio;</p> <p>b) garanzia statale al finanziamento privato di beni immobili;</p> <p>c) concessione di un prestito agevolato, limitatamente agli enti pubblici.</p>	<p>²Essa deve essere presentata per iscritto, corredata dal progetto d'intervento allestito da un consulente (art. 47a LBC), dalla documentazione tecnica, dal preventivo particolareggiato e dal piano di finanziamento.</p> <p>³A richiesta, l'istante deve fornire ogni altro complemento o giustificativo necessario all'istruzione della pratica.</p>
	<p>c) competenze</p> <p>Art. 8 (art. 8, 8a LBC) ¹Per i contributi rispettivamente le partecipazioni comunali relativi ai beni d'interesse cantonale è competente:</p> <p>a) la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (di seguito DSTM) per contributi da fr. 100'000.- a fr. 500'000.-;</p> <p>b) la Sezione dello sviluppo territoriale (di seguito SST) per contributi fino a fr. 100'000.-;</p> <p>c) il Consiglio di Stato per contributi nella forma di garanzia statale al finanziamento di immobili e di concessione di un prestito agevolato a enti pubblici.</p> <p>²Per i contributi relativi ai beni d'interesse locale si applica la Legge organica comunale; la partecipazione cantonale è decisa giusta il capoverso 1.</p>
<p>d) condizioni e oneri</p> <p>Art. 10 Il contributo può essere subordinato a condizioni ed oneri destinati, in particolare, a garantire la protezione, la valorizzazione e la fruizione pubblica del bene culturale protetto, secondo le modalità stabilite dal regolamento.</p>	<p>d) condizioni e oneri</p> <p>Art. 9 (art. 10 LBC) L'erogazione del contributo può essere subordinata in particolare alle seguenti condizioni:</p> <p>a) il rispetto delle direttive dell'UBC riguardo alle modalità di manutenzione, di conservazione e di restauro;</p> <p>b) l'esecuzione dei lavori sotto la vigilanza del consulente (art. 47a LBC) o dell'UBC;</p> <p>c) la stipulazione di contratti di manutenzione periodica che garantiscano una manutenzione regolare;</p> <p>d) l'obbligo di consentire la fruizione pubblica del bene protetto.</p>
	<p>e) erogazione</p> <p>Art. 10 (art. 10 LBC) ¹Il contributo è versato, di regola, dopo la conclusione e il collaudo dei lavori, sulla base delle liquidazioni finali, approvate dall'UBC; queste devono essere corredate delle fatture saldate, dei giustificativi di pagamento, della documentazione tecnica sui lavori eseguiti, allestita conformemente alle direttive dell'UBC.</p> <p>²Per giustificati motivi possono essere versati acconti nel corso dei lavori.</p>
<p>e) revoca e restituzione</p> <p>Art. 11 ¹Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, ed è soggetto a restituzione:</p> <p>a) se è stato conseguito indebitamente sulla scorta di informazioni errate;</p>	<p>f) revoca e restituzione</p> <p>Art. 11 (art. 11 e 12 LBC) ¹La menzione di obbligo di restituzione dei contributi e l'ipoteca legale a garanzia di tale restituzione sono iscritte a registro fondiario a cura dell'UBC rispettivamente del Municipio.</p>

<p>b se le condizioni o gli oneri connessi al contributo non sono stati adempiuti;</p> <p>c) se il proprietario vende il bene nei dieci anni successivi all'approvazione del consuntivo, realizzando un utile. In questo caso l'importo da restituire decresce ogni anno del 10% del contributo totale.</p> <p>²Le modalità di restituzione sono fissate nel regolamento.</p>	<p>²Se le condizioni di restituzione risultano adempiute, l'autorità competente (art. 8) ne dà immediato avviso al proprietario e gli assegna un termine per formulare eventuali osservazioni.</p> <p>³La revoca del contributo e l'obbligo, l'importo e il termine di restituzione sono decisi dalle autorità competenti giusta l'art. 8; per giustificati motivi può essere concesso un pagamento dilazionato.</p>
<p>f) menzione a registro fondiario e ipoteca legale</p> <p>Art. 12 ¹ L'ottenimento del contributo finanziario di cui all'art. 8 viene menzionato a registro fondiario.</p> <p>² L'obbligo di restituzione dei contributi di cui all'art. 11, ove trattasi di beni immobili, viene menzionato a registro fondiario per tutta la durata della sua validità e quale limitazione di diritto pubblico della proprietà.</p> <p>³Lo stesso è inoltre garantito da ipoteca legale, che richiede per la sua validità l'iscrizione nel registro fondiario.</p>	
<p>Art. 13 Art. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 15; precedente modifica: BU 2006, 515.</p>	
<p>g) diritto sussidiario</p> <p>Art. 14 Per quanto non disciplinato dalla presente legge sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo III della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO III Misure di protezione Capitolo I Protezione preventiva</p> <p>Obblighi di informazione e sospensione lavori</p> <p>Art. 15 ¹Chiunque scopra un bene culturale è obbligato ad informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato.</p> <p>²Se la scoperta avviene durante l'esecuzione di opere di scavo o di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi e possono essere ripresi solo con l'autorizzazione del Consiglio di Stato.</p> <p>³Chiunque si avveda che un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Municipio o al Consiglio di Stato.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III Misure di protezione Capitolo I Protezione preventiva</p> <p>Obblighi di informazione e sospensione lavori</p> <p>Art. 12 (art. 15 LBC) ¹La scoperta di un bene culturale o l'esistenza di un pericolo che lo minaccia devono essere tempestivamente notificati all'UBC.</p> <p>²L'UBC ordina la sospensione dei lavori e autorizza la loro ripresa.</p>
<p>Ispezione</p> <p>Art. 16 Ogni detentore di un bene culturale protetto o degno di protezione è tenuto a tollerare l'esame da parte delle autorità competenti, a fornire le informazioni utili ai fini delle decisioni sulle eventuali misure di protezione e a tollerare</p>	<p>Ispezione</p> <p>Art. 13 (art. 16 LBC) Autorità competenti ai sensi dell'art. 16 LBC sono l'UBC e il Municipio del luogo; l'ispezione a scopo di studio è autorizzata dall'UBC.</p>

<p>l'esame a scopo di studio da parte di terzi, a ciò autorizzati dal Consiglio di Stato.</p>	
<p>Misure provvisionali a) condizioni Art. 17 ¹Se un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, vengono ordinate senza indugi le misure provvisionali necessarie. ²Le misure provvisionali sono ordinate: a) dal Consiglio di Stato per i beni protetti o degni di protezione d'interesse cantonale; b) dal Municipio per i beni protetti o degni di protezione d'interesse locale. ³A seconda dei casi possono essere ordinati in particolare: a) la sospensione della procedura d'autorizzazione a costruire; b) il divieto di modificare o di distruggere il bene culturale, anche se oggetto di una licenza di costruzione (sospensione dei lavori); c) l'esecuzione di sondaggi e rilievi; d) l'ordine di eseguire lavori di consolidamento, conservazione o di manutenzione; e) la limitazione della facoltà di disporre, pena la nullità dell'atto di disposizione; f) il sequestro conservativo del bene culturale.</p>	<p>Provvisionali Art. 14 (art. 17 LBC) Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento) è competente a ordinare misure provvisionali per beni culturali protetti o degni di protezione d'interesse cantonale; il Municipio per i beni protetti o degni di protezione d'interesse locale.</p>
<p>b) convalida Art. 18 La misura provvisoria volta a scongiurare i pericoli a cui è esposto un bene non ancora protetto esplica i suoi effetti per la durata di due anni; essa può essere prorogata per ulteriori due anni. Se entro questo termine l'autorità promuove la procedura di istituzione della protezione, la misura resta in vigore finché la relativa decisione sia passata in giudicato, comunque non oltre la durata massima di dieci anni.</p>	
<p style="text-align: center;">Capitolo II Istituzione ed effetti della protezione</p> <p>Condizioni generali Art. 19 ¹L'istituzione della protezione presuppone che l'interesse pubblico, cantonale o locale, alla conservazione ed alla valorizzazione dell'oggetto in quanto testimonianza culturale, prevalga rispetto ad altri interessi. ²Beni mobili appartenenti a privati sono assoggettati a protezione solo se hanno un'importanza culturale eccezionale, tenendo conto anche del legame tra l'oggetto e la cultura ticinese; il proprietario può richiederne la protezione.</p>	<p style="text-align: center;">Capitolo II Istituzione della protezione Sezione I Beni immobili</p> <p>Criteri per i beni immobili Art. 14a (art. 19 LBC) ¹La dignità di protezione di un bene immobile si giustifica in particolare con riguardo ai seguenti criteri: - importanza architettonica e artistica; - importanza scientifica; - importanza ideale; - importanza tecnica; - importanza storica; - importanza paesaggistica e urbanistica; - stato di conservazione. ²Per gli insediamenti vanno in particolare considerate le indicazioni dell'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS).</p>

<p>Istituzione a) immobili Art. 20 La protezione dei beni culturali immobili avviene:</p> <p>a) mediante iscrizione nell'inventario dei beni culturali (art. 43), per i beni d'interesse cantonale;</p> <p>b) nell'ambito dell'adozione dei piani regolatori comunali ai sensi degli art. 18 segg. della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST), riservato l'art. 48a lett. b per i beni d'interesse locale.</p>	<p>Piano regolatore Art. 14b (art. 20 LBC) ¹Il piano regolatore comunale (art. 18 segg. legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011, LST) stabilisce i beni culturali d'interesse locale, con gli eventuali perimetri di rispetto e le eventuali disposizioni particolari da osservare per gli interventi sui beni protetti e nei perimetri di rispetto.</p> <p>²Esso riprende inoltre a titolo orientativo i beni culturali d'interesse cantonale con gli eventuali perimetri di rispetto, quelli d'interesse locale istituiti giusta l'art. 48a lett. b LBC nonché i perimetri d'interesse archeologico.</p>
<p>Art. 21 ¹I beni culturali mobili, appartenenti a istituzioni culturali riconosciute, sono protetti per legge.</p> <p>²I beni non appartenenti a tali istituzioni sono protetti mediante iscrizione nell'inventario dei beni culturali (art. 43), sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali (CBC), alle condizioni stabilite dall'art. 19.</p>	<p>Procedura a) beni culturali immobili d'interesse cantonale Art. 15 (art. 21a LBC)</p> <p>¹L'UBC elabora la proposta di protezione, sentito il preavviso della CBC.</p> <p>²La SST consulta il Comune e i proprietari interessati, in particolare sull'estensione della protezione e sulle eventuali disposizioni particolari da osservare; in seguito elabora il progetto di decisione governativa.</p> <p>³L'avviso personale ai proprietari interessati dalla protezione o dall'eventuale perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC) avviene per lettera semplice.</p>
<p>Procedura a) beni culturali immobili d'interesse cantonale Art. 21a</p> <p>¹Il Consiglio di Stato decide l'iscrizione dei beni culturali d'interesse cantonale nell'inventario, sentiti la CBC, il Comune e i proprietari interessati.</p> <p>²La decisione di iscrizione, la scheda d'inventario (art. 43a) e l'eventuale perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2), sono pubblicati per un periodo di 30 giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso personale a ogni proprietario interessato e sul Foglio ufficiale.</p> <p>³Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.</p> <p>⁴Sono legittimati a ricorrere:</p> <p>a) il Comune;</p> <p>b) ogni cittadino attivo nel Comune;</p> <p>c) ogni altra persona che dimostri un interesse degno di protezione.</p>	
<p>b) beni culturali immobili d'interesse locale Art. 21b ¹Il Comune fa allestire da un consulente (art. 47a) un elenco dei beni culturali degni di protezione presenti sul territorio comunale; il regolamento stabilisce i dettagli.</p> <p>²Il legislativo comunale decide quali immobili di interesse locale proteggere sulla base dell'elenco e del preavviso dipartimentale; esso delimita se del caso il perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2).</p> <p>³Il Consiglio di Stato verifica l'adeguatezza della decisione comunale nell'ambito dell'approvazione del piano regolatore (art. 29 LST).</p>	<p>b) beni culturali immobili d'interesse locale Art. 16 (art. 21b LBC) ¹Il consulente (art. 47a LBC) incaricato dal Comune verifica le informazioni del censimento e, se del caso, le corregge o le completa; in seguito identifica ed elenca i beni culturali degni di protezione presenti nel Comune, con una graduatoria suddivisa per tipologie o epoche e allestita in funzione dei criteri di cui all'art. 14a.</p> <p>²Il Municipio trasmette al Dipartimento del territorio la proposta relativa ai beni immobili d'interesse locale da proteggere.</p> <p>³Il Dipartimento del territorio si esprime, di regola</p>

	<p>nell'esame preliminare (art. 25 cpv. 3 LST), su proposta dell'UBC e sentito il preavviso della CBC; il Municipio svolge quindi la procedura d'informazione e partecipazione (art. 26 LST).</p> <p>⁴La graduatoria del consulente, la proposta dell'UBC, il preavviso della CBC e l'esame preliminare sono pubblici.</p>
<p>c) menzione a registro fondiario Art. 21c L'istituzione della protezione è da menzionare a registro fondiario.</p>	<p>c) menzione a registro fondiario Art. 16a (art. 21c LBC) L'UBC per i beni d'interesse cantonale rispettivamente il Municipio per quelli d'interesse locale provvedono a far menzionare a registro fondiario l'istituzione delle protezioni.</p>
<p>Estensione e perimetro di rispetto Art. 22 ¹Salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne, emergenti o meno. ²Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto. ³Per la delimitazione del perimetro di rispetto fa stato la procedura relativa all'istituzione della protezione (art. 21a, 21b LBC).</p>	<p style="text-align: center;">Sezione II Beni mobili</p> <p>Procedura a) su proposta del Dipartimento del territorio o a richiesta del proprietario Art. 17 (art. 21 LBC) ¹Sentito il proprietario e su preavviso della CBC, l'UBC - e per il suo tramite gli altri servizi di tutela dei beni culturali di cui all'art. 35 - propone al Consiglio di Stato l'istituzione della protezione dei beni mobili. ²Il proprietario di un bene mobile può chiedere per iscritto all'UBC che il suo bene venga posto sotto protezione. L'UBC formula la proposta di protezione all'attenzione del Consiglio di Stato, sentito il preavviso della CBC.</p>
<p>Conservazione Art. 23 ¹I beni culturali protetti devono essere conservati; è vietato ogni intervento suscettibile di deteriorarne o alterarne la sostanza o l'aspetto. ²I beni immobili protetti possono essere utilizzati secondo le necessità della vita contemporanea e adattati a nuovi usi, compatibilmente con le esigenze della loro conservazione. ³Il proprietario ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione regolare.</p>	<p>Forma Art. 18 (art. 21 LBC) ¹I beni mobili sono protetti mediante decisione amministrativa. Se l'interesse alla protezione lo esige, segnatamente nel caso in cui si impongano soluzioni concordate, l'istituzione della protezione può avvenire mediante contratto di diritto amministrativo. ²Se la protezione del bene lo richiede, la decisione o il contratto di istituzione della protezione vengono modificati.</p>
<p>Interventi su beni protetti e nei perimetri di rispetto a) principio Art. 24 ¹Ogni intervento su un bene protetto può essere eseguito solo con l'autorizzazione e in conformità alle indicazioni del Consiglio di Stato. ²Gli interventi nei perimetri di rispetto (art. 22) sono valutati e decisi: a) dal Consiglio di Stato, per i perimetri di rispetto relativi a beni immobili d'interesse cantonale; b) dal Municipio, per i perimetri di rispetto relativi a beni immobili d'interesse locale. ³I progetti d'intervento sui beni protetti vengono allestiti da un consulente (art. 47a).</p>	<p style="text-align: center;">Capitolo III Effetti della protezione</p> <p>Interventi su beni protetti a) principio Art. 19 (art. 24 LBC) ¹Gli interventi sui beni protetti soggiacciono all'approvazione dell'UBC, che ha la facoltà di sentire la CBC. ²L'UBC e la CBC orientano il proprio giudizio ai principi d'intervento riconosciuti a livello nazionale e internazionale, segnatamente ai Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera emanati dalla Commissione federale dei monumenti storici.</p>
<p>b) prescrizioni tecnico-costruttive sugli edifici Art. 24a Le prescrizioni tecnico-costruttive inerenti alla costruzione degli edifici si applicano ai beni culturali protetti solo nella misura in cui non contrastano con le esigenze di protezione della</p>	<p>b) domanda di autorizzazione Art. 19a (art. 24 LBC) La domanda di autorizzazione all'intervento deve di regola essere corredata: a) dalla documentazione tecnica, dal progetto e dal rapporto del consulente (art. 47a LBC), nel quale</p>

<p>sostanza monumentale.</p>	<p>si dà conto di come sia stata considerata la sostanza monumentale e del rispetto dei principi d'intervento di cui all'art. 19 cpv. 2; b) dalla documentazione finanziaria, entrambe allestite conformemente alle direttive dell'UBC.</p>
<p>c) beni mobili Art. 25 Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su beni mobili appartenenti alle istituzioni culturali riconosciute.</p>	<p>c) decisione di autorizzazione Art. 20 (art. 24 LBC) ¹La decisione di autorizzazione all'intervento è di principio coordinata con la decisione di autorizzazione a costruire giusta la legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord) del 10 ottobre 2005. ²I lavori non possono avere inizio prima dell'ottenimento dell'autorizzazione.</p>
	<p>Interventi nei perimetri di rispetto Art. 20a (art. 24 LBC) ¹Gli interventi nei perimetri di rispetto sono valutati e decisi: a) dal Dipartimento, mediante avviso cantonale ai sensi dell'art. 7 LE, per i perimetri di rispetto relativi ai beni culturali d'interesse cantonale; b) dal Municipio, mediante la licenza edilizia, per i perimetri di rispetto relativi a beni culturali d'interesse locale.</p>
<p>Alienazioni a) in generale Art. 26 ¹Il proprietario notifica immediatamente ed in forma scritta al Consiglio di Stato e al Municipio del domicilio dell'alienante l'alienazione del bene protetto, indicando le generalità del nuovo proprietario e la causa dell'alienazione. ²Se la mutazione di proprietà è stipulata con atto pubblico, l'obbligo incombe al notaio. ³Per i beni sacri, resta riservato l'art. 19 della legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002</p>	<p>Alienazioni Art. 21 (art. 26 LBC) ¹La notifica di cui all'art. 26 della legge va inoltrata all'UBC. ²In caso di alienazione di beni mobili la notifica va inoltrata all'UBC ed al Municipio del domicilio dell'alienante. ³Devono essere indicati la causa, il prezzo dell'alienazione e le generalità complete del nuovo proprietario.</p>
<p>b) di beni mobili appartenenti ad enti pubblici Art. 27 ¹L'alienazione di beni mobili protetti, appartenenti ad enti pubblici, richiede l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato. ²Valgono quali motivi di diniego: a) la rottura di eventuali stretti legami ideali o materiali tra il bene protetto ed il suo contesto; b) il venir meno di sufficienti garanzie di conservazione; c) ogni altro motivo che lasci presumere che l'alienazione possa pregiudicare la protezione del bene. ³L'autorizzazione può essere abbinata ad oneri o condizioni. ⁴L'alienazione fatta senza autorizzazione è nulla.</p>	<p>Beni mobili di proprietà di enti pubblici Art. 22 (art. 27 LBC) ¹L'ente pubblico alienante deve presentare per iscritto all'UBC la richiesta di vendita, indicando la modalità della cessione e il nome dell'acquirente. ²L'autorizzazione di vendita può essere abbinata a condizioni e oneri volti ad assicurare la conservazione del bene, la sua valorizzazione o il suo mantenimento entro i confini cantonali. ³L'UBC rilascia l'autorizzazione di vendita.</p>
<p>Cambiamenti di ubicazioni di beni mobili a) nel Cantone Art. 28 ¹Ogni cambiamento di ubicazione del bene protetto entro i confini cantonali è preventivamente notificato in forma scritta al Consiglio di Stato. ²Le istituzioni culturali riconosciute sono esonerate da quest'obbligo.</p>	<p>Cambiamenti di ubicazione di beni mobili Art. 23 (art. 28 e 29 LBC) ¹Il proprietario di un bene protetto è tenuto a notificarne immediatamente e per iscritto all'UBC il cambiamento di ubicazione entro i confini cantonali. ²Il proprietario di un bene protetto deve presentare la domanda scritta di esportazione fuori dal Cantone all'UBC, il quale rilascia l'autorizzazione.</p>

<p>b) fuori Cantone Art. 29 ¹L'esportazione di un bene protetto fuori dal Cantone è soggetta all'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato. ²L'autorizzazione all'esportazione temporanea può essere negata quando non siano presentate sufficienti garanzie che l'oggetto ritorni integro nel Cantone. ³Le istituzioni culturali riconosciute sono autorizzate all'esportazione temporanea.</p>	
<p style="text-align: center;">Capitolo III Acquisto di beni culturali da parte di enti pubblici</p> <p>Compravendita Art. 30 Il Cantone ed il Comune hanno la facoltà di acquistare beni culturali protetti o degni di protezione.</p>	
<p>Diritto di prelazione su beni mobili protetti Art 31 ¹Il Cantone ed il Comune hanno il diritto di prelazione su ogni bene culturale mobile protetto. ²Il diritto è cedibile ad altri enti pubblici o ad istituzioni culturali riconosciute. ³Il termine per esercitare il diritto di prelazione è di tre mesi a decorrere dalla notifica della vendita di cui all'art. 26, ma scade al più tardi dopo due anni dalla vendita.</p>	<p style="text-align: center;">Capitolo IV Acquisto di beni culturali da parte di enti pubblici</p> <p>Diritto di prelazione su beni mobili protetti Art. 24 (art. 31 LBC) ¹Con la notifica dell'alienazione decorre il termine per l'esercizio del diritto di prelazione sul bene mobile protetto da parte del Comune e del Cantone. Il venditore deve comunicare immediatamente all'UBC il prezzo e la modalità della vendita e presentare i giustificativi. ²Il Consiglio di Stato esercita il diritto di prelazione su proposta dell'UBC. ³Su richiesta dell'UBC il Comune deve determinarsi sull'eventuale esercizio del suo diritto di prelazione; in caso di rinuncia all'esercizio del diritto sia da parte del Cantone che del Comune, l'UBC informa gli enti pubblici e le istituzioni cantonali riconosciute interessate all'acquisto.</p>
<p>Espropriazione di beni immobili protetti Art. 32 ¹Il Comune ed il Cantone hanno il diritto di espropriare immobili protetti di eccezionale importanza culturale per la collettività al fine di garantirne la protezione o per destinarli a scopi d'interesse pubblico. ²Essi possono inoltre ricorrere all'espropriazione di fondi sia per assicurare l'utilizzazione ordinata del territorio adiacente ad un bene immobile protetto, sia per garantire la costruzione di rifugi destinati alla protezione di beni culturali in caso di conflitto armato. ³Il diritto di espropriazione del Comune è prioritario rispetto a quello del Cantone. ⁴La procedura è regolata dalla legge di espropriazione dell'8 marzo 1971.</p>	
<p>Deposito legale degli stampati Art. 33 ¹Di ogni stampato destinato al pubblico prodotto da tipografia, editore o autore con sede o domicilio nel Cantone, devono essere consegnati agli istituti cantonali competenti due esemplari gratuiti, riservato tuttavia il diritto ad un indennizzo se il costo delle copie supera l'importo stabilito dal</p>	<p>Deposito legale a) di stampati Art. 25 (art. 33 LBC) ¹L'istituto competente per il deposito degli stampati è l'Archivio di Stato. b) di riproduzioni di immagini e suoni ²L'obbligo del deposito si estende alla grafica d'arte, alla riproduzione di immagini o suoni su nastro</p>

<p>regolamento. ²L'obbligo incombe, in ordine di priorità decrescente, al tipografo, all'editore e all'autore. ³Il regolamento definisce l'ampiezza dell'obbligo, con facoltà di estenderlo alle riproduzioni di immagini e suoni.</p>	<p>magnetico o su altro supporto. ³Non sussiste obbligo del deposito di un secondo esemplare quando si tratti di opere a tiratura complessiva inferiore a cinquanta esemplari. ⁴Per il deposito di opere il cui costo di produzione supera fr. 250.- è dovuto un indennizzo pari all'eccedenza di costo.</p>
<p style="text-align: center;">Capitolo IV Disposizioni sugli scavi e i beni archeologici</p> <p>Principi Art. 34 ¹Il Cantone ha la responsabilità e la competenza esclusiva sugli scavi archeologici. ²E' vietato a terzi eseguire scavi archeologici, riservato l'art. 36. ³Con scavi archeologici si intendono prospezioni, scavi preventivi e d'emergenza, scavi scientifici ordinari, sondaggi e ricerche con apparecchi di rilevamento.</p>	<p style="text-align: center;">Capitolo V Disposizioni sugli scavi e i beni archeologici</p> <p>Scavi archeologici Art. 26 (art. 34 cpv. 3, 35 LBC) ¹Con scavo archeologico si intendono in particolare: prospezioni, sondaggi manuali e meccanici, ricerche con apparecchi di rilevamento, scavi preventivi, scavi di emergenza, scavi scientifici ordinari, ricerche su edifici. ²La decisione e l'esecuzione di scavi archeologici preventivi o d'emergenza competono all'UBC.</p>
<p>Scavi preventivi e d'emergenza Art. 35 Il Cantone ha il diritto di eseguire scavi preventivi e d'emergenza quando vi è motivo di supporre che beni archeologici siano presenti nel sottosuolo e possano essere danneggiati o distrutti a seguito di lavori o per altre circostanze.</p>	
<p>Concessione di scavo a) requisiti Art. 36 ¹Se importanti interessi archeologici lo esigono, il Cantone può accordare a terzi concessioni per tempo limitato ed in sito delimitato. ²La concessione presuppone che: a) il richiedente abbia i titoli e le capacità professionali; b) il richiedente sia in grado di garantire il finanziamento dei lavori per tutta la durata della concessione, nonché la conservazione dei reperti mobili e immobili portati alla luce; c) il programma di scavo sia stato approvato. ³La domanda di concessione deve essere motivata e corredata dai documenti comprovanti l'adempimento dei presupposti di cui al cpv. 2.</p>	<p>Concessione di scavo Art. 27 (art. 36 e 37 LBC) ¹La domanda scritta e motivata di concessione di scavo deve essere presentata all'UBC corredata dai seguenti documenti: a) comprovata motivazione scientifica; b) titoli di studio e attestati di capacità professionale del richiedente; c) piano di finanziamento dettagliato e garanzie di finanziamento; d) programma di scavo che contempli le modalità e il finanziamento di ripristino dell'area interessata dallo scavo e della conservazione degli eventuali beni archeologici portati alla luce; e) l'accordo scritto dal proprietario del fondo; il richiedente informa parimenti il Municipio e i vicini coinvolti del programma di scavo. ²Il Consiglio di Stato rilascia la concessione di scavo e ne stabilisce le condizioni su proposta dell'UBC. ³L'UBC, che ha diritto d'accesso al cantiere, esercita la sorveglianza.</p>
<p>b) competenze Art. 37 ¹Il Consiglio di Stato è competente a rilasciare concessioni di scavo e a stabilirne le condizioni. ²Esso esercita la sorveglianza e il diritto di accesso al cantiere. ³Al Cantone spetta la proprietà sulla documentazione di scavo, nonché la facoltà di pubblicare i relativi risultati.</p>	

<p>Proprietà dei beni archeologici, accesso e occupazione dei terreni</p> <p>Art. 38 ¹ I beni archeologici costituenti beni mobili scoperti per caso o a seguito di ricerca sono di proprietà del Cantone.</p> <p>² Il proprietario del fondo e quelli dei terreni adiacenti sono tenuti a tollerare l'accesso e l'occupazione temporanea del terreno, in quanto sia necessario e fino alla conclusione dello scavo archeologico.</p>	<p>Proprietà dei beni archeologici, accesso e occupazione dei terreni</p> <p>Art. 28 (art. 38 LBC) ¹ I beni archeologici costituenti beni immobili appartengono al proprietario del fondo nel quale sono stati ritrovati, salvo il caso in cui debbano essere rimossi per la loro protezione.</p> <p>² L'UBC decide sull'eventuale trasferimento.</p>
<p>Equo compenso e indennità</p> <p>Art. 39 ¹ Il diritto al compenso spettante allo scopritore ed al proprietario del fondo è regolato dall'articolo 724 cpv. 3 del Codice civile svizzero.</p> <p>² I danni materiali causati dallo scavo al proprietario del fondo e a quelli dei terreni adiacenti devono essere risarciti. Gli altri danni devono essere indennizzati, se si verificano gli estremi dell'espropriazione materiale o se l'eventualità dello scavo non era prevedibile.</p> <p>³ In difetto di accordo, l'equo compenso e l'indennità sono stabiliti dal Tribunale di espropriazione, secondo le modalità del titolo IV della legge di espropriazione.</p>	<p>Equo compenso e indennità</p> <p>Art. 29 (art. 39 LBC) In caso di accordo, l'equo compenso e l'indennità per risarcimento danni sono stabiliti:</p> <p>a) dalla DSTM fra fr. 100'000.- e fr. 500'000.-;</p> <p>b) dalla SST fino a fr. 100'000.-.</p>
<p>Protezione dei beni archeologici</p> <p>Art. 39a ¹ La protezione dei beni archeologici immobili avviene secondo la categoria d'interesse cantonale (art. 3 cpv. 2 lett. a; 20 lett. a).</p> <p>² Nelle aree in cui si presume la presenza di beni archeologici immobili o mobili sono delimitati perimetri d'interesse archeologico, secondo la procedura dell'art. 21a.</p> <p>³ Entro i perimetri d'interesse archeologico ogni intervento suscettibile di modificare lo stato dei fondi deve essere notificato al Consiglio di Stato</p>	<p>Perimetri d'interesse archeologico</p> <p>Art. 29a (art. 39a LBC) ¹ I perimetri d'interesse archeologico sono delimitati tenuto conto delle informazioni note sui beni archeologici.</p> <p>² Ogni intervento all'interno dei perimetri d'interesse archeologico, comprese le prospezioni e le indagini geologiche, suscettibile di modificare lo stato dei fondi deve essere notificato all'UBC almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori; esso decide sui provvedimenti del caso, informando l'istante e il Municipio.</p>
<p style="text-align: center;">Capitolo V</p> <p style="text-align: center;">Protezione in caso di conflitto armato o di catastrofe</p> <p>Obbligo dei proprietari e possessori</p> <p>Art. 40 Il proprietario ed il possessore di beni culturali ai sensi della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza del 20 giugno 2014 (LPBC) hanno l'obbligo di prendere e consentire le misure di protezione previste dalle disposizioni federali.</p>	
<p>Compiti del Cantone</p> <p>Art. 41 Nell'ambito della protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe, il Consiglio di Stato:</p> <p>a) designa il Dipartimento competente a prendere i provvedimenti stabiliti dalla legge e dall'ordinanza federali;</p> <p>b) fa allestire l'inventario dei beni culturali da proteggere;</p> <p>c) fa preparare i rifugi per i beni culturali di</p>	<p style="text-align: center;">Capitolo VI</p> <p style="text-align: center;">Protezione in caso di conflitto armato o di catastrofe</p> <p>Competenze e organizzazione</p> <p>Art. 30 (art. 41 LBC) ¹ La competenza ad adottare provvedimenti è del Dipartimento delle istituzioni, il quale si avvale della consulenza dell'UBC.</p> <p>² La Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP), in collaborazione con l'UBC,</p>

<p>proprietà o affidati allo Stato e finanzia la costruzione dei rifugi per altri beni culturali inventariati;</p> <p>d) sussidia le misure di protezione intraprese dai comuni e dai privati nelle stesse percentuali stabilite dalla legge federale;</p> <p>e) preavvisa le domande di sussidio destinate alla Confederazione;</p> <p>f) fa organizzare nel contesto della protezione civile ed in collaborazione con i comuni, la protezione dei beni culturali e vigila sulla formazione del personale adibito a tale compito;</p> <p>g) fa registrare su microfilm o altro supporto la documentazione di sicurezza inerente i beni inventariati.</p>	<p>promuove l'attività di protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe; essa collabora con i proprietari dei beni culturali protetti, con gli enti pubblici locali e in particolare con le Regioni (consorzi di comuni) di Protezione civile.</p> <p>³Al fine di facilitare la collaborazione tra i servizi e gli enti impegnati in questo settore, il Dipartimento competente nomina un apposito gruppo di lavoro.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IV Disposizioni organizzative</p> <p style="text-align: center;">Capitolo I Censimento e inventario</p> <p>Censimento Art. 42 ¹Il censimento raccoglie le informazioni disponibili relative ai beni culturali mobili e immobili esistenti sul territorio cantonale. ²Esso è allestito dal Consiglio di Stato ed è costantemente aggiornato. ³L'accesso al censimento presuppone un interesse degno di protezione.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV Disposizioni organizzative</p> <p style="text-align: center;">Capitolo I Censimento e inventario</p> <p>Censimento Art. 31 (art. 42 LBC) ¹Il censimento è allestito e aggiornato dall'UBC, in collaborazione con gli altri servizi cantonali e con i comuni. ²Il censimento non conferisce garanzia di esaustività. ³L'UBC trasmette ai Municipi i dati del censimento.</p>
<p>Inventario a) principio Art. 43 ¹L'inventario raccoglie le informazioni relative ai beni culturali protetti. ²Esso è allestito dal Consiglio di Stato ed è costantemente aggiornato.</p>	<p>Inventario a) principio Art. 32 (art. 43 LBC) L'inventario è allestito e aggiornato dall'UBC.</p>
<p>b) contenuto Art. 43a ¹L'inventario comprende una scheda informativa per ogni bene culturale; il regolamento ne precisa il contenuto. ²Esso è suddiviso nelle seguenti categorie:</p> <p>a) immobili d'interesse cantonale; b) immobili d'interesse locale; c) mobili; d) perimetri d'interesse archeologico.</p>	<p>b) contenuto Art. 33 (art. 43a LBC) ¹Le schede informative per i beni immobili d'interesse cantonale e per quelli d'interesse locale protetti giusta l'art. 48a lett. b LBC contengono almeno:</p> <p>a) la denominazione del bene; b) l'ubicazione; c) la proprietà; d) la descrizione, il motivo e l'estensione della protezione; e) l'eventuale perimetro di rispetto (rappresentazione grafica); f) le eventuali disposizioni particolari da osservare per gli interventi sul bene protetto o nel perimetro di rispetto; g) l'eventuale necessità di protezione in caso di conflitto armato o di catastrofe.</p> <p>²Le schede informative per gli altri beni immobili d'interesse locale contengono almeno le informazioni di cui al cpv. 1 lett. a), b), c), d) e g). ³Le schede informative per i beni mobili contengono almeno le informazioni di cui al cpv. 1 lett. a), b), c) d) e g). ⁴Le schede informative per i perimetri d'interesse</p>

	archeologico contengono la denominazione e la rappresentazione grafica del perimetro.
<p>c) effetti e pubblicità Art. 43b ¹Il contenuto dell'inventario è vincolante per ognuno, fatta eccezione per i beni immobili d'interesse locale protetti mediante piano regolatore (art. 20 lett. b), riportati nell'inventario a titolo informativo. ²L'inventario è pubblico, fatta eccezione per le informazioni relative ai beni mobili e alla proprietà degli immobili, per il cui accesso è necessario un interesse degno di protezione.</p>	
<p style="text-align: center;">Capitolo II Competenze e organizzazione</p> <p>Consiglio di Stato Art. 44 ¹Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sulla protezione dei beni culturali. ²Esso stabilisce le modalità della collaborazione fra i diversi servizi dipartimentali cui compete la protezione dei beni culturali.</p>	<p style="text-align: center;">Capitolo II Competenze e organizzazione</p> <p>In generale Art. 34 (art. 44 e 47 LBC) La protezione dei beni culturali spetta: a) ai servizi e organismi del Cantone; b) ai Municipi; c) alle istituzioni culturali riconosciute.</p>
<p>Commissione dei beni culturali Art. 45 ¹La Commissione dei beni culturali è composta di un presidente, un vice-presidente e da cinque a nove altri membri nominati dal Consiglio di Stato. ²Nella Commissione sono equamente rappresentati i settori interessati alla protezione dei beni culturali. ³La Commissione formula i suoi preavvisi nei casi previsti dalla legge o quando ne sia richiesta dal Consiglio di Stato. Essa può inoltre proporre al Dipartimento i provvedimenti da adottare per migliorare la protezione e la valorizzazione di beni culturali.</p>	<p>Servizi e organismi con compiti di tutela Art. 35 I servizi e organismi del Cantone con compiti di tutela sono: - la Commissione dei beni culturali - l'Ufficio dei beni culturali - l'Archivio di Stato (ASTi) - il Museo d'arte della Svizzera italiana (MASI) e la Pinacoteca Züst (PZ) - il Centro di dialettologia e di etnografia (CDE) - la Sezione della logistica (di seguito SL) - la Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP)</p>
<p>Municipi Art. 46 I Municipi, oltre alle competenze stabilite dalla legge e dal regolamento, esercitano la vigilanza sui beni culturali protetti o degni di protezione presenti entro i confini della giurisdizione comunale e segnalano al Consiglio di Stato qualunque fatto o situazione suscettibile di compromettere un bene culturale.</p>	<p>Collaborazione tra servizi e organismi Art. 36 ¹L'ASTi, il MASI, la PZ, il CDE, la SL, la SMPP collaborano con l'UBC, segnatamente: a) fornendo l'elenco aggiornato e la documentazione dei beni culturali di cui hanno la cura; b) proponendo il riconoscimento di istituzioni culturali ai sensi dell'art. 4 LBC; c) proponendo misure provvisoriai ai sensi dell'art. 17 LBC; d) autorizzando il prestito di beni culturali di loro competenza per esposizioni temporanee; e) nel caso della SMPP, trasmettendo alle regioni di Protezione civile le direttive sull'applicazione della LBC. ²Gli altri servizi e organismi del Cantone sono tenuti a collaborare con l'UBC nella protezione dei beni culturali, segnalando tempestivamente ogni intervento suscettibile di modificarne la sostanza. ³Per favorire il coordinamento tra gli organi e i servizi cantonali, è istituito un gruppo di lavoro; esso si compone di un delegato ciascuno del Dipartimento del territorio, Dipartimento delle finanze e dell'economia, Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport, Dipartimento delle istituzioni, presieduto dal</p>

	capo della SST.
	<p>Commissione dei beni culturali</p> <p>Art. 37 (art. 45 LBC) ¹Le deliberazioni della Commissione sono valide se è presente almeno la metà dei membri.</p> <p>²Le votazioni avvengono per alzata di mano; in caso di parità, decide il voto del presidente, o, in sua assenza, del vicepresidente.</p> <p>³La segreteria è attribuita all'UBC.</p>
<p>Istituzioni culturali riconosciute</p> <p>Art. 47 Le istituzioni culturali riconosciute collaborano con Cantone e comuni alla protezione dei beni culturali.</p>	<p>Ufficio beni culturali</p> <p>Art. 38 ¹L'applicazione della legge spetta all'Ufficio dei beni culturali, il quale esercita tutte le competenze che la legge o il regolamento non attribuiscono ad altre autorità.</p> <p>²L'UBC può consultare la CBC quando lo ritenga necessario.</p>
<p>Consulenti</p> <p>Art. 47a Nei casi stabiliti dalla legge e dal regolamento, i Comuni e i privati si avvalgono di consulenti che dispongono delle qualifiche stabilite dal Consiglio di Stato.</p>	<p>Consulenti</p> <p>Art. 39 (art. 47a LBC) ¹Sono consulenti incaricati dal Comune di identificare i beni culturali degni di protezione locale di cui l'art. 16 persone che hanno terminato un percorso formativo accademico o equivalente in storia dell'arte, storia, archeologia, architettura, geografia e etnografia e che possono dimostrare:</p> <p>a) di possedere una buona conoscenza del territorio e del patrimonio storico edilizio e</p> <p>b) di disporre degli strumenti conoscitivi, metodologici e critici per analizzare il patrimonio.</p> <p>²Sono consulenti autorizzati a elaborare i progetti d'intervento di cui l'art. 19a, coloro che possono dimostrare:</p> <p>a) di aver concluso con successo un percorso formativo accademico o equivalente relativo alla tutela, al restauro, alla conservazione e al riuso dei beni culturali oppure</p> <p>b) di possedere una pluriennale esperienza nella tutela, restauro, alla conservazione e al riuso dei beni culturali, attestata da un elenco dei lavori svolti.</p> <p>³Riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, coloro che provengono da Stati esteri sono considerati consulenti, alle condizioni elencate al cpv. 1 e 2, subordinatamente alla garanzia della reciprocità.</p> <p>⁴L'UBC decide in merito al riconoscimento della qualifica di consulente.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO V</p> <p style="text-align: center;">Inosservanza della legge e rimedi giuridici</p> <p>Obbligo di ripristino</p> <p>Art. 47b ¹Il Consiglio di Stato può imporre al proprietario il ripristino di un bene culturale protetto danneggiato o alterato, se la sostanza monumentale superstita lo consente.</p> <p>²La medesima misura può essere adottata per beni culturali degni di protezione per i quali la procedura di istituzione della protezione è stata</p>	<p>Elenco dei consulenti</p> <p>Art. 40 (art. 47a LBC) ¹L'UBC allestisce e tiene aggiornato l'elenco dei consulenti.</p> <p>²L'elenco indica nome, cognome, anno di nascita, titolo di studio, specializzazione, domicilio ed indirizzo professionale del consulente.</p> <p>³Esso ha valenza informativa.</p>

<p>avviata o lo sarà nel termine di sei mesi.</p> <p>Esecuzione coatta Art. 48 ¹Se il proprietario di un bene culturale protetto, benché invitato a farlo, non adempie ad un obbligo imposto da questa legge, il Consiglio di Stato, o il Municipio per i beni d'interesse locale, ordinano l'esecuzione a spese del proprietario delle misure appropriate da parte di un servizio cantonale o di terzi. ²La rifusione delle spese anticipate dal Cantone o dal Comune è garantita, ove trattasi di bene immobile, da ipoteca legale ai sensi dell'art. 836 del Codice civile svizzero, iscrivibile a Registro fondiario.</p>	
<p>Intervento sostitutivo Art. 48a In caso di inadempienza delle autorità comunali, il Consiglio di Stato può:</p> <p>a) adottare misure provvisoriale per beni culturali protetti o degni di protezione d'interesse locale;</p> <p>b) istituire la protezione per beni immobili d'interesse locale mediante iscrizione nell'inventario dei beni culturali (art. 43).</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO V</p> <p style="text-align: center;">Intervento sostitutivo, norme transitorie e finali</p> <p>Intervento sostitutivo a) misure provvisoriale Art. 41 (art. 48a lett. a LBC)) ¹In caso di inadempienza delle autorità comunali, il Dipartimento del territorio può adottare immediatamente misure provvisoriale. ²Sono considerati inadempienti le autorità comunali che omettono di far fronte compiutamente ai compiti imposti dalla Legge, segnatamente di proteggere beni culturali locali chiaramente identificati come tali.</p>
	<p>b) istituzione della protezione Art. 42 (art. 48a lett. b LBC) ¹Sono considerate inadempienti le autorità comunali che omettono di far fronte compiutamente ai compiti imposti dalla legge, segnatamente di proteggere beni culturali d'interesse locale chiaramente identificabili come tali. ²Il Consiglio di Stato diffida il Comune, avvertendo che in caso d'ulteriore inadempienza attuerà un intervento sostitutivo. ³Il Dipartimento del territorio incarica un consulente di svolgere quanto indicato all'art. 16. ⁴Il Dipartimento del territorio elabora la proposta di protezione e consulta il Comune e i proprietari toccati. ⁵Se il Comune non provvede direttamente, il Consiglio di Stato decide l'iscrizione nell'inventario e procede alla pubblicazione giusta l'art. 21a cpv. 2 LBC. ⁶Il Comune mantiene la facoltà di proteggere giusta l'art. 20 lett. b LBC ulteriori beni culturali non protetti mediante intervento sostitutivo dal Consiglio di Stato.</p>
<p>Disposizioni penali Art. 49 ¹Chiunque intenzionalmente o per negligenza:</p> <p>a) contravviene all'obbligo di segnalare immediatamente la scoperta di un bene culturale (art. 15 cpv. 1);</p> <p>b) omette di sospendere immediatamente i lavori di scavo o di costruzione che hanno consentito la scoperta di un bene culturale (art. 15 cpv. 2);</p> <p>c) contravviene a una misura provvisoriale;</p> <p>d) altera o danneggia un bene culturale protetto;</p> <p>e) modifica o esporta senza autorizzazione un</p>	<p>Disposizioni penali e confisca Art. 43 (art. 49, 50 LBC) La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità è competente per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni di cui all'art. 49 LBC; essa decide inoltre la confisca giusta l'art. 50 LBC.</p>

<p>bene culturale protetto;</p> <p>f) omette di notificare l'alienazione di un bene protetto (art. 26);</p> <p>g) vende senza autorizzazione un bene mobile protetto appartenente ad un ente pubblico;</p> <p>h) esegue scavi archeologici senza concessione, è punibile con la multa fino a 100'000 franchi, ² Il tentativo e la complicità sono punibili.</p> <p>³Se il reato provoca la perdita di un bene culturale protetto o un danno irreparabile al medesimo, l'autore è punibile con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria fino a 360 aliquote giornaliere ai sensi degli art. 34-46 del Codice penale svizzero.</p> <p>⁴Le contravvenzioni alla presente legge sono perseguite dal Consiglio di Stato. È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.</p> <p>⁵I delitti alla presente legge son perseguiti dall'Autorità giudiziaria. È applicabile per analogia il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007; per la prescrizione è applicabile per analogia il Codice penale svizzero.</p> <p>⁶Ai reati secondo la presente legge sono applicabili per analogia gli art. 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA).</p>	
<p>Confisca Art. 50 Oggetti e beni costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile in base all'art. 49 sono soggetti a confisca, in analogia alle disposizioni dell'art. 69 del Codice penale svizzero.</p>	
<p>Ricorsi Art. 51 ¹Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato. ²Contro tutte le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. ³Contro le decisioni prese nell'ambito delle procedure di pianificazione valgono i rimedi e la legittimazione previsti dalla LST.</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO VI Norme transitorie e finali</p> <p>Procedure in corso Art. 52 Le procedure di protezione per beni immobili d'interesse cantonale in corso prima dell'entrata in vigore della <u>revisione legislativa del</u> ..., per le quali è già intervenuta la pubblicazione ai sensi dell'art. 27 LST, sono concluse in applicazione del diritto anteriore.</p>	
<p>Comuni Art. 53 Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni sono tenuti a disporre e a completare la protezione dei beni culturali immobili d'interesse locale.</p>	

<p>Protezione dei beni culturali Art. 54 ¹Le protezioni dei beni culturali immobili d'interesse cantonale, i loro perimetri di rispetto e i perimetri d'interesse archeologico istituiti mediante il piano regolatore o il piano d'utilizzazione cantonale in base al previgente art. 20 LBC sono riportati nell'inventario senza formalità. ²Le protezioni dei beni culturali, le zone di protezione e le zone archeologiche istituite con decreti esecutivi del Consiglio di Stato, in applicazione della previgente legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici, permangono in vigore e sono riportate nell'inventario senza formalità; in caso di modifica del contenuto della protezione o del perimetro di rispetto si applica la procedura di cui all'art. 21a.</p>	<p>Protezione dei beni culturali Art. 44 (art. 54 LBC) L'UBC riporta nell'inventario le protezioni dei beni culturali immobili d'interesse cantonale in applicazione dell'art. 54 LBC.</p>
<p>Entrata in vigore Art. 55 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge, unitamente al suo allegato di modifica, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.</p>	<p>Entrata in vigore Art. 45 (art. 55 LBC) Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.</p>
<p>Allegato Modifica e abrogazione di altre leggi</p> <p>1. La legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 è così modificata:</p> <p>art. 6 cpv. 3 ³Della pubblicazione è dato avviso negli albi comunali e ai proprietari confinanti; per le costruzioni fuori della zona edificabile e per gli interventi su beni culturali inseriti nell'inventario giusta l'art. 43 LBC è pure dato avviso nel Foglio ufficiale.</p> <p>2. La legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST) è così modificata:</p> <p>art. 69 cpv. 2 ²Può essere autorizzato il cambiamento totale di destinazione di costruzioni degne di protezione, la cui conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo, se per le stesse è stata istituita una apposita protezione secondo la legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (art. 24d cpv. 2 LPT).</p> <p>3. La legge concernente la conservazione dei musei storici e archeologici del 28 febbraio 1944 è abrogata.</p>	<p>Allegato: Modifica e abrogazione di altri regolamenti</p> <p>L'art. 6 cifra 5 del regolamento d'applicazione della Legge edilizia (RLE) del 9 dicembre 1992 è così modificato:</p> <p>5. la demolizione parziale o totale di edifici, ad eccezione di quelli censiti giusta l'art. 42 LBC.</p>

4.4 Commento ai singoli articoli

Di seguito presenteremo nel dettaglio le modifiche essenziali dei singoli articoli, unitamente alle motivazioni che stanno alla base delle scelte fatte nell'ambito di questa revisione di legge. Per i principi generali che reggono i singoli articoli, si rimanda in ogni caso ai commenti per contenuti nel Messaggio n. 4387 del 14 marzo 1995.

Articolo 6

L'aggiornamento dell'articolo è volto a una maggiore esaustività e congruenza con le concezioni che reggono la buona politica di protezione e valorizzazione dei beni culturali. Sono inseriti i concetti guida relativi al pensiero e alle attività sul patrimonio culturale: l'atto conoscitivo è essenziale per identificare e proteggere il bene culturale, per conservarlo correttamente secondo criteri scientifici e oggettivi, per valorizzarlo nei giusti modi.

Articolo 8

L'articolo riguarda i sussidi per la conservazione e il restauro dei beni culturali cantonali. È confermata l'erogazione del contributo del Cantone: viene inoltre ribadito il tetto massimo del 50% della spesa riconosciuta, vale a dire la spesa indispensabile all'adempimento razionale del compito di conservazione e restauro.

La legge vigente prevede che i Comuni partecipino alle spese per il sussidio dei beni culturali cantonali in misura proporzionata alle loro capacità finanziarie e salvo che non vi provvedano altri enti locali. Tenuto conto delle osservazioni dei Comuni in fase di consultazione, si è ritenuto opportuno attribuire l'obbligo di partecipare ai costi di restauro all'ente pubblico che decide il vincolo di tutela: nel caso dei beni culturali cantonali, tale onere è assunto dal Cantone mentre la partecipazione del Comune, limitata a un massimo del 25%, è facoltativa.

Articolo 8a

La LBC attualmente non prevede l'obbligo per i Comuni di erogare contributi finanziari ai proprietari di beni culturali protetti d'interesse locale, mentre il Cantone partecipa alle spese di conservazione di questi beni unicamente in casi eccezionali quando gli sforzi del proprietario e della collettività locale non siano sufficienti a salvaguardare l'opera. Si tratta di una lacuna della legge: a fronte degli stessi oneri (vincolo di tutela), si genera una discriminazione tra i proprietari di beni cantonali (che ottengono dei benefici in termini di aiuti finanziari) e quelli dei beni locali (che non li ottengono).

In perfetta simmetria con quanto stabilito per il Cantone, il nuovo articolo prevede che gli interventi sui beni culturali locali siano sussidiati dal Comune con un contributo sino a un massimo del 50% della spesa computabile, mentre il Cantone può partecipare con un contributo sino a un massimo del 25%.

La norma precisa poi che l'eventuale ottenimento del sussidio dipende ancora da altri fattori, quali (ad esempio) la situazione economica del proprietario, la possibilità di finanziamento con altri mezzi e i vantaggi conseguiti dal proprietario a seguito dei lavori.

Si rimanda ai capitoli 4.2.4 e 6 per un inquadramento del tema relativo agli aspetti finanziari legati all'applicazione della LBC.

Articolo 9

Nell'articolo di legge si precisa che il contributo pubblico viene anche stanziato in funzione della necessità dell'intervento, tenuto conto del reale bisogno e della sua urgenza. Questa puntualizzazione è utile per evitare restauri superflui e ripetuti: pure i beni culturali possono essere oggetto di una sorta di accanimento terapeutico, talvolta a discapito del mantenimento della sostanza monumentale.

Articolo 10

Dal momento che i contributi finanziari sono ora stanziati sia dal Cantone sia dal Comune la formulazione della norma è stata resa impersonale.

Articolo 11

È stata apportata una modifica formale e tolta la ridondanza esistente tra il cpv. 1 e il cpv. 2 (principio della conformità alle prescrizioni delle autorità preposte alla conservazione del bene culturale). Inoltre anche in questo caso la formulazione della norma è stata resa impersonale perché la restituzione dei contributi può essere chiesta sia dal Cantone che dal Comune.

Articolo 12

Viene inserito nell'articolo l'obbligo di menzionare a registro fondiario l'ottenimento del contributo finanziario alla conservazione erogato dal Cantone e/o dal Comune. È infatti importante che proprietari ed eventuali acquirenti di beni culturali protetti siano a conoscenza dei sussidi stanziati dalle autorità competenti.

Articolo 14

È stato apportato un adeguamento linguistico.

Articolo 15

La scoperta di un bene culturale deve essere immediatamente comunicata al Municipio o al Consiglio di Stato. L'articolo interessa tutti i beni culturali, nella definizione più ampia del termine sancita dall'art. 2 LBC e non solo quelli degni di protezione (art. 3 del regolamento). Chi scopre o riconosce un bene non ha infatti in molti casi gli strumenti necessari per valutare se esso possa eventualmente essere protetto ai sensi della LBC.

Al cpv. 2 specifica che la scoperta può avvenire non solo durante lavori di costruzione ma anche di scavo – in particolare per quanto attiene ai beni archeologici – e che i lavori devono essere immediatamente sospesi e possono essere ripresi solo con l'autorizzazione del Consiglio di Stato.

Articolo 16

Nell'articolo è stato introdotto il principio per cui ogni detentore di un bene culturale protetto o degno di protezione è tenuto a tollerare l'esame a scopo di studio da parte di terzi; questa norma completa il diritto d'ispezione di cui beneficiano le autorità competenti, colmando una lacuna che, nella prassi, ha impedito in taluni casi lo svolgimento di esaustivi studi scientifici.

Articolo 17

L'articolo è modificato per quanto attiene alla competenza a ordinare misure provvisoriale, che è ora attribuita al Consiglio di Stato per i beni culturali cantonali protetti e degni di protezione cantonale e al Municipio per i beni protetti o degni di protezione d'interesse locale. L'esecutivo comunale può così adottare provvedimenti cautelari anche nel caso di beni d'interesse locale non ancora tutelati, ma comunque meritevoli di protezione, a maggior ragione poiché la decisione d'istituire poi formalmente la protezione compete agli organi comunali.

L'art. 17 cpv. 3 lett. a precisa che è possibile ordinare la sospensione di domande di costruzione in contrasto con una protezione allo studio o in divenire (a seguito dell'avvio della procedura di istituzione della tutela); ciò costituisce la misura cautelare che sostituisce quelle della LST, finora impiegate e ora non più applicabili (cfr. sopra, 4.2.5).

Giusta il cpv. 3 lett. d), è possibile ordinare, oltre ai già previsti lavori di consolidamento (ad esempio interventi di messa in sicurezza in caso di cedimenti strutturali) e di manutenzione (ad esempio in caso di infiltrazioni d'acqua da un tetto), anche lavori di conservazione, quando ad esempio le menzionate opere non sono da sole sufficienti a garantire l'integrità del bene culturale ed è necessario un intervento più incisivo (interventi urgenti di restauro strutturale).

Articolo 18

La modifica concerne la durata della misura provvisoria. L'esperienza ha dimostrato che per promuovere l'istituzione di una misura di protezione tramite una variante di piano regolatore il periodo di 6 mesi previsto dalla legislazione attuale è del tutto insufficiente e non solamente per ragioni meramente amministrative, ma anche per poter svolgere le necessarie indagini e accertamenti sul bene culturale a rischio. Ispirandosi alla situazione già prevista dalla LST, che ha ripreso i criteri della LALPT per il blocco edilizio e la decisione sospensiva (artt. 62 e 63 LST) si ritiene che la misura provvisoria possa esplicare i suoi effetti per la durata di due anni (in luogo degli attuali 6 mesi), prorogabili di ulteriori due anni; se entro questo più che congruo lasso di tempo di quattro anni l'autorità promuove la procedura di istituzione della protezione, la provvisoria può restare in vigore sino alla crescita in giudicato della protezione, ritenuto un massimo di dieci anni (che corrisponde circa alla durata di tutte le misure provvisorie secondo la LST, cumulate).

Il cpv. 3 della LBC del 1997 viene stralciato poiché l'istituzione della tutela cantonale ora avviene mediante iscrizione governativa nell'inventario dei beni culturali (art. 20).

Articolo 20

La procedura amministrativa circa la messa sotto protezione dei beni culturali immobili d'interesse cantonale è stata modificata, soprattutto per snellire e rendere più efficaci le pratiche decisionali. La formalizzazione della protezione avviene mediante iscrizione governativa nell'inventario dei beni culturali, ciò che permette di consolidarla in tempi rapidi. Si ricorda inoltre che una decisione del Consiglio di Stato può riguardare sia un singolo bene culturale mobile e immobile sia un gruppo di essi, appartenenti ad esempio a specifiche categorie tipologiche e siti sull'intero territorio cantonale; come pure insiemi complessi come gruppi di edifici (ad esempio la Piazza Grande di Locarno).

Per quanto attiene ai beni culturali locali la modalità d'istituzione della protezione rimane invece invariata: avviene mediante l'adozione dei piani regolatori comunali. È una decisione che tiene conto anche delle esperienze compiute in questo settore dal 1997. Una protezione consapevole e attiva dei beni culturali locali presuppone un ampio e approfondito coinvolgimento della comunità locale, che è la prima responsabile della gestione del territorio di sua competenza: per questo motivo la scelta dei beni degni di essere conservati e protetti è affidata a una procedura pianificatoria (il piano regolatore) che per legge implica l'informazione e la partecipazione democratica della popolazione.

Articolo 21

Attraverso alcune modifiche formali, si conferma la prassi vigente, specificando che la decisione del Consiglio di Stato di proteggere i beni culturali mobili non appartenenti a istituzioni culturali riconosciute corrisponde all'iscrizione nell'inventario dei beni culturali (art. 43).

Articolo 21a

Il nuovo articolo riguarda la procedura amministrativa d'istituzione della protezione dei beni immobili d'interesse cantonale, che non avviene più nell'ambito dell'adozione dei piani regolatori comunali o dei piani di utilizzazione cantonali, bensì con decisione governativa d'iscrizione nell'inventario dei beni culturali.

Il decreto governativo costituisce una forma particolare di protezione mediante decisione individuale e concreta – relativa a uno o più oggetti (o a singole parti di essi) chiaramente individuati. Dal momento che l'inventario raccoglie le informazioni relative ai beni culturali protetti, la decisione individuale di attribuzione di un oggetto all'inventario ne comporta la protezione. Questo atto esplica effetti giuridici direttamente vincolanti per i proprietari, nel senso che agli oggetti inventariati si applicano tutti i principi e le misure che la legge dispone per i beni protetti.

Una simile procedura è semplice e rapida, pur garantendo i diritti di tutti gli interessati. Il Consiglio di Stato infatti istituisce la protezione cantonale dopo aver sentito la Commissione dei beni culturali, il Comune e il proprietario. La decisione di iscrizione – accompagnata dalla scheda d'inventario e dall'eventuale perimetro di rispetto – è pubblicata per un periodo di 30 giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso personale a ogni proprietario interessato, e sul foglio ufficiale.

Relativamente ai rimedi giuridici, è prevista la possibilità di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, cui sono legittimati il Comune, ogni cittadino attivo nel Comune e ogni altra persona che dimostri un interesse degno di protezione. Questa legittimazione, così articolata e comprensiva dell'*actio popularis* a livello comunale, riflette il quadro giuridico oggi in essere, che scaturisce dalla procedura di piano regolatore.

Articolo 21b

La modifica di legge prevede di mantenere la competenza comunale di istituzione della protezione dei beni culturali locali mediante lo strumento del piano regolatore, integrandola con precisi strumenti di metodo e controllo.

Il Municipio incarica in primo luogo un consulente – che possiede una buona conoscenza del territorio e dei suoi contenuti monumentali e dispone degli strumenti conoscitivi, metodologici e critici per analizzare il patrimonio – di elaborare un elenco dei beni culturali degni di essere protetti a livello locale. Alla luce del documento tecnico elaborato dal consulente e della propria capacità finanziaria, ritenuto che il Comune sarà chiamato per principio a stanziare contributi per la conservazione dei beni locali, il Municipio procede a una ponderazione d'interessi ed elabora una proposta di protezione, che viene sottoposta al Dipartimento del territorio (che si esprime di regola nell'esame preliminare della revisione del piano regolatore o di una variante). In seguito, il legislativo comunale decide, sulla base della documentazione elaborata dal consulente e delle decisioni del Municipio, quali immobili di interesse locale proteggere e delimita se del caso i perimetri di rispetto. Il Consiglio di Stato verifica l'adeguatezza della decisione comunale nell'ambito dell'approvazione del piano regolatore.

Contro la decisione d'istituzione della protezione sono dati i rimedi giuridici previsti dalla procedura di piano regolatore.

Articolo 21c

La norma riguarda la menzione a registro fondiario che informa sul particolare rapporto giuridico derivante dalla protezione in base a questa legge (già presente nel cpv. 4 dell'art. 20). La norma è resa generica, demandando al regolamento la definizione delle competenze procedurali, che non sono più solo del Municipio, poiché l'istituzione della

protezione cantonale non avviene più con l'adozione del piano regolatore (di competenza comunale) bensì con decisione governativa.

Articolo 22

La norma riguarda l'estensione della tutela, che se non diversamente specificato, riguarda il bene culturale nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne. Si specifica ora che sono protette sia le parti emergenti come anche quelle non emergenti, vale a dire non visibili: si pensi ad esempio alle vestigia archeologiche o alle sostruzioni conservate nel terreno, di cui si presume ragionevolmente l'esistenza ma non appariscenti al momento della decisione di protezione.

Si ricorda che la LBC prevede che un edificio può essere oggetto anche di una tutela parziale (ad esempio la facciata della casa, il campanile della chiesa, il salone affrescato all'interno di una villa ecc.), in questo caso nella scheda informativa d'inventario (art. 43a) viene specificato che la protezione è estesa solo a queste parti architettoniche o artistiche. Per chiarezza nell'articolo è stato inserito il nuovo cpv. 3: esso riguarda la procedura d'istituzione del perimetro di rispetto che corrisponde a quella dei beni culturali, vale a dire mediante decisione governativa per i perimetri cantonali (art. 21a LBC) e l'adozione dei piani regolatori comunali per quanto attiene ai perimetri per i beni culturali d'interesse locale (art. 21b LBC).

Articolo 23

Le modifiche di questo articolo sono state suggerite dalle esperienze condotte dall' Ufficio dei beni culturali, specialmente riguardo agli interventi sulle nuove tipologie di beni protetti. Si ribadisce con maggiore precisione che i beni culturali protetti devono essere conservati, vale a dire che è vietato ogni intervento suscettibile di deteriorarne o alterarne la sostanza o l'aspetto: viene cioè messo in evidenza che l'effetto principale della messa sotto protezione è la conservazione del bene culturale.

Al cpv. 2 (che ovviamente va letto di concerto con il capoverso precedente) è introdotto il principio che i beni culturali possono essere utilizzati secondo le necessità della vita contemporanea, rispettivamente che gli edifici antichi possono essere adattati a usi attuali, alla condizione, beninteso, che ne siano rispettati i caratteri storici e architettonici, nei limiti dunque della salvaguardia e della conservazione monumentale. Tale principio si rifà all'art. 5 della *Carta internazionale sulla conservazione ed il restauro dei monumenti e dei siti (Carta di Venezia del 1964)* e all'art. 11 della *Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico* conclusa a Granada il 3 ottobre 1985 (RS 0.440.4). In altre parole la protezione non preclude la possibilità d'intervenire per favorire l'utilizzazione dei beni protetti.

Articolo 24

Nella legge non vi è più una distinzione tra interventi sui beni d'interesse cantonale e locale: tutti gli interventi sui beni protetti devono essere autorizzati dal Consiglio di Stato, come anche quelli che riguardano edifici, manufatti e terreni siti all'interno dei perimetri di rispetto cantonali (art. 22 cpv. 2 LBC).

Le modifiche del territorio e dei manufatti che avvengono all'interno nei perimetri di rispetto locali sono per contro di esclusiva competenza comunale: sarà compito del Municipio dotarsi degli strumenti atti all'esame di tutti le istanze edilizie relative alla fattispecie.

La consultazione della Commissione dei beni culturali è una facoltà dell'UBC, in altre parole non vi è più l'obbligo di sottoporre alla commissione tutti i progetti di restauro e di manutenzione di beni cantonali. Ciò è giustificato dall'aumentato numero di beni cantonali e dei conseguenti interventi, che crea un sovraccarico di lavoro per l'Ufficio dei beni culturali. L'ufficio, che dispone di competenze tecniche specifiche dei funzionari, mantiene

in ogni caso la facoltà di avvalersi di un parere della commissione nei casi più significativi o problematici.

Il nuovo cpv. 2 prescrive che i progetti d'intervento sui beni protetti devono essere allestiti da operatori – denominati consulenti – provvisti di esperienza nel campo del restauro architettonico e artistico. Si tratta di architetti o ingegneri per quanto attiene agli edifici e operatori specializzati in restauri di categorie specifiche di beni culturali (affreschi, dipinti, stucchi, oggetti lignei ecc.).

Articolo 24a

La nuova norma mira a risolvere in maniera palese il conflitto normativo che si produce, ogni qual volta prescrizioni tecnico-costruttive inerenti la costruzione degli edifici (polizia del fuoco, sicurezza, efficienza energetica ecc.) richiedono interventi pregiudizievoli della sostanza monumentale di un bene; in tali evenienze, è opportuno precisare che tali norme – valide in generale per tutti gli edifici – si applicano al caso particolare dei beni culturali protetti nella misura in cui non contrastano con le esigenze di protezione della sostanza monumentale.

Articolo 25

L'articolo concerne gli interventi sui beni culturali mobili: il suo contenuto è stato ripreso dal cpv. 3 dell'art. 24.

Articolo 26

È aggiornato il rimando alla Legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002.

Articolo 27

È stralciato l'obbligo di sottoporre alla Commissione dei beni culturali la proposta di alienazione dei beni mobili appartenenti a enti pubblici. L'Ufficio dei beni culturali ha al suo interno le competenze necessarie che consentono di valutare se esistono motivi per negare l'autorizzazione preventiva di alienazione e a determinare eventuali oneri o condizioni.

Articolo 28

Ogni cambiamento di ubicazione di un bene mobile protetto entro i confini cantonali deve essere preventivamente notificato al Consiglio di Stato, in modo che esso abbia la possibilità di concedere o meno l'autorizzazione, prima che il bene sia spostato. Vi sono infatti casi in cui tale autorizzazione può essere negata a causa dello stato di conservazione del manufatto.

Articolo 29

È stralciato l'obbligo di sottoporre alla Commissione dei beni culturali la proposta di esportazione di un bene mobile protetto fuori dal Cantone. Anche in questo caso l'Ufficio dei beni culturali ha al suo interno le competenze che consentono di valutare se un bene può subire dei danni in caso di spostamento temporaneo (ad esempio per prestiti a mostre).

Articolo 32

Trattasi di modifica puramente formale: il rinvio generico alla legge cantonale di espropriazione è sostituito con la citazione precisa alla legge di espropriazione dell'8 marzo 1971.

Articolo 36

Il cpv. 2 lett. b) viene completato con l'inserimento della norma che impone che il richiedente di una concessione di scavo archeologico (progetti di ricerca condotti da università o associazioni di categoria) abbia a garantire, oltre che i costi dello scavo, anche il finanziamento della conservazione di tutti i reperti mobili e immobili portati alla luce. Questa precisazione va fatta alla luce delle difficoltà nella gestione e conservazione dei reperti di scavo. L'esperienza insegna che prima di iniziare uno scavo in cui si presume la necessità di conservare i manufatti immobili (ruderi) occorre prevedere le modalità di conservazione e di gestione successiva di ciò che viene evidenziato: il clima e l'esuberante vegetazione insubrici esigono questa valutazione preventiva. Analogo discorso valga per i reperti mobili, in particolare quelli metallici: il rinvenimento esige un'immediata presa a carico della conservazione.

Articolo 37

È stralciato l'obbligo di richiedere il preavviso della Commissione dei beni culturali in caso di concessione di scavo archeologico a terzi. L'Ufficio dei beni culturali ha al suo interno le competenze che consentono di valutare se sono adempiuti tutti i presupposti necessari al rilascio della concessione e per stabilirne le condizioni, in special modo, nei casi complessi.

Articolo 38

Viene inserita nell'articolo la definizione "beni archeologici", che riguarda sia i beni mobili, vale a dire i reperti archeologici, sia quelli immobili, quali le vestigia e i siti archeologici.

Nel cpv. 2 viene specificato che l'occupazione del terreno deve essere tollerata non solo nella fase iniziale del cantiere, ma fino a quando le indagini archeologiche sono esaurite. Si vuole in questo modo evitare che eventuali modifiche in corso d'opera del progetto edilizio non possano essere seguite dall'autorità cantonale competente, compromettendo così l'integrità del sito archeologico.

Articolo 39a

La nuova norma esplicita l'interesse cantonale su tutti i beni archeologici immobili; in altre parole, questo genere di beni culturali è sempre protetto a livello cantonale, cosicché – per legge – è esclusa l'attribuzione di beni archeologici immobili alla categoria dei beni protetti d'interesse locale.

I cpv. 2 e 3 conferiscono una base legale esplicita allo strumento dei perimetri d'interesse archeologico, oggi definiti zone d'interesse archeologico. Si tratta di aree all'interno delle quali sono presenti beni archeologici mobili o immobili o se ne presume l'esistenza. L'istituzione di questi perimetri avviene secondo la procedura all'art. 21a. Qualsiasi intervento suscettibile di modificare lo stato del fondo, compresi i movimenti di terra di una certa importanza (ad esempio impianti di vigneti, terrazzamenti, piste di cantiere, carotaggi per indagini geologiche ecc.), deve essere preliminarmente comunicato al Consiglio di Stato. I recenti e importanti ritrovamenti all'interno dei perimetri d'interesse archeologico, attestano la bontà di questo provvedimento legislativo.

Articolo 40

Si tratta di un'altra modifica formale: è aggiornato il rimando alla legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza (LPBC) del 20 giugno 2014.

Articolo 42

L'articolo riguarda il censimento, fino ad ora non disciplinato dalla legge ma solo dall'art. 31 del regolamento. Il censimento dei beni culturali è infatti lo strumento che permette di identificare, di raccogliere e di ordinare sistematicamente tutte le informazioni disponibili sui beni culturali. Essi "possono essere testimoni di qualsiasi attività umana, di eventi e di sviluppi storici, di prestazioni artistiche, di istituzioni sociali, di conquiste nel campo della tecnica" (cfr. *Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera*, emanati dalla Commissione federale dei monumenti storici 2007), sono cioè edifici o manufatti che hanno un'importanza non solo storico-artistica ma anche architettonica, ingegneristica, urbanistica, religiosa, archeologica, etnografica, scientifica, storica, ecc. In questo senso sono beni culturali non solo le consuete tipologie edilizie (palazzi nobiliari, castelli, chiese), ma anche edifici ottocenteschi o della Modernità, impianti ingegneristici, giardini, vie storiche, vestigia e siti archeologici, oltre agli insiemi dei medesimi e gli insediamenti.

Il censimento è uno strumento multiforme, duttile e agile, contenente tutte le informazioni essenziali sui beni culturali, ovvero dati amministrativi (mappale, coordinate, proprietà, ecc.), informazioni architettoniche, dati storici e artistici (autore, datazione), documentari e bibliografici, oltre a una fotografia di riconoscimento. Dal punto di vista metodologico queste informazioni rispecchiano le conoscenze scientifiche oggi a disposizione: sono tratte da pubblicazioni di carattere generale (INSA, Guida d'arte della Svizzera italiana, Decorazioni pittoriche, dizionari, inventari di Martinola, Gilardoni, Bianconi, ecc.) e monografico (cataloghi di architetti, pittori, ecc.), da inventari cartacei non pubblicati (OSMA, APAV, Giardini storici ICOMOS, Censimento architettura moderna, ecc.) o pubblicati (ISOS, IVS), da cartografie storiche, da ricerche archivistiche e altro. Buona parte delle informazioni sono però state raccolte direttamente sul terreno, nel corso di sopralluoghi, individuando e analizzando direttamente sul posto i numerosi edifici inediti dal punto di vista della storia dell'arte e dell'architettura.

Trattandosi di dati non verificati, relativi a oggetti non ancora protetti, e dei quali non vi è neppure certezza sulla dignità di protezione, si ritiene che esso non debba costituire un documento pubblico, ma che il suo accesso debba essere limitato a chi dimostri un interesse legittimo: concretamente si pensa a studiosi, scuole, istituzioni culturali, pianificatori ecc. In sintesi, il censimento costituisce uno strumento indispensabile per l'individuazione dei beni immobili di cui valutare la protezione, sia sul piano cantonale che locale.

La gestione del censimento è garantita dal Sistema informativo dei beni culturali (SIBC).

Articolo 43

In relazione all'istituzione della protezione, assume particolare importanza lo strumento dell'inventario, ovvero sia l'elenco dei beni culturali protetti. In altre parole, l'atto formale di iscrivere un manufatto immobile o edificio nell'inventario ne sanziona la protezione. Si segnala che analoga procedura vale già oggi, come previsto dall'art. 21 cpv. 2 LBC, per i beni mobili. Il cpv. 2 riprende e conferma il contenuto dell'art. 42 LBC vigente.

Articolo 43a

L'articolo disciplina il contenuto dell'inventario dei beni culturali, in cui sono raccolte le informazioni sui beni culturali protetti, suddivisi in quattro categorie: immobili d'interesse cantonale, immobili d'interesse locale, mobili e perimetri d'interesse archeologico.

Si specifica che

- l'inventario contiene solamente i beni culturali d'interesse locale istituiti secondo i disposti dell'art. 48a lett. b. Si ribadisce che i beni locali protetti mediante piano regolatore, come all'art. 20 lett. b, sono inseriti solo a titolo informativo;

- i beni mobili appartenenti a istituzioni culturali riconosciute, di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. d, non rientrano nell'inventario;
- i perimetri d'interesse archeologico che secondo l'art. 39a cpv. 2 e 3 hanno ora una esplicita base legale.

Articolo 43b

Oltre ai dati dei beni culturali protetti mediante decisione governativa (art. 21 lett. a e art. 48a lett. b), che sono vincolanti, l'inventario contiene quelli relativi ai beni immobili d'interesse locale protetti mediante piano regolatore (art. 20 lett. b), che vi sono riportati però solo a titolo informativo. Per le informazioni dettagliate riguardanti questi ultimi fa stato documentazione ufficiale del piano regolatore, la cui competenza e gestione sono del Comune.

Si precisa che le informazioni contenute nell'inventario sono pubbliche, fatta eccezione per la proprietà degli immobili e i dati relativi ai beni mobili; la riservatezza su questi ultimi dati vuole evitare che possano essere utilizzati impropriamente, a fini illeciti.

Articolo 45

Nel cpv. 2 si prevedeva che la Commissione dei beni culturale potesse avvalersi della facoltà di interpellare esperti esterni all'amministrazione cantonale. Tale possibilità è da ritenersi desueta, da una parte perché l'Ufficio dei beni culturali dispone delle competenze e delle conoscenze tecniche necessarie per concretizzare al meglio i disposti di legge, d'altro canto perché in casi complessi è compito dell' Ufficio dei beni culturali, preposto alla cura dei beni culturali, richiedere eventuali conoscenze specialistiche.

Articolo 47a

L'articolo concerne i consulenti che secondo il nuovo ordinamento giuridico hanno i seguenti compiti specifici:

- allestimento su incarico del Comune degli elenchi dei beni culturali degni di protezione presenti sul territorio comunale (art. 21b LBC) oppure
- elaborazione dei progetti d'intervento sui beni protetti (art. 24 LBC), che devono tenere conto della sostanza monumentale esistente e rispettare i principi d'intervento riconosciuti a livello nazionale e internazionale, segnatamente ai Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera emanati dalla Commissione federale dei monumenti storici.

In merito al profilo professionale e ai compiti dei consulenti si vedano gli artt. 39 e 23 del regolamento. Queste nuove figure professionali contribuiranno senza alcun dubbio a rendere più efficace e mirata la politica comunale di protezione dei beni culturali, come pure le scelte progettuali di restauro e conservazione dei singoli beni culturali.

Articolo 47b

Il nuovo articolo riguarda l'obbligo di ripristino di beni culturali protetti, che a causa di palese incuria e di manomissione hanno subito gravi danni, sono stati cioè danneggiati o alterati. Il Consiglio di Stato può imporre la medesima misura per beni degni di protezione, per i quali è stata avviata la procedura di istituzione della protezione o lo sarà nel termine di sei mesi.

Il ripristino è giustificato solo in rari casi, vale a dire quando la sostanza monumentale superstite sia quantitativamente sufficiente a evitare di incorrere in falsi storici (si veda capitolo 5.4 *Ricostruzioni* del volume *Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera* edito dalla Commissione federale dei monumenti storici nel 2007).

Articolo 48a

Il nuovo articolo, che deve essere letto alla luce delle considerazioni generali sul ruolo del Comune, riguarda l'intervento del Consiglio di Stato in sostituzione delle autorità comunali inadempienti in due casi:

- esso può adottare immediatamente misure provvisoriale giusta l'art. 17 LBC per beni d'interesse locale protetti o degni di protezione. La misura provvisoriale può essere resa operativa, ad esempio, per garantire la corretta conservazione di un bene culturale protetto oppure la cui protezione non è ancora stata decisa dal Consiglio comunale, o anche in caso di scoperta di un nuovo bene in un Comune in cui è già stata condotta la revisione generale dell'elenco dei beni culturali;
- il Governo può istituire la protezione per beni immobili d'interesse locale mediante iscrizione nell'inventario dei beni culturali nei casi in cui il Comune omette di far fronte ai compiti imposti dalla legge. Si specifica che tale misura può essere attivata nel caso in cui il Comune si rifiuta di analizzare compiutamente e per intero il proprio patrimonio edilizio e di istituire adeguati vincoli di tutela. In alternativa vi possono essere casi in cui il Comune è solo parzialmente inadempiente, vale a dire quando, pur avendo istituito un elenco di beni culturali, omette volutamente di riconoscere il valore manifesto di un singolo bene culturale chiaramente identificato come tale.

Articolo 49

La norma relativa alle disposizioni penali è stata completata (nell'elenco dei reati riguardanti la conservazione dei beni culturali è stato inserito quello relativo all'alterazione e al danneggiamento) e convenientemente aggiornata (punibilità per negligenza, tentativo e complicità). È stato inoltre aumentato a fr. 100'000.- l'importo massimo della multa; per rapporto ai valori in gioco, quello precedente (fr. 50'000.-) era insufficiente, non costituendo in determinati casi un adeguato deterrente.

Articolo 51

È aggiornato il rimando alla Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst).

Articolo 52

L'articolo specifica le modalità di conclusione delle procedure in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica legislativa: esse sono da concludersi secondo il diritto anteriore quando gli atti sono già stati adottati dal Consiglio Comunale e pubblicati, secondo la procedura pianificatoria regolata dall'art. 27 della Legge sullo sviluppo territoriale.

Articolo 53

È stato introdotto nella legge un termine di cinque anni entro il quale i Comuni sono tenuti a istituire la protezione dei beni culturali d'interesse locali (inserimento a piano regolatore), determinati secondo la procedura di cui all'art. 21b.

Articolo 54

Le protezioni istituite con la LBC del 1997 e la Legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici del 1946 sono confermate.

4.5 Esito della consultazione dei Comuni e posizione della STAN

La proposta di revisione della legge è stata posta in consultazione per il tramite della Piattaforma di dialogo Cantone – Comuni. Essa è stata presentata alla Piattaforma il 7 giugno 2017 e successivamente trasmessa alla stessa affinché potesse formalmente

esprimersi. La Piattaforma ha trasmesso nel mese di novembre 2017 le posizioni dei comuni di Chiasso (datata 13 settembre) e di Mendrisio (datata 12 ottobre), dell'Ente regionale di sviluppo del luganese ERS-L (datata 22 novembre) e dell'Associazione dei comuni ticinesi (datata 22 novembre). Quest'ultima, nel proprio scritto, ha sottolineato la propria adesione alle osservazioni contenute nel documento redatto dall'ERS-L.

Di seguito è presentata una sintesi delle osservazioni ricevute:

- a) i Comuni devono poter liberamente determinare i beni culturali d'interesse locale da proteggere, come pure di adottare le procedure di selezione che ritengono più opportune;
- b) si respinge l'assunto secondo il quale sono beni culturali immobili d'interesse locale tutti quelli che non appartengono alla categoria di beni immobili d'interesse cantonale;
- c) si reputa contraria ai principi sottoscritti per «Ticino2020» la possibilità che il Cantone intervenga d'ufficio a correggere le scelte comunali oppure possa sostituirsi a un Comune inadempiente;
- d) i Comuni non devono essere obbligati a pagare per la protezione dei beni culturali cantonali. La stessa regola deve valere in senso inverso;
- e) i Comuni devono fissare liberamente sia i criteri per determinare il contributo finanziario per i restauri sia l'ammontare dello stesso.

Il Consiglio di Stato, nelle fasi di aggiornamento del testo di legge, ha considerato le richieste dei Comuni nella misura in cui esse non contrastassero con il mandato conferitogli dalla Commissione della legislazione, ovvero di redigere un testo che fosse conforme agli obiettivi dell'iniziativa. Le risposte riguardanti le osservazioni formulate sono sviluppate nel presente messaggio dove gli specifici temi toccati sono stati trattati. In sintesi sono di seguito richiamati gli elementi salienti di ognuno:

- a) la metodologia di individuazione dei beni locali deve essere per quanto possibile uniforme sul piano cantonale, affinché non si creino disparità di trattamento di proprietari di beni da un Comune all'altro. È nell'ambito della ponderazione d'interessi, che i Comuni sono chiamati a svolgere, che le specificità di ogni situazione può essere considerata e determinare se il bene sia o meno da proteggere.
- b) La definizione dei beni locali è stata corretta, l'osservazione era pertinente.
- c) L'intervento sostitutivo del Cantone, regolato dall'articolo 48, è una misura di carattere eccezionale che si applica, quale autorità di vigilanza superiore, in caso di manifesta inadempienza delle legge. Per quanto riguarda le scelte dei Comuni riguardanti i beni da proteggere, il Cantone interviene – in genere in sede di esame preliminare – unicamente nei casi in cui la scelta non appare frutto di una ponderazione d'interessi non esplicitata.
- d) Il principio di sussidiarietà tra Cantone e Comuni nell'ambito degli interventi sui beni culturali, si è finora rilevato nella prassi oltremodo positivo. Spesso i proprietari, e tra questi non poche parrocchie, sono oggettivamente nella condizione di riuscire ad attivare dei progetti di restauro soltanto con il supporto di entrambi gli enti pubblici. Occorre anche segnalare che non di rado i Comuni, spontaneamente, partecipano ai costi per un bene cantonale, in virtù della percezione che la popolazione locale ha del bene stesso. Tuttavia il Consiglio di Stato riconosce che il termine imperativo contenuto nella formulazione posta in consultazione meritasse di essere corretto con un potestativo, ora integrato nel testo degli articoli 8 e 8a LBC.
- e) La legge stabilisce il margine massimo che il Cantone e i Comuni sono chiamati a rispettare nell'erogazione dei contributi. La quota massima del 50% è ripresa come ordine di grandezza dall'attuale regolamentazione che si basa sul principio che la

tutela è un compito congiunto dell'ente pubblico e del proprietario. Spetta in seguito agli organi esecutivi stabilire regole specifiche: il margine di manovra appare dunque ampio.

Il 26 gennaio 2018 si è svolto un incontro tra i rappresentanti del Dipartimento del territorio e una delegazione della STAN, durante la quale sono stati presentati gli esiti della consultazione svolta con i Comuni e una versione della legge e del regolamento aggiornati.

Con lettera del 7 febbraio 2018 la STAN ha informato il Consiglio di Stato che il testo aggiornato è stato da loro giudicato sufficientemente conforme all'iniziativa legislativa generica "Un futuro per il nostro passato".

5. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO DIRETTORE

Le modifiche legislative proposte sono coerenti con le linee direttive, segnatamente con il capitolo 2.4 (Sviluppo territoriale, mobilità, ambiente ed energia) schede programmatiche 33 (Territorio: verso la città Ticino) e 34 (Valorizzazione del paesaggio). Esse sono inoltre coerenti con il Piano direttore cantonale (schede P1, P10, R6, R10).

6. RELAZIONI CON IL PIANO FINANZIARIO ED EFFETTI SUL PERSONALE

Le modifiche della LBC oggetto del presente messaggio non saranno causa di un aumento dei mezzi finanziari da stanziare per il settore. Tali mezzi sono stati costanti nell'ultimo ventennio (ca. 2.3 mio/anno), nonostante l'aumento dei beni tutelati: nel 1997 si contavano 1427 monumenti o parti di monumenti tutelati; nel 2018 il numero di oggetti è salito a 2090. L'assenza di una corrispondenza lineare tra l'aumento degli oggetti protetti e i mezzi necessari alla loro tutela, è dovuta al fatto che le spese sono fortemente variabili e dipendenti da molteplici fattori, in particolare dallo stato di conservazione dell'oggetto, dalla necessità e dal tipo d'intervento, dalla sua entità, nonché dalle intenzioni e dall'impegno programmatico del proprietario. Anche la quantificazione degli impegni cantonali per i beni locali risponde a un'analoga logica ed è pertanto di difficile quantificazione: tuttavia non è da prevedere a corto e medio termine un aumento tale delle richieste da stravolgere le attuali dotazioni, che saranno in ogni caso attentamente monitorate nel corso degli anni. La formulazione potestativa introdotta in legge dopo la consultazione, evita inoltre degli automatismi di spese riguardanti la partecipazione finanziaria cantonale ai beni locali.

Per quanto riguarda gli impegni finanziari propri dei Comuni, il disegno di legge, a differenza delle attuali regole, prevede esplicitamente la partecipazione ai costi per gli interventi imputabili alle necessità di conservazione dei beni locali (cfr. cap. 4.2.4).

Sulla base dei dati desumibili dalle esperienze fin qui condotte nell'ambito dello stanziamento di sussidi per i beni culturali cantonali, tenendo conto delle varie tipologie di cantieri di restauro (interventi più o meno complessi e onerosi; interventi di minor portata; interventi puntuali), della distribuzione geografica dei beni culturali, delle percentuali di sussidio prevedibili, del numero plausibile dei beni culturali che saranno protetti, nonché della facoltà data ai Comuni di ponderare preventivamente le ricadute finanziarie delle proprie scelte, si può affermare che l'applicazione delle nuove norme di legge potrà essere gestita dai Comuni in modo finanziariamente sopportabile.

Le modifiche della LBC oggetto del presente messaggio non comportano infine degli effetti diretti sul personale. Esse, infatti, non cambiano l'impostazione dei suoi parametri fondamentali: anzi contengono delle misure – in particolare l'istituzione della figura del consulente – che nel settore del restauro (progettazione qualificata) e nell'elaborazione del processo necessario per giungere alla patrimonializzazione (identificazione dei beni culturali da proteggere), dovrebbero permettere di rendere meno oneroso il lavoro dell'amministrazione cantonale. Ciò nondimeno occorre ricordare che già ora l'applicazione della legge comporta una forte pressione sull'organico dell'UBC. Un adeguamento del personale ai livelli richiesti dalla moderna politica di tutela e di valorizzazione del ricco patrimonio storico, architettonico, artistico e archeologico del Cantone è auspicato da anni. La politica restrittiva applicata in materia di controllo generale delle spese legate al personale dell'amministrazione cantonale non ha finora consentito di far fronte alle richieste di potenziamento del settore.

7. CONCLUSIONI

La modifica della Legge sui beni culturali oggetto del presente messaggio risponde a esigenze formulate da più parti durante i dibattiti nel paese volti a rendere più efficace l'opera di tutela e protezione dei beni culturali: da due mozioni parlamentari presentate nel 2008 e nel 2013; dalle conclusioni di un gruppo di lavoro interno al Dipartimento del territorio; da proposte della Commissione dei beni culturali e, non da ultimo, dalle richieste legate all'iniziativa popolare legislativa generica "Un futuro per il nostro passato: per un'efficace protezione del patrimonio culturale del territorio ticinese", presentata dalla Società Ticinese per l'Arte e la Natura (STAN) e sottoscritta, nel 2014, da 14'774 cittadini. Questa modifica della LBC non tocca l'impostazione di fondo del testo legislativo: si confermano infatti lo stretto legame tra territorio e bene culturale, l'ampia accezione con cui viene inteso il bene culturale, l'impegno e il ruolo fondamentale degli enti pubblici cantonali e locali nell'attività di conoscenza, protezione e valorizzazione, la volontà di conservare il patrimonio culturale perché parte fondamentale della qualità del territorio cantonale.

Sono per contro precisati nei dettagli l'opera di censimento e di inventariazione, le procedure di istituzione della tutela sul piano cantonale e locale, l'applicazione delle misure cautelari, le competenze e gli oneri nella promozione dell'attività di conservazione e restauro. Ma soprattutto sono meglio definiti i ruoli degli enti pubblici nei confronti della protezione dei beni culturali: Cantone e Comuni sono tenuti a collaborare per rendere più efficace la cura dei beni culturali, per aiutare i proprietari di beni culturali nella conservazione delle opere loro affidate, migliorare la qualità del territorio, per conservare nella sostanza la memoria materiale del nostro passato.

La modifica della LBC è stata giudicata dagli autori dell'iniziativa popolare legislativa generica come sufficientemente conforme agli obiettivi della stessa.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Claudio Zali

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 13 giugno 2018 n. 7544 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 è così modificata:

Titolo:

Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC)

Art. 6 cpv. 1

¹Il Consiglio di Stato e il Municipio promuovono la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

Art. 8

Contributo finanziario alla conservazione a) beni protetti d'interesse cantonale

¹Il Cantone partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni culturali protetti di interesse cantonale con un contributo sino a un massimo del 50% della spesa riconosciuta.

²Il Comune può partecipare con un contributo sino a un massimo del 25% della spesa riconosciuta.

Art. 8a (nuovo)

b) beni protetti d'interesse locale

¹Il Comune partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni culturali protetti di interesse locale, con un contributo sino a un massimo del 50% della spesa riconosciuta, in funzione dei criteri dell'art. 9 cpv. 1 e tenuto conto della propria capacità finanziaria.

²Il Cantone può partecipare con un contributo sino a un massimo del 25% della spesa riconosciuta.

Art. 9

c) importo e forma

¹Il contributo è determinato in funzione della natura dei lavori e tenendo conto in particolare di questi criteri:

- a) necessità di intervento, stato di conservazione e di manutenzione del bene;
- b) importanza culturale del bene;
- c) incidenza economica della misura di protezione o di eventuali condizioni ed oneri;
- d) situazione economica del proprietario;
- e) impossibilità di finanziamento con altri mezzi;
- f) vantaggi conseguibili dal proprietario a seguito dei lavori.

²Il contributo è stabilito mediante decisione o contratto amministrativo. Esso può assumere queste forme:

- a) sussidio;
- b) garanzia statale al finanziamento privato di beni immobili;
- c) concessione di un prestito agevolato, limitatamente agli enti pubblici.

Art. 10

d) condizioni e oneri

Il contributo può essere subordinato a condizioni e oneri destinati, in particolare, a garantire la protezione, la valorizzazione e la fruizione pubblica del bene culturale protetto, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 11

e) revoca e restituzione

¹Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, ed è soggetto a restituzione:

- a) se è stato conseguito indebitamente sulla scorta di informazioni errate;
- b) se le condizioni o gli oneri connessi al contributo non sono stati adempiuti;
- c) se il proprietario vende il bene nei dieci anni successivi all'approvazione del consuntivo, realizzando un utile. In questo caso l'importo da restituire decresce ogni anno del 10% del contributo totale.

²Le modalità di restituzione sono fissate nel regolamento.

Art. 12

f) menzione a registro fondiario e ipoteca legale

¹L'ottenimento del contributo finanziario di cui all'art. 8 viene menzionato a registro fondiario.

²L'obbligo di restituzione dei contributi di cui all'art. 11, ove trattasi di beni immobili, viene menzionato a registro fondiario per tutta la durata della sua validità e quale limitazione di diritto pubblico della proprietà.

³Lo stesso è inoltre garantito da ipoteca legale, che richiede per la sua validità l'iscrizione nel registro fondiario.

Art. 14

g) diritto sussidiario

Per quanto non disciplinato dalla presente legge sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo III della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

Art. 15 cpv. 1 e 2

¹Chiunque scopra un bene culturale è obbligato a informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato.

²Se la scoperta avviene durante l'esecuzione di opere di scavo o di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi e possono essere ripresi solo con l'autorizzazione del Consiglio di Stato.

Art. 16

Ogni detentore di un bene culturale protetto o degno di protezione è tenuto a tollerare l'esame da parte delle autorità competenti, a fornire le informazioni utili ai fini delle decisioni sulle eventuali misure di protezione e a tollerare l'esame a scopo di studio da parte di terzi, a ciò autorizzati dal Consiglio di Stato.

Art. 17

¹Se un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, vengono ordinate senza indugi le misure provvisoriale necessarie.

²Le misure provvisoriale sono ordinate:

- a) dal Consiglio di Stato per i beni protetti o degni di protezione d'interesse cantonale;
- b) dal Municipio per i beni protetti o degni di protezione d'interesse locale.

³A seconda dei casi possono essere ordinati in particolare:

- a) la sospensione della procedura d'autorizzazione a costruire;
- b) il divieto di modificare o di distruggere il bene culturale, anche se oggetto di una licenza di costruzione (sospensione dei lavori);
- c) l'esecuzione di sondaggi e rilievi;
- d) l'ordine di eseguire lavori di consolidamento, conservazione o di manutenzione;
- e) la limitazione della facoltà di disporre, pena la nullità dell'atto di disposizione;
- f) il sequestro conservativo del bene culturale.

Art. 18

La misura provvisoria volta a scongiurare i pericoli a cui è esposto un bene non ancora protetto esplica i suoi effetti per la durata di due anni; essa può essere prorogata per ulteriori due anni. Se entro questo termine l'autorità promuove la procedura di istituzione della protezione, la misura resta in vigore finché la relativa decisione sia passata in giudicato, comunque non oltre la durata massima di dieci anni.

Art. 20

Istituzione a) immobili

La protezione dei beni culturali immobili avviene:

- a) mediante iscrizione nell'inventario dei beni culturali (art. 43), per i beni d'interesse cantonale;
- b) nell'ambito dell'adozione dei piani regolatori comunali ai sensi degli art. 18 segg. della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST), riservato l'art. 48a lett. b per i beni d'interesse locale.

Art. 21

¹I beni culturali mobili, appartenenti a istituzioni culturali riconosciute, sono protetti per legge.

²I beni non appartenenti a tali istituzioni sono protetti mediante iscrizione nell'inventario dei beni culturali (art. 43), sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali (CBC), alle condizioni stabilite dall'art. 19.

Art. 21a (nuovo)

Procedura a) beni culturali immobili d'interesse cantonale

¹Il Consiglio di Stato decide l'iscrizione dei beni culturali d'interesse cantonale nell'inventario, sentiti la CBC, il Comune e i proprietari interessati.

²La decisione di iscrizione, la scheda d'inventario (art. 43a) e l'eventuale perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2), sono pubblicati per un periodo di 30 giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso personale a ogni proprietario interessato e sul Foglio ufficiale.

³Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

⁴Sono legittimati a ricorrere:

- a) il Comune;
- b) ogni cittadino attivo nel Comune;
- c) ogni altra persona che dimostri un interesse degno di protezione.

Art. 21b (nuovo)

b) beni culturali immobili d'interesse locale

¹Il Comune fa allestire da un consulente (art. 47a) un elenco dei beni culturali degni di protezione presenti sul territorio comunale; il regolamento stabilisce i dettagli.

²Il legislativo comunale decide quali immobili di interesse locale proteggere sulla base dell'elenco e del preavviso dipartimentale; esso delimita se del caso il perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2).

³Il Consiglio di Stato verifica l'adeguatezza della decisione comunale nell'ambito dell'approvazione del piano regolatore (art. 29 LST).

Art. 21c (nuovo)

c) menzione a registro fondiario

L'istituzione della protezione è da menzionare a registro fondiario.

Art. 22 cpv. 1 e 3 (nuovo)

Estensione e perimetro di rispetto

¹Salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne, emergenti o meno.

³Per la delimitazione del perimetro di rispetto fa stato la procedura relativa all'istituzione della protezione (art. 21a, 21b LBC).

Art. 23

¹I beni culturali protetti devono essere conservati; è vietato ogni intervento suscettibile di deteriorarne o alterarne la sostanza o l'aspetto.

²I beni immobili protetti possono essere utilizzati secondo le necessità della vita contemporanea e adattati a nuovi usi, compatibilmente con le esigenze della loro conservazione.

³Il proprietario ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione regolare.

Art. 24

Interventi su beni protetti e nei perimetri di rispetto

¹Ogni intervento su un bene protetto può essere eseguito solo con l'autorizzazione e in conformità alle indicazioni del Consiglio di Stato.

a) principio

²Gli interventi nei perimetri di rispetto (art. 22) sono valutati e decisi:

- a) dal Consiglio di Stato, per i perimetri di rispetto relativi a beni immobili d'interesse cantonale;
- b) dal Municipio, per i perimetri di rispetto relativi a beni immobili d'interesse locale.

³I progetti d'intervento sui beni protetti vengono allestiti da un consulente (art. 47a).

Art. 24a (nuovo)

b) prescrizioni tecnico-costruttive sugli edifici

Le prescrizioni tecnico-costruttive inerenti alla costruzione degli edifici si applicano ai beni culturali protetti solo nella misura in cui non contrastano con le esigenze di protezione della sostanza monumentale.

c) beni mobili

Art. 25

Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su beni mobili appartenenti alle istituzioni culturali riconosciute.

Art. 26 cpv. 1 e 3

¹Il proprietario notifica immediatamente e in forma scritta al Consiglio di Stato e al Municipio del domicilio dell'alienante l'alienazione del bene protetto, indicando le generalità del nuovo proprietario e la causa dell'alienazione.

³Per i beni sacri, resta riservato l'art. 19 della Legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002.

Art. 27 cpv. 1

¹L'alienazione di beni mobili protetti, appartenenti ad enti pubblici, richiede l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato.

Art. 28 cpv. 1

¹Ogni cambiamento di ubicazione del bene protetto entro i confini cantonali è preventivamente notificato in forma scritta al Consiglio di Stato.

Art. 29 cpv. 1 e 3

¹L'esportazione di un bene protetto fuori dal Cantone è soggetta all'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato.

³Le istituzioni culturali riconosciute sono autorizzate all'esportazione temporanea.

Art. 32 cpv. 4

⁴La procedura è regolata dalla legge di espropriazione dell'8 marzo 1971.

Capitolo 4 - Disposizioni sugli scavi e i beni archeologici

Art. 35

Il Cantone ha il diritto di eseguire scavi preventivi e d'emergenza quando vi è motivo di supporre che beni archeologici siano presenti nel sottosuolo e possano essere danneggiati o distrutti a seguito di lavori o per altre circostanze.

Art. 36 cpv. 2

²La concessione presuppone che:

- a) il richiedente abbia i titoli e le capacità professionali;
- b) il richiedente sia in grado di garantire il finanziamento dei lavori per tutta la durata della concessione, nonché la conservazione dei reperti mobili e immobili portati alla luce;
- c) il programma di scavo sia stato approvato

Art. 37 cpv. 1 e 2

¹Il Consiglio di Stato è competente a rilasciare concessioni di scavo e a stabilirne le condizioni.

²Esso esercita la sorveglianza e il diritto di accesso al cantiere.

Art. 38

Proprietà dei beni archeologici, accesso e occupazione dei terreni

¹I beni archeologici costituenti beni mobili scoperti per caso o a seguito di ricerca sono di proprietà del Cantone.

²Il proprietario del fondo e quelli dei terreni adiacenti sono tenuti a tollerare l'accesso e l'occupazione temporanea del terreno, in quanto sia necessario e fino alla conclusione dello scavo archeologico.

Art. 39 cpv. 1

¹Il diritto al compenso spettante allo scopritore e al proprietario del fondo è regolato dall'articolo 724 cpv. 3 del Codice civile svizzero.

Art. 39a (nuovo)

Protezione dei beni archeologici

¹La protezione dei beni archeologici immobili avviene secondo la categoria d'interesse cantonale (art. 3 cpv. 2 lett. a; 20 lett. a).

²Nelle aree in cui si presume la presenza di beni archeologici immobili o mobili sono delimitati perimetri d'interesse archeologico, secondo la procedura dell'art. 21a.

³Entro i perimetri d'interesse archeologico ogni intervento suscettibile di modificare lo stato dei fondi deve essere notificato al Consiglio di Stato.

Art. 40

Il proprietario e il possessore di beni culturali ai sensi della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza del 20 giugno 2014 (LPBC) hanno l'obbligo di prendere e consentire le misure di protezione previste dalle disposizioni federali.

Capitolo 1 - Censimento e inventario

Art. 42

Censimento

¹Il censimento raccoglie le informazioni disponibili relative ai beni culturali mobili e immobili esistenti sul territorio cantonale.

²Esso è allestito dal Consiglio di Stato ed è costantemente aggiornato.

³L'accesso al censimento presuppone un interesse degno di protezione.

Art. 43

Inventario

a) principio

¹L'inventario raccoglie le informazioni relative ai beni culturali protetti.

²Esso è allestito dal Consiglio di Stato ed è costantemente aggiornato.

Art. 43a (nuovo)

b) contenuto

¹L'inventario comprende una scheda informativa per ogni bene culturale; il regolamento ne precisa il contenuto.

²Esso è suddiviso nelle seguenti categorie:

- a) immobili d'interesse cantonale;
- b) immobili d'interesse locale;
- c) mobili;
- d) perimetri d'interesse archeologico.

Art. 43b (nuovo)

c) effetti e pubblicità

¹Il contenuto dell'inventario è vincolante per ognuno, fatta eccezione per i beni immobili d'interesse locale protetti mediante piano regolatore (art. 20 lett. b), riportati nell'inventario a titolo informativo.

²L'inventario è pubblico, fatta eccezione per le informazioni relative ai beni mobili e alla proprietà degli immobili, per il cui accesso è necessario un interesse degno di protezione.

Art. 45 cpv. 2 e 3

²Nella Commissione sono equamente rappresentati i settori interessati alla protezione dei beni culturali.

³La Commissione formula i suoi preavvisi nei casi previsti dalla legge o quando ne sia richiesta dal Consiglio di Stato. Essa può inoltre proporre al Dipartimento i provvedimenti da adottare per migliorare la protezione e la valorizzazione di beni culturali.

Art. 47a (nuovo)

Consulenti

Nei casi stabiliti dalla legge e dal regolamento, i Comuni e i privati si avvalgono di consulenti che dispongono delle qualifiche stabilite dal Consiglio di Stato.

Art. 47b (nuovo)

Obbligo di ripristino

¹Il Consiglio di Stato può imporre al proprietario il ripristino di un bene culturale protetto danneggiato o alterato, se la sostanza monumentale superstite lo consente.

²La medesima misura può essere adottata per beni culturali degni di protezione per i quali la procedura di istituzione della protezione è stata avviata o lo sarà nel termine di sei mesi.

Art. 48a (nuovo)

Intervento sostitutivo

In caso di inadempienza delle autorità comunali, il Consiglio di Stato può:

- a) adottare misure provvisoriale per beni culturali protetti o degni di protezione d'interesse locale;
- b) istituire la protezione per beni immobili d'interesse locale mediante iscrizione nell'inventario dei beni culturali (art. 43).

Art. 49

¹Chiunque intenzionalmente o per negligenza:

- a) contravviene all'obbligo di segnalare immediatamente la scoperta di un bene culturale (art. 15 cpv. 1);
 - b) omette di sospendere immediatamente i lavori di scavo o di costruzione che hanno consentito la scoperta di un bene culturale (art. 15 cpv. 2);
 - c) contravviene a una misura provvisoriale;
 - d) altera o danneggia un bene culturale protetto;
 - e) modifica o esporta senza autorizzazione un bene culturale protetto;
 - f) omette di notificare l'alienazione di un bene protetto (art. 26);
 - g) vende senza autorizzazione un bene mobile protetto appartenente ad un ente pubblico;
 - h) esegue scavi archeologici senza concessione,
- è punibile con la multa fino a 100'000 franchi.

²Il tentativo e la complicità sono punibili.

³Se il reato provoca la perdita di un bene culturale protetto o un danno irreparabile al medesimo, l'autore è punibile con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria fino a 360 aliquote giornaliere ai sensi degli art. 34-46 del Codice penale svizzero.

⁴Le contravvenzioni alla presente legge sono perseguite dal Consiglio di Stato. È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

⁵I delitti alla presente legge son perseguiti dall'Autorità giudiziaria. È applicabile per analogia il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007; per la prescrizione è applicabile per analogia il Codice penale svizzero.

⁶Ai reati secondo la presente legge sono applicabili per analogia gli art. 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA).

Art. 51 cpv. 3

³Contro le decisioni prese nell'ambito delle procedure di pianificazione valgono i rimedi e la legittimazione previsti dalla LST.

Art. 52

Le procedure di protezione per beni immobili d'interesse cantonale in corso prima dell'entrata in vigore della revisione legislativa del ..., per le quali è già intervenuta la pubblicazione ai sensi dell'art. 27 LST, sono concluse in applicazione del diritto anteriore.

Art. 53

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni sono tenuti a disporre e a completare la protezione dei beni culturali immobili d'interesse locale.

Art. 54

¹Le protezioni dei beni culturali immobili d'interesse cantonale, i loro perimetri di rispetto e i perimetri d'interesse archeologico istituiti mediante il piano regolatore o il piano d'utilizzazione cantonale in base al previgente art. 20 LBC sono riportati nell'inventario senza formalità.

²Le protezioni dei beni culturali, le zone di protezione e le zone archeologiche istituite con decreti esecutivi del Consiglio di Stato, in applicazione della previgente legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici, permangono in vigore e sono riportate nell'inventario senza formalità; in caso di modifica del contenuto della protezione o del perimetro di rispetto si applica la procedura di cui all'art. 21a.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge, unitamente al suo allegato di modifica, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

ALLEGATO

Modifica e abrogazione di altre leggi

1. La legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 è così modificata:

art. 6 cpv. 3

³Della pubblicazione è dato avviso negli albi comunali e ai proprietari confinanti; per le costruzioni fuori della zona edificabile e per gli interventi su beni culturali inseriti nell'inventario giusta l'art. 43 LBC è pure dato avviso nel Foglio ufficiale.

2. La legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST) è così modificata:

art. 69 cpv. 2

²Può essere autorizzato il cambiamento totale di destinazione di costruzioni degne di protezione, la cui conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo, se per le stesse è stata istituita una apposita protezione secondo la legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (art. 24d cpv. 2 LPT).

3. La legge concernente la conservazione dei musei storici e archeologici del 28 febbraio 1944 è abrogata.

ALLEGATO 1

Tabella di confronto tra la Legge in vigore ed il disegno di modifica

Legge sulla protezione dei beni culturali (LBC)	Disegno di modifica della legge sulla protezione dei beni culturali (pLBC)
TITOLO I Disposizioni generali	TITOLO I Disposizioni generali
Scopo Art. 1 Questa legge regola la protezione e la valorizzazione dei beni culturali e ne promuove la conoscenza ed il rispetto.	Scopo Art. 1 Questa legge regola la protezione e la valorizzazione dei beni culturali e ne promuove la conoscenza ed il rispetto.
Definizioni a) bene culturale Art. 2 Sono beni culturali i beni mobili e gli immobili che singolarmente o nel loro insieme rivestono interesse per la collettività, in quanto testimonianze dell'attività creativa dell'uomo in tutte le sue espressioni.	Definizioni a) bene culturale Art. 2 Sono beni culturali i beni mobili e gli immobili che singolarmente o nel loro insieme rivestono interesse per la collettività, in quanto testimonianze dell'attività creativa dell'uomo in tutte le sue espressioni.
b) bene culturale protetto Art. 3 ¹ Bene culturale protetto è ogni bene culturale sottoposto a protezione in applicazione di questa legge e della legislazione sulla pianificazione del territorio. ² In particolare sono categorie di beni protetti: a) gli immobili d'interesse cantonale; b) gli immobili d'interesse locale; c) i mobili appartenenti a privati o a enti pubblici; d) i mobili appartenenti ad istituzioni culturali riconosciute.	b) bene culturale protetto Art. 3 ¹ Bene culturale protetto è ogni bene culturale sottoposto a protezione in applicazione di questa legge e della legislazione sulla pianificazione del territorio. ² In particolare sono categorie di beni protetti: a) gli immobili d'interesse cantonale; b) gli immobili d'interesse locale; c) i mobili appartenenti a privati o a enti pubblici; d) i mobili appartenenti ad istituzioni culturali riconosciute.
c) istituzioni culturali riconosciute Art. 4 ¹ Sono istituzioni culturali riconosciute ai sensi di questa legge le istituzioni pubbliche o private preposte alla conservazione di beni culturali mobili. ² Un'istituzione culturale per essere riconosciuta deve garantire almeno la conservazione e la fruibilità di una propria raccolta di beni culturali adeguatamente catalogata. ³ Il regolamento precisa le ulteriori modalità e condizioni di riconoscimento.	c) istituzioni culturali riconosciute Art. 4 ¹ Sono istituzioni culturali riconosciute ai sensi di questa legge le istituzioni pubbliche o private preposte alla conservazione di beni culturali mobili. ² Un'istituzione culturale per essere riconosciuta deve garantire almeno la conservazione e la fruibilità di una propria raccolta di beni culturali adeguatamente catalogata. ³ Il regolamento precisa le ulteriori modalità e condizioni di riconoscimento.
Responsabilità Art. 5 ¹ Il Consiglio di Stato promuove e coordina la protezione attiva dei beni culturali organizzandola quale servizio pubblico. ² I proprietari sono responsabili della tutela dei beni culturali di loro appartenenza. ³ Gli enti pubblici partecipano alla tutela nella misura richiesta dall'interesse pubblico.	Responsabilità Art. 5 ¹ Il Consiglio di Stato promuove e coordina la protezione attiva dei beni culturali organizzandola quale servizio pubblico. ² I proprietari sono responsabili della tutela dei beni culturali di loro appartenenza. ³ Gli enti pubblici partecipano alla tutela nella misura richiesta dall'interesse pubblico.

<p style="text-align: center;">TITOLO II Misure di promozione</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II Misure di promozione</p>
<p>Informazione Art. 6 ¹Il Consiglio di Stato e il Municipio promuovono la conoscenza ed il rispetto dei beni culturali. ²Il Consiglio di Stato favorisce lo scambio di informazioni con l'Autorità ecclesiastica nel campo della protezione dei beni culturali destinati al culto.</p>	<p>Informazione Art. 6 ¹Il Consiglio di Stato e il Municipio promuovono la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. ²Il Consiglio di Stato favorisce lo scambio di informazioni con l'Autorità ecclesiastica nel campo della protezione dei beni culturali destinati al culto.</p>
<p>Consulenza Art. 7 ¹Il Consiglio di Stato provvede affinché i proprietari possano accedere a informazioni e consulenze. ²Esso emana raccomandazioni ai proprietari sulle corrette modalità di protezione dei beni culturali.</p>	<p>Consulenza Art. 7 ¹Il Consiglio di Stato provvede affinché i proprietari possano accedere a informazioni e consulenze. ²Esso emana raccomandazioni ai proprietari sulle corrette modalità di protezione dei beni culturali.</p>
<p>Contributo finanziario alla conservazione a) principio Art. 8 ¹Il Cantone partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni culturali protetti di interesse cantonale, previo esame del progetto di intervento e quando i lavori non possano essere finanziati con altri mezzi. ²Il Comune è tenuto a partecipare alle spese in misura proporzionata alle sue capacità finanziarie, salvo che non vi provvedano altri enti locali. ³Il Cantone partecipa alle spese di conservazione di beni culturali protetti di interesse locale in casi eccezionali; segnatamente se, nonostante gli sforzi del proprietario e della collettività locale, l'aiuto cantonale fosse indispensabile a salvaguardare l'opera.</p>	<p>Contributo finanziario alla conservazione a) beni protetti d'interesse cantonale Art. 8 ¹Il Cantone partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni culturali protetti di interesse cantonale con un contributo sino a un massimo del 50% della spesa riconosciuta. ²Il Comune può partecipare con un contributo sino a un massimo del 25% della spesa riconosciuta.</p> <p>b) beni protetti d'interesse locale Art. 8a ¹Il Comune partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni culturali protetti di interesse locale, con un contributo sino a un massimo del 50% della spesa riconosciuta, tenuto conto della propria capacità finanziaria e in funzione dei criteri dell'art. 9 cpv. 1. ²Il Cantone può partecipare con un contributo sino a un massimo del 25% della spesa riconosciuta.</p>
<p>b) importo e forma Art. 9 ¹Il contributo è determinato in funzione della natura dei lavori e tenendo conto in particolare di questi elementi: a) importanza culturale del bene; b) incidenza economica della misura di protezione o di eventuali condizioni ed oneri; c) situazione economica del proprietario; d) vantaggi conseguibili dal proprietario a seguito dei lavori; e) stato di conservazione e di manutenzione del bene. ²Il contributo, che può ammontare al massimo al 50% della spesa riconosciuta, è stabilito mediante decisione o con contratto amministrativo. Esso può assumere queste forme: a) sussidio; b) garanzia statale al finanziamento privato di beni immobili; c) concessione di un prestito agevolato, limitatamente agli enti pubblici.</p>	<p>c) importo e forma Art. 9 ¹ Il contributo è determinato in funzione della natura dei lavori e tenendo conto in particolare di questi criteri: a) necessità di intervento, stato di conservazione e di manutenzione del bene; b) importanza culturale del bene; c) incidenza economica della misura di protezione o di eventuali condizioni ed oneri; d) situazione economica del proprietario; e) impossibilità di finanziamento con altri mezzi; f) vantaggi conseguibili dal proprietario a seguito dei lavori. ²Il contributo è stabilito mediante decisione o con contratto amministrativo. Esso può assumere queste forme: a) sussidio; b) garanzia statale al finanziamento privato di beni immobili; c) concessione di un prestito agevolato, limitatamente agli enti pubblici.</p>

<p>c) condizioni e oneri Art. 10 Nell'assegnare il contributo, il Consiglio di Stato può imporre condizioni ed oneri destinati, in particolare, a garantire la protezione, la valorizzazione e la fruizione pubblica del bene culturale protetto, secondo le modalità stabilite dal regolamento.</p>	<p>d) condizioni e oneri Art. 10 Il contributo può essere subordinato a condizioni ed oneri destinati, in particolare, a garantire la protezione, la valorizzazione e la fruizione pubblica del bene culturale protetto, secondo le modalità stabilite dal regolamento.</p>
<p>d) revoca e restituzione Art. 11 ¹Il contributo può essere revocato, in tutto od in parte, e non viene erogato nella misura in cui i lavori di conservazione o di restauro non siano eseguiti in conformità alle prescrizioni stabilite dal Consiglio di Stato. ²Il contributo può essere revocato, in tutto od in parte, ed è soggetto a restituzione: a) se è stato conseguito indebitamente sulla scorta di informazioni errate; b) se le condizioni o gli oneri connessi al contributo non sono stati adempiuti; c) se il proprietario vende il bene nei dieci anni successivi all'approvazione del consuntivo, realizzando un utile. In questo caso l'importo da restituire decresce ogni anno del 10% del contributo totale. ³Le modalità di restituzione sono fissate nel regolamento.</p>	<p>e) revoca e restituzione Art. 11 ¹Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, ed è soggetto a restituzione: a) se è stato conseguito indebitamente sulla scorta di informazioni errate; b) se le condizioni o gli oneri connessi al contributo non sono stati adempiuti; c) se il proprietario vende il bene nei dieci anni successivi all'approvazione del consuntivo, realizzando un utile. In questo caso l'importo da restituire decresce ogni anno del 10% del contributo totale. ²Le modalità di restituzione sono fissate nel regolamento.</p>
<p>e) obbligo restituzione contributi e ipoteca legale Art. 12 ¹L'obbligo di restituzione dei contributi di cui all'art. 11, ove trattasi di beni immobili, viene menzionato a Registro fondiario per tutta la durata della sua validità e quale limitazione di diritto pubblico della proprietà. ²Lo stesso è inoltre garantito da ipoteca legale, che richiede per la sua validità l'iscrizione nel registro fondiario.</p>	<p>f) menzione a registro fondiario e ipoteca legale Art. 12 ¹ L'ottenimento del contributo finanziario di cui all'art. 8 viene menzionato a registro fondiario. ² L'obbligo di restituzione dei contributi di cui all'art. 11, ove trattasi di beni immobili, viene menzionato a registro fondiario per tutta la durata della sua validità e quale limitazione di diritto pubblico della proprietà. ³Lo stesso è inoltre garantito da ipoteca legale, che richiede per la sua validità l'iscrizione nel registro fondiario.</p>
<p>Art. 13</p>	<p>Art. 13</p>
<p>Diritto sussidiario Art. 14 Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capo III della legge sui sussidi cantonali, del 22 giugno 1994.</p>	<p>g) diritto sussidiario Art. 14 Per quanto non disciplinato dalla presente legge sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo III della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III Misure di protezione CAPITOLO 1 Protezione preventiva</p> <p>Obblighi di informazione e sospensione lavori Art. 15 ¹Chiunque scopra un bene culturale degno di protezione è obbligato ad informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato. ²Se la scoperta avviene durante l'esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III Misure di protezione Capitolo I Protezione preventiva</p> <p>Obblighi di informazione e sospensione lavori Art. 15 ¹Chiunque scopra un bene culturale è obbligato ad informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato. ²Se la scoperta avviene durante l'esecuzione di opere di scavo o di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi e possono essere ripresi</p>

<p>³Chiunque si avveda che un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Municipio o al Consiglio di Stato.</p>	<p>solo con l'autorizzazione del Consiglio di Stato. ³Chiunque si avveda che un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Municipio o al Consiglio di Stato.</p>
<p>Ispezione Art. 16 Ogni detentore di un bene culturale protetto o degno di protezione è tenuto a consentirne l'esame da parte delle autorità competenti e a fornire le informazioni utili ai fini delle decisioni sulle eventuali misure di protezione.</p>	<p>Ispezione Art. 16 Ogni detentore di un bene culturale protetto o degno di protezione è tenuto a tollerare l'esame da parte delle autorità competenti, a fornire le informazioni utili ai fini delle decisioni sulle eventuali misure di protezione e a tollerare l'esame a scopo di studio da parte di terzi, a ciò autorizzati dal Consiglio di Stato.</p>
<p>Misure provvisionali a) condizioni Art. 17 ¹Se un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, il Consiglio di Stato deve ordinare senza indugi le misure provvisionali necessarie. ²Il Municipio è competente a ordinare misure provvisionali limitatamente ai beni protetti di interesse locale. ³A seconda dei casi possono essere ordinati in particolare: a) il divieto di modificare o di distruggere il bene culturale, anche se oggetto di una licenza di costruzione (sospensione dei lavori); b) l'esecuzione di sondaggi e rilievi; c) l'ordine di eseguire lavori di consolidamento o di manutenzione; d) la limitazione della facoltà di disporre, pena la nullità dell'atto di disposizione; e) il sequestro conservativo del bene culturale.</p>	<p>Misure provvisionali a) condizioni Art. 17 ¹Se un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, vengono ordinate senza indugi le misure provvisionali necessarie. ²Le misure provvisionali sono ordinate: a) dal Consiglio di Stato per i beni protetti o degni di protezione d'interesse cantonale; b) dal Municipio per i beni protetti o degni di protezione d'interesse locale. ³A seconda dei casi possono essere ordinati in particolare: a) la sospensione della procedura d'autorizzazione a costruire; b) il divieto di modificare o di distruggere il bene culturale, anche se oggetto di una licenza di costruzione (sospensione dei lavori); c) l'esecuzione di sondaggi e rilievi; d) l'ordine di eseguire lavori di consolidamento, conservazione o di manutenzione; e) la limitazione della facoltà di disporre, pena la nullità dell'atto di disposizione; f) il sequestro conservativo del bene culturale.</p>
<p>b) convalida Art. 18 ¹ La misura provvisoria volta a scongiurare i pericoli a cui è esposto un bene non ancora protetto esplica i suoi effetti per la durata di sei mesi. Se entro questo termine l'autorità promuove la procedura di istituzione della protezione, la misura resta in vigore finché la relativa decisione sia passata in giudicato. ²Ove la misura riguardi un bene immobile, il Consiglio di Stato promuove la procedura di cui all'art. 105 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, se il Comune, sollecitato ad avviarla, resta inattivo.</p>	<p>b) convalida Art. 18 La misura provvisoria volta a scongiurare i pericoli a cui è esposto un bene non ancora protetto esplica i suoi effetti per la durata di due anni; essa può essere prorogata per ulteriori due anni. Se entro questo termine l'autorità promuove la procedura di istituzione della protezione, la misura resta in vigore finché la relativa decisione sia passata in giudicato, comunque non oltre la durata massima di dieci anni.</p>

<p style="text-align: center;">CAPITOLO 2 Istituzione ed effetti della protezione</p> <p>Condizioni generali Art. 19¹L'istituzione della protezione presuppone che l'interesse pubblico, cantonale o locale, alla conservazione ed alla valorizzazione dell'oggetto in quanto testimonianza culturale, prevalga rispetto ad altri interessi. ²Beni mobili appartenenti a privati sono assoggettati a protezione solo se hanno un'importanza culturale eccezionale, tenendo conto anche del legame tra l'oggetto e la cultura ticinese; il proprietario può richiederne la protezione.</p>	<p style="text-align: center;">Capitolo II Istituzione ed effetti della protezione</p> <p>Condizioni generali Art. 19¹L'istituzione della protezione presuppone che l'interesse pubblico, cantonale o locale, alla conservazione ed alla valorizzazione dell'oggetto in quanto testimonianza culturale, prevalga rispetto ad altri interessi. ²Beni mobili appartenenti a privati sono assoggettati a protezione solo se hanno un'importanza culturale eccezionale, tenendo conto anche del legame tra l'oggetto e la cultura ticinese; il proprietario può richiederne la protezione.</p>
<p>Procedura a) immobili Art. 20¹La decisione di proteggere i beni culturali immobili è presa, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali, nell'ambito dell'adozione dei piani regolatori comunali o dei piani di utilizzazione cantonali. ²Il Legislativo comunale decide quali immobili di interesse locale proteggere e delimita, se del caso, il perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2). ³Il Consiglio di Stato decide in sede d'approvazione del piano regolatore quali immobili siano da proteggere in quanto beni culturali d'interesse cantonale. ⁴L'assoggettamento alla presente legge è da menzionare a registro fondiario a cura del Municipio.</p>	<p>Istituzione a) immobili Art. 20 La protezione dei beni culturali immobili avviene: a) mediante iscrizione nell'inventario dei beni culturali (art. 43), per i beni d'interesse cantonale; b) nell'ambito dell'adozione dei piani regolatori comunali ai sensi degli art. 18 segg. della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011, (LST), riservato l'art. 48a lett. b per i beni d'interesse locale.</p>
<p>b) mobili Art. 21¹I beni culturali mobili, appartenenti a istituzioni culturali riconosciute, sono protetti per legge. ²I beni non appartenenti a tali istituzioni sono protetti mediante decisione presa dal Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali, alle condizioni stabilite dall'art. 19.</p>	<p>Art. 21¹I beni culturali mobili, appartenenti a istituzioni culturali riconosciute, sono protetti per legge. ²I beni non appartenenti a tali istituzioni sono protetti mediante iscrizione nell'inventario dei beni culturali (art. 43), sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali (CBC), alle condizioni stabilite dall'art. 19.</p>
	<p>Procedura a) beni culturali immobili d'interesse cantonale Art. 21a ¹Il Consiglio di Stato decide l'iscrizione dei beni culturali d'interesse cantonale nell'inventario, sentiti la CBC, il Comune e i proprietari interessati. ²La decisione di iscrizione, la scheda d'inventario (art. 43a) e l'eventuale perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2), sono pubblicati per un periodo di 30 giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso personale a ogni proprietario interessato e sul Foglio ufficiale. ³Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.</p>

	<p>⁴Sono legittimati a ricorrere:</p> <p>a) il Comune;</p> <p>b) ogni cittadino attivo nel Comune;</p> <p>c) ogni altra persona che dimostri un interesse degno di protezione.</p>
	<p>b) beni culturali immobili d'interesse locale</p> <p>Art. 21b ¹Il Comune fa allestire da un consulente (art. 47a) un elenco dei beni culturali degni di protezione presenti sul territorio comunale; il regolamento stabilisce i dettagli.</p> <p>²Il legislativo comunale decide quali immobili di interesse locale proteggere sulla base dell'elenco e del preavviso dipartimentale; esso delimita se del caso il perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2).</p> <p>³ Il Consiglio di Stato verifica l'adeguatezza della decisione comunale nell'ambito dell'approvazione del piano regolatore (art. 29 LST).</p>
	<p>c) menzione a registro fondiario</p> <p>Art. 21c L'istituzione della protezione è da menzionare a registro fondiario.</p>
<p>Estensione</p> <p>Art. 22 ¹Salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne.</p> <p>²Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto.</p>	<p>Estensione e perimetro di rispetto</p> <p>Art. 22 ¹Salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne, emergenti o meno.</p> <p>²Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto.</p> <p>³Per la delimitazione del perimetro di rispetto fa stato la procedura relativa all'istituzione della protezione (art. 21a, 21b LBC).</p>
<p>Conservazione</p> <p>Art. 23 Il proprietario di un bene culturale protetto ha l'obbligo di conservarlo nella sua sostanza, provvedendo alla manutenzione regolare.</p>	<p>Conservazione</p> <p>Art. 23 ¹I beni culturali protetti devono essere conservati; è vietato ogni intervento suscettibile di deteriorarne o alterarne la sostanza o l'aspetto.</p> <p>²I beni immobili protetti possono essere utilizzati secondo le necessità della vita contemporanea e adattati a nuovi usi, compatibilmente con le esigenze della loro conservazione.</p> <p>³Il proprietario ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione regolare.</p>
<p>Interventi su beni protetti</p> <p>a) beni mobili e immobili di interesse cantonale</p> <p>Art. 24 ¹Qualunque intervento suscettibile di modificare l'aspetto o la sostanza di un bene protetto, può essere eseguito solo con l'autorizzazione ed in conformità alle indicazioni del Consiglio di Stato.</p> <p>²Prima di elaborare un progetto dettagliato di intervento, il proprietario è tenuto a consultare la Commissione dei beni culturali.</p> <p>³Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi</p>	<p>Interventi su beni protetti e nei perimetri di rispetto</p> <p>a) principio</p> <p>Art. 24</p> <p>¹ Ogni intervento su un bene protetto può essere eseguito solo con l'autorizzazione e in conformità alle indicazioni del Consiglio di Stato.</p> <p>² Gli interventi nei perimetri di rispetto (art. 22) valutati e decisi:</p> <p>a) dal Consiglio di Stato, per i perimetri di rispetto relativi a beni immobili d'interesse cantonale;</p>

<p>su beni mobili appartenenti alle istituzioni culturali riconosciute.</p>	<p>b) dal Municipio, per i perimetri di rispetto relativi a beni immobili d'interesse locale. ³ I progetti d'intervento sui beni protetti vengono allestiti da un consulente (art. 47a).</p>
	<p>b) prescrizioni tecnico-costruttive sugli edifici Art. 24a Le prescrizioni tecnico-costruttive inerenti alla costruzione degli edifici si applicano ai beni culturali protetti solo nella misura in cui non contrastano con le esigenze di protezione della sostanza monumentale.</p>
<p>b) beni immobili di interesse locale Art. 25¹Il proprietario di un bene protetto di interesse locale ha l'obbligo di sottoporre ogni progetto di restauro al Consiglio di Stato, il quale si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, ritenuto che la decorrenza infruttuosa di questo termine vale quale approvazione. ²La consultazione preliminare della Commissione è facoltativa. Può essere richiesta sia dal proprietario che dal Municipio interessato.</p>	<p>c) beni mobili Art. 25 Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su beni mobili appartenenti alle istituzioni culturali riconosciute.</p>
<p>Alienazioni a) in generale Art. 26¹Il proprietario ha l'obbligo di notificare immediatamente ed in forma scritta al Consiglio di Stato e al Municipio del domicilio dell'alienante l'alienazione del bene protetto, indicando le generalità del nuovo proprietario e la causa dell'alienazione. ²Se la mutazione di proprietà è stipulata con atto pubblico, l'obbligo incombe al notaio. ³Per i beni destinati al culto, resta riservato l'art. 10 della legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull'Amministrazione dei beni ecclesiastici.</p>	<p>Alienazioni a) in generale Art. 26 ¹Il proprietario notifica immediatamente ed in forma scritta al Consiglio di Stato e al Municipio del domicilio dell'alienante l'alienazione del bene protetto, indicando le generalità del nuovo proprietario e la causa dell'alienazione. ²Se la mutazione di proprietà è stipulata con atto pubblico, l'obbligo incombe al notaio. ³Per i beni sacri, resta riservato l'art. 19 della legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002.</p>
<p>b) di beni mobili appartenenti ad enti pubblici Art. 27¹L'alienazione di beni mobili protetti, appartenenti ad enti pubblici, richiede l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato, il quale decide sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali. ²Valgono quali motivi di diniego: a) la rottura di eventuali stretti legami ideali o materiali tra il bene protetto ed il suo contesto; b) il venir meno di sufficienti garanzie di conservazione; c) ogni altro motivo che lasci presumere che l'alienazione possa pregiudicare la protezione del bene. ³L'autorizzazione può essere abbinata ad oneri o condizioni. ⁴L'alienazione fatta senza autorizzazione è nulla.</p>	<p>b) di beni mobili appartenenti ad enti pubblici Art. 27 ¹L'alienazione di beni mobili protetti, appartenenti ad enti pubblici, richiede l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato. ²Valgono quali motivi di diniego: a) la rottura di eventuali stretti legami ideali o materiali tra il bene protetto ed il suo contesto; b) il venir meno di sufficienti garanzie di conservazione; c) ogni altro motivo che lasci presumere che l'alienazione possa pregiudicare la protezione del bene. ³L'autorizzazione può essere abbinata ad oneri o condizioni. ⁴L'alienazione fatta senza autorizzazione è nulla.</p>

<p>Cambiamenti di ubicazioni di beni mobili a) nel Cantone Art. 28¹Ogni cambiamento di ubicazione del bene protetto entro i confini cantonali è da notificare immediatamente in forma scritta al Consiglio di Stato. ²Le istituzioni culturali riconosciute sono esonerate da quest'obbligo.</p>	<p>Cambiamenti di ubicazioni di beni mobili a) nel Cantone Art. 28¹Ogni cambiamento di ubicazione del bene protetto entro i confini cantonali è preventivamente notificato in forma scritta al Consiglio di Stato. ²Le istituzioni culturali riconosciute sono esonerate da quest'obbligo.</p>
<p>b) fuori Cantone Art. 29¹L'esportazione di un bene protetto fuori dal Cantone è soggetta all'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato, il quale decide sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali. ²L'autorizzazione all'esportazione temporanea può essere negata quando non siano presentate sufficienti garanzie che l'oggetto ritorni integro nel Cantone. ³Le istituzioni culturali riconosciute sono per legge autorizzate all'esportazione temporanea.</p>	<p>b) fuori Cantone Art. 29¹L'esportazione di un bene protetto fuori dal Cantone è soggetta all'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato. ²L'autorizzazione all'esportazione temporanea può essere negata quando non siano presentate sufficienti garanzie che l'oggetto ritorni integro nel Cantone. ³Le istituzioni culturali riconosciute sono autorizzate all'esportazione temporanea.</p>
<p style="text-align: center;">CAPITOLO 3 Acquisto di beni culturali da parte di enti pubblici</p> <p>Compravendita Art. 30 Il Cantone ed il Comune hanno la facoltà di acquistare beni culturali protetti o degni di protezione.</p>	<p style="text-align: center;">Capitolo III Acquisto di beni culturali da parte di enti pubblici</p> <p>Compravendita Art. 30 Il Cantone ed il Comune hanno la facoltà di acquistare beni culturali protetti o degni di protezione.</p>
<p>Diritto di prelazione su beni mobili protetti Art 31¹Il Cantone ed il Comune hanno il diritto di prelazione su ogni bene culturale mobile protetto. ²Il diritto è cedibile ad altri enti pubblici o ad istituzioni culturali riconosciute. ³Il termine per esercitare il diritto di prelazione è di tre mesi a decorrere dalla notifica della vendita di cui all'art. 26, ma scade al più tardi dopo due anni dalla vendita.</p>	<p>Diritto di prelazione su beni mobili protetti Art 31¹Il Cantone ed il Comune hanno il diritto di prelazione su ogni bene culturale mobile protetto. ²Il diritto è cedibile ad altri enti pubblici o ad istituzioni culturali riconosciute. ³Il termine per esercitare il diritto di prelazione è di tre mesi a decorrere dalla notifica della vendita di cui all'art. 26, ma scade al più tardi dopo due anni dalla vendita.</p>
<p>Espropriazione di beni immobili protetti Art. 32¹Il Comune ed il Cantone hanno il diritto di espropriare immobili protetti di eccezionale importanza culturale per la collettività al fine di garantirne la protezione o per destinarli a scopi d'interesse pubblico. ²Essi possono inoltre ricorrere all'espropriazione di fondi sia per assicurare l'utilizzazione ordinata del territorio adiacente ad un bene immobile protetto, sia per garantire la costruzione di rifugi destinati alla protezione di beni culturali in caso di conflitto armato. ³Il diritto di espropriazione del Comune è prioritario rispetto a quello del Cantone. ⁴La procedura è regolata dalla legge cantonale di espropriazione.</p>	<p>Espropriazione di beni immobili protetti Art. 32¹Il Comune ed il Cantone hanno il diritto di espropriare immobili protetti di eccezionale importanza culturale per la collettività al fine di garantirne la protezione o per destinarli a scopi d'interesse pubblico. ²Essi possono inoltre ricorrere all'espropriazione di fondi sia per assicurare l'utilizzazione ordinata del territorio adiacente ad un bene immobile protetto, sia per garantire la costruzione di rifugi destinati alla protezione di beni culturali in caso di conflitto armato. ³Il diritto di espropriazione del Comune è prioritario rispetto a quello del Cantone. ⁴La procedura è regolata dalla legge di espropriazione dell'8 marzo 1971.</p>

<p>Deposito legale degli stampati Art. 33¹Di ogni stampato destinato al pubblico prodotto da tipografia, editore o autore con sede o domicilio nel Cantone, devono essere consegnati agli istituti cantonali competenti due esemplari gratuiti, riservato tuttavia il diritto ad un indennizzo se il costo delle copie supera l'importo stabilito dal regolamento. ²L'obbligo incombe, in ordine di priorità decrescente, al tipografo, all'editore e all'autore. ³Il regolamento definisce l'ampiezza dell'obbligo, con facoltà di estenderlo alle riproduzioni di immagini e suoni.</p>	<p>Deposito legale degli stampati Art. 33 ¹Di ogni stampato destinato al pubblico prodotto da tipografia, editore o autore con sede o domicilio nel Cantone, devono essere consegnati agli istituti cantonali competenti due esemplari gratuiti, riservato tuttavia il diritto ad un indennizzo se il costo delle copie supera l'importo stabilito dal regolamento. ²L'obbligo incombe, in ordine di priorità decrescente, al tipografo, all'editore e all'autore. ³Il regolamento definisce l'ampiezza dell'obbligo, con facoltà di estenderlo alle riproduzioni di immagini e suoni.</p>
<p style="text-align: center;">CAPITOLO 4 Protezione speciale dei beni archeologici</p> <p>Principi Art. 34¹Il Cantone ha la responsabilità e la competenza esclusiva sugli scavi archeologici. ²E' vietato a terzi eseguire scavi archeologici, riservato l'art. 36. ³Con scavi archeologici si intendono prospezioni, scavi preventivi e d'emergenza, scavi scientifici ordinari, sondaggi e ricerche con apparecchi di rilevamento.</p>	<p style="text-align: center;">Capitolo IV Disposizioni sugli scavi e i beni archeologici</p> <p>Principi Art. 34 ¹Il Cantone ha la responsabilità e la competenza esclusiva sugli scavi archeologici. ²E' vietato a terzi eseguire scavi archeologici, riservato l'art. 36. ³Con scavi archeologici si intendono prospezioni, scavi preventivi e d'emergenza, scavi scientifici ordinari, sondaggi e ricerche con apparecchi di rilevamento.</p>
<p>Scavi preventivi e d'emergenza Art. 35 Il Cantone ha il diritto di eseguire scavi preventivi e d'emergenza quando vi è motivo di supporre che beni culturali siano presenti nel sottosuolo e possano essere danneggiati o distrutti a seguito di lavori o per altre circostanze.</p>	<p>Scavi preventivi e d'emergenza Art. 35 Il Cantone ha il diritto di eseguire scavi preventivi e d'emergenza quando vi è motivo di supporre che beni archeologici siano presenti nel sottosuolo e possano essere danneggiati o distrutti a seguito di lavori o per altre circostanze.</p>
<p>Concessione di scavo a) requisiti Art. 36¹Se importanti interessi archeologici lo esigono, il Cantone può accordare a terzi concessioni per tempo limitato ed in sito delimitato. ²La concessione presuppone che: a) il richiedente abbia i titoli e le capacità professionali; b) il richiedente sia in grado di garantire il finanziamento dei lavori per tutta la durata della concessione; c) il programma di scavo sia stato approvato. ³La domanda di concessione deve essere motivata e corredata dai documenti comprovanti l'adempimento dei presupposti di cui al cpv. 2.</p>	<p>Concessione di scavo a) requisiti Art. 36 ¹Se importanti interessi archeologici lo esigono, il Cantone può accordare a terzi concessioni per tempo limitato ed in sito delimitato. ²La concessione presuppone che: a) il richiedente abbia i titoli e le capacità professionali; b) il richiedente sia in grado di garantire il finanziamento dei lavori per tutta la durata della concessione, nonché la conservazione dei reperti mobili e immobili portati alla luce; c) il programma di scavo sia stato approvato. ³La domanda di concessione deve essere motivata e corredata dai documenti comprovanti l'adempimento dei presupposti di cui al cpv. 2.</p>
<p>b) competenze Art. 37¹La competenza per rilasciare concessioni di scavo e per determinarne le condizioni spetta al Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali. ²Il Consiglio di Stato esercita la sorveglianza ed il diritto di accesso al cantiere. ³Al Cantone spetta la proprietà sulla</p>	<p>b) competenze Art. 37 ¹Il Consiglio di Stato è competente a rilasciare concessioni di scavo e a stabilirne le condizioni. ²Esso esercita la sorveglianza e il diritto di accesso al cantiere. ³Al Cantone spetta la proprietà sulla documentazione di scavo, nonché la facoltà di pubblicare i relativi risultati.</p>

documentazione di scavo, nonché la facoltà di pubblicare i relativi risultati.	
<p>Proprietà dei reperti ed accesso e occupazione dei terreni</p> <p>Art. 38¹ I reperti archeologici costituenti beni mobili scoperti per caso o a seguito di ricerca sono di proprietà del Cantone.</p> <p>² Il proprietario del fondo e quelli dei terreni adiacenti devono concedere l'accesso e l'occupazione temporanea del terreno, in quanto sia necessario allo scavo archeologico.</p>	<p>Proprietà dei beni archeologici, accesso e occupazione dei terreni</p> <p>Art. 38¹ I beni archeologici costituenti beni mobili scoperti per caso o a seguito di ricerca sono di proprietà del Cantone.</p> <p>² Il proprietario del fondo e quelli dei terreni adiacenti sono tenuti a tollerare l'accesso e l'occupazione temporanea del terreno, in quanto sia necessario e fino alla conclusione dello scavo archeologico.</p>
<p>Equo compenso e indennità</p> <p>Art. 39¹ Il diritto al compenso spettante allo scopritore ed al proprietario del fondo è regolato dall'articolo 724 cpv. 3 del Codice civile.</p> <p>² I danni materiali causati dallo scavo al proprietario del fondo e a quelli dei terreni adiacenti devono essere risarciti. Gli altri danni devono essere indennizzati, se si verificano gli estremi dell'espropriazione materiale o se l'eventualità dello scavo non era prevedibile.</p> <p>³ In difetto di accordo, l'equo compenso e l'indennità sono stabiliti dal Tribunale di espropriazione, secondo le modalità del titolo IV della legge di espropriazione.</p>	<p>Equo compenso e indennità</p> <p>Art. 39¹ Il diritto al compenso spettante allo scopritore ed al proprietario del fondo è regolato dall'articolo 724 cpv. 3 del Codice civile svizzero.</p> <p>² I danni materiali causati dallo scavo al proprietario del fondo e a quelli dei terreni adiacenti devono essere risarciti. Gli altri danni devono essere indennizzati, se si verificano gli estremi dell'espropriazione materiale o se l'eventualità dello scavo non era prevedibile.</p> <p>³ In difetto di accordo, l'equo compenso e l'indennità sono stabiliti dal Tribunale di espropriazione, secondo le modalità del titolo IV della legge di espropriazione.</p>
	<p>Protezione dei beni archeologici</p> <p>Art. 39a¹ La protezione dei beni archeologici immobili avviene secondo la categoria d'interesse cantonale (art. 3 cpv. 2 lett. a; 20 lett. a).</p> <p>² Nelle aree in cui si presume la presenza di beni archeologici immobili o mobili sono delimitati perimetri d'interesse archeologico, secondo la procedura dell'art. 21a.</p> <p>³ Entro i perimetri d'interesse archeologico ogni intervento suscettibile di modificare lo stato dei fondi deve essere notificato al Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">CAPITOLO 5</p> <p style="text-align: center;">Protezione in caso di conflitto armato o di catastrofe</p> <p>Obbligo dei proprietari e possessori</p> <p>Art. 40</p> <p>Il proprietario ed il possessore di beni culturali ai sensi della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe hanno l'obbligo di prendere e consentire le misure di protezione previste dalle disposizioni federali.</p>	<p style="text-align: center;">Capitolo V</p> <p style="text-align: center;">Protezione in caso di conflitto armato o di catastrofe</p> <p>Obbligo dei proprietari e possessori</p> <p>Art. 40 Il proprietario ed il possessore di beni culturali ai sensi della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza del 20 giugno 2014 (LPBC) hanno l'obbligo di prendere e consentire le misure di protezione previste dalle disposizioni federali.</p>
<p>Compiti del Cantone</p> <p>Art. 41 Nell'ambito della protezione dei beni culturali in caso di conflitto legge o di catastrofe, il Consiglio di Stato:</p> <p>a) designa il Dipartimento competente a prendere</p>	<p>Compiti del Cantone</p> <p>Art. 41 Nell'ambito della protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe, il Consiglio di Stato:</p> <p>a) designa il Dipartimento competente a prendere i</p>

<p>i provvedimenti stabiliti dalla legge e dall'ordinanza federali;</p> <p>b) fa allestire l'inventario dei beni culturali da proteggere;</p> <p>c) fa preparare i rifugi per i beni culturali di proprietà o affidati allo Stato e finanzia la costruzione dei rifugi per altri beni culturali inventariati;</p> <p>d) sussidia le misure di protezione intraprese dai comuni e dai privati nelle stesse percentuali stabilite dalla legge federale;</p> <p>e) preavvisa le domande di sussidio destinate alla Confederazione;</p> <p>f) fa organizzare nel contesto della protezione civile ed in collaborazione con i comuni, la protezione dei beni culturali e vigila sulla formazione del personale adibito a tale compito;</p> <p>g) fa registrare su microfilm o altro supporto la documentazione di sicurezza inerente i beni inventariati.</p>	<p>provvedimenti stabiliti dalla legge e dall'ordinanza federali;</p> <p>b) fa allestire l'inventario dei beni culturali da proteggere;</p> <p>c) fa preparare i rifugi per i beni culturali di proprietà o affidati allo Stato e finanzia la costruzione dei rifugi per altri beni culturali inventariati;</p> <p>d) sussidia le misure di protezione intraprese dai comuni e dai privati nelle stesse percentuali stabilite dalla legge federale;</p> <p>e) preavvisa le domande di sussidio destinate alla Confederazione;</p> <p>f) fa organizzare nel contesto della protezione civile ed in collaborazione con i comuni, la protezione dei beni culturali e vigila sulla formazione del personale adibito a tale compito;</p> <p>g) fa registrare su microfilm o altro supporto la documentazione di sicurezza inerente i beni inventariati.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IV Disposizioni organizzative CAPITOLO 1 Inventario</p> <p>Principi Art. 42 Il Consiglio di Stato allestisce ed aggiorna regolarmente l'inventario dei beni culturali protetti, distinguendo quelli di interesse cantonale e locale, nonché quelli da proteggere in caso di conflitto armato o di catastrofe.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV Disposizioni organizzative Capitolo I Censimento e inventario</p> <p>Censimento Art. 42 ¹Il censimento raccoglie le informazioni disponibili relative ai beni culturali mobili e immobili esistenti sul territorio cantonale. ²Esso è allestito dal Consiglio di Stato ed è costantemente aggiornato. ³L'accesso al censimento presuppone un interesse degno di protezione.</p>
<p>Forma e contenuto Art. 43¹L'inventario comprende le schede informative di ogni bene culturale protetto. ²L'accesso ai dati amministrativi presuppone un interesse legittimo, mentre gli altri dati sono aperti al pubblico.</p>	<p>Inventario a) principio Art. 43 ¹L'inventario raccoglie le informazioni relative ai beni culturali protetti. ²Esso è allestito dal Consiglio di Stato ed è costantemente aggiornato.</p>
	<p>b) contenuto Art. 43a ¹L'inventario comprende una scheda informativa per ogni bene culturale; il regolamento ne precisa il contenuto. ²Esso è suddiviso nelle seguenti categorie:</p> <p>a) immobili d'interesse cantonale;</p> <p>b) immobili d'interesse locale;</p> <p>c) mobili;</p> <p>d) perimetri d'interesse archeologico.</p>
	<p>c) effetti e pubblicità Art. 43b ¹Il contenuto dell'inventario è vincolante per ognuno, fatta eccezione per i beni immobili d'interesse locale protetti mediante piano regolatore (art. 20 lett. b), riportati nell'inventario a titolo informativo. ²L'inventario è pubblico, fatta eccezione per le</p>

	informazioni relative ai beni mobili e alla proprietà degli immobili, per il cui accesso è necessario un interesse degno di protezione.
CAPITOLO 2 Competenze e organizzazione	Capitolo II Competenze e organizzazione
Consiglio di Stato Art. 44 ¹ Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sulla protezione dei beni culturali. ² Esso stabilisce le modalità della collaborazione fra i diversi servizi dipartimentali cui compete la protezione dei beni culturali. ³ ...	Consiglio di Stato Art. 44 ¹ Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sulla protezione dei beni culturali. ² Esso stabilisce le modalità della collaborazione fra i diversi servizi dipartimentali cui compete la protezione dei beni culturali.
Commissione dei beni culturali Art. 45 ¹ La Commissione dei beni culturali è composta di un presidente, un vice-presidente e da cinque a nove altri membri nominati dal Consiglio di Stato. ² Nella Commissione sono equamente rappresentati i settori interessati alla protezione dei beni culturali; essa può avvalersi di esperti esterni. ³ Oltre a dare i suoi preavvisi nei casi previsti dalla legge, la Commissione ne verifica l'applicazione e propone alle autorità competenti, di propria iniziativa o su loro richiesta, i provvedimenti da adottare per migliorare la protezione e la valorizzazione dei beni culturali.	Commissione dei beni culturali Art. 45 ¹ La Commissione dei beni culturali è composta di un presidente, un vice-presidente e da cinque a nove altri membri nominati dal Consiglio di Stato. ² Nella Commissione sono equamente rappresentati i settori interessati alla protezione dei beni culturali. ³ La Commissione formula i suoi preavvisi nei casi previsti dalla legge o quando ne sia richiesta dal Consiglio di Stato. Essa può inoltre proporre al Dipartimento i provvedimenti da adottare per migliorare la protezione e la valorizzazione di beni culturali.
Municipi Art. 46 I Municipi, oltre alle competenze stabilite dalla legge e dal regolamento, esercitano la vigilanza sui beni culturali protetti o degni di protezione presenti entro i confini della giurisdizione comunale e segnalano al Consiglio di Stato qualunque fatto o situazione suscettibile di compromettere un bene culturale.	Municipi Art. 46 I Municipi, oltre alle competenze stabilite dalla legge e dal regolamento, esercitano la vigilanza sui beni culturali protetti o degni di protezione presenti entro i confini della giurisdizione comunale e segnalano al Consiglio di Stato qualunque fatto o situazione suscettibile di compromettere un bene culturale.
Istituzioni culturali riconosciute Art. 47 Le istituzioni culturali riconosciute collaborano con Cantone e comuni alla protezione dei beni culturali.	Istituzioni culturali riconosciute Art. 47 Le istituzioni culturali riconosciute collaborano con Cantone e comuni alla protezione dei beni culturali.
	Consulenti Art. 47a Nei casi stabiliti dalla legge e dal regolamento, i Comuni e i privati si avvalgono di consulenti che dispongono delle qualifiche stabilite dal Consiglio di Stato.
TITOLO V Inosservanza della legge e rimedi giuridici	TITOLO V Inosservanza della legge e rimedi giuridici
Esecuzione coatta Art. 48 ¹ Se il proprietario di un bene culturale protetto, benché invitato a farlo, non adempie ad un obbligo imposto da questa legge, il Consiglio di Stato, o il Municipio per i beni d'interesse locale, ordinano l'esecuzione a spese del proprietario	Obbligo di ripristino Art. 47b ¹ Il Consiglio di Stato può imporre al proprietario il ripristino di un bene culturale protetto danneggiato o alterato, se la sostanza monumentale superstite lo consente. ² La medesima misura può essere adottata per beni

<p>delle misure appropriate da parte di un servizio cantonale o di terzi.</p> <p>²La rifusione delle spese anticipate dal Cantone o dal Comune è garantita, ove trattasi di bene immobile, da ipoteca legale ai sensi dell'art. 836 del Codice civile svizzero, iscrivibile a Registro fondiario.</p>	<p>culturali degni di protezione per i quali la procedura di istituzione della protezione è stata avviata o lo sarà nel termine di sei mesi.</p> <p>Esecuzione coatta Art. 48 ¹Se il proprietario di un bene culturale protetto, benché invitato a farlo, non adempie ad un obbligo imposto da questa legge, il Consiglio di Stato, o il Municipio per i beni d'interesse locale, ordinano l'esecuzione a spese del proprietario delle misure appropriate da parte di un servizio cantonale o di terzi.</p> <p>²La rifusione delle spese anticipate dal Cantone o dal Comune è garantita, ove trattasi di bene immobile, da ipoteca legale ai sensi dell'art. 836 del Codice civile svizzero, iscrivibile a Registro fondiario.</p>
	<p>Intervento sostitutivo Art. 48a In caso di inadempienza delle autorità comunali, il Consiglio di Stato può:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) adottare misure provvisoriale per beni culturali protetti o degni di protezione d'interesse locale; b) istituire la protezione per beni immobili d'interesse locale mediante iscrizione nell'inventario dei beni culturali (art. 43).
<p>Disposizioni penali Art. 49 ¹Chiunque intenzionalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) contravviene all'obbligo di immediata sospensione dei lavori ed omette la segnalazione come all'art. 15 cpv. 2; b) contravviene ad una misura provvisoriale; c) modifica o esporta senza autorizzazione un bene culturale protetto; d) omette la notifica di cui all'art. 26; e) vende senza autorizzazione un bene mobile protetto appartenente ad un ente pubblico; f) esegue scavi archeologici senza concessione, è punibile con la multa fino a fr. 50'000.--; è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. <p>²Se il reato provoca la perdita di un bene culturale protetto o un danno irreparabile al medesimo, l'autore è punibile con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria fino a 360 aliquote giornaliere ai sensi degli art. 34-46 del Codice penale svizzero; per la prescrizione è applicabile per analogia il Codice penale svizzero, per la procedura, il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.</p> <p>³...</p> <p>⁴Restano riservati gli articoli 26-28 della legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.</p>	<p>Disposizioni penali Art. 49 ¹Chiunque intenzionalmente o per negligenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) contravviene all'obbligo di segnalare immediatamente la scoperta di un bene culturale (art. 15 cpv. 1); b) omette di sospendere immediatamente i lavori di scavo o di costruzione che hanno consentito la scoperta di un bene culturale (art. 15 cpv. 2); c) contravviene a una misura provvisoriale; d) altera o danneggia un bene culturale protetto; e) modifica o esporta senza autorizzazione un bene culturale protetto; f) omette di notificare l'alienazione di un bene protetto (art. 26); g) vende senza autorizzazione un bene mobile protetto appartenente ad un ente pubblico; h) esegue scavi archeologici senza concessione, è punibile con la multa fino a 100'000 franchi. <p>² Il tentativo e la complicità sono punibili.</p> <p>³Se il reato provoca la perdita di un bene culturale protetto o un danno irreparabile al medesimo, l'autore è punibile con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria fino a 360 aliquote giornaliere ai sensi degli art. 34-46 del Codice penale svizzero.</p> <p>⁴Le contravvenzioni alla presente legge sono perseguite dal Consiglio di Stato. È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.</p> <p>⁵I delitti alla presente legge son perseguiti dall'Autorità giudiziaria. È applicabile per analogia il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007; per la prescrizione è applicabile per analogia il Codice penale svizzero.</p>

	<p>⁶Ai reati secondo la presente legge sono applicabili per analogia gli art. 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA).</p>
<p>Confisca Art. 50 Oggetti e beni costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile in base all'art. 49 sono soggetti a confisca, in analogia alle disposizioni dell'art. 69 del codice penale svizzero.</p>	<p>Confisca Art. 50 Oggetti e beni costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile in base all'art. 49 sono soggetti a confisca, in analogia alle disposizioni dell'art. 69 del Codice penale svizzero.</p>
<p>Ricorsi Art. 51¹Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato. ²Contro tutte le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. ³Contro le decisioni prese nell'ambito delle procedure di pianificazione valgono i rimedi e la legittimazione previsti dalla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio.</p>	<p>Ricorsi Art. 51 ¹Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato. ²Contro tutte le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. ³Contro le decisioni prese nell'ambito delle procedure di pianificazione valgono i rimedi e la legittimazione previsti dalla LST.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VI Norme transitorie e finali</p> <p>Procedure in corso Art. 52 Le procedure in corso prima dell'entrata in vigore della presente legge sono concluse in applicazione del diritto anteriore.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI Norme transitorie e finali</p> <p>Procedure in corso Art. 52 Le procedure di protezione per beni immobili d'interesse cantonale in corso prima dell'entrata in vigore della <u>revisione legislativa del ...</u>, per le quali è già intervenuta la pubblicazione ai sensi dell'art. 27 LST, sono concluse in applicazione del diritto anteriore.</p>
<p>Comuni Art. 53 I Comuni collaborano con il Cantone nel compito d'aggiornamento della protezione dei beni culturali immobili; su richiesta del Consiglio di Stato essi sono tenuti a promuovere le procedure di variante o di revisione del piano regolatore per i beni immobili d'interesse cantonale.</p>	<p>Comuni Art. 53 Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni sono tenuti a disporre e a completare la protezione dei beni culturali immobili d'interesse locale.</p>
<p>Protezione dei beni culturali Art. 54 Le protezioni dei beni culturali e le zone di protezione istituite con decreti esecutivi del Consiglio di Stato, in applicazione della previgente legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici, permangono in vigore fintanto che non siano formalmente abrogate o aggiornate secondo i disposti della presente legge.</p>	<p>Protezione dei beni culturali Art. 54 ¹Le protezioni dei beni culturali immobili d'interesse cantonale, i loro perimetri di rispetto e i perimetri d'interesse archeologico istituiti mediante il piano regolatore o il piano d'utilizzazione cantonale in base al previgente art. 20 LBC sono riportati nell'inventario senza formalità. ²Le protezioni dei beni culturali, le zone di protezione e le zone archeologiche istituite con decreti esecutivi del Consiglio di Stato, in applicazione della previgente legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici, permangono in vigore e sono riportate nell'inventario senza formalità; in caso di modifica del contenuto della protezione o del perimetro di rispetto si applica la procedura di cui all'art. 21a.</p>

<p>Entrata in vigore Art. 55¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge ed il suo allegato di abrogazione e modifica di leggi e regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. ²Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore, riservata l'approvazione della Confederazione per la validità degli art. 12 cpv. 1 e 20 cpv. 4.</p>	<p>Entrata in vigore Art. 55 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge, unitamente al suo allegato di modifica, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.</p>
	<p>Allegato</p> <p>Modifica e abrogazione di altre leggi</p> <p>1. La legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 è così modificata:</p> <p>art. 6 cpv. 3 ³Della pubblicazione è dato avviso negli albi comunali e ai proprietari confinanti; per le costruzioni fuori della zona edificabile e per gli interventi su beni culturali inseriti nell'inventario giusta l'art. 43 LBC è pure dato avviso nel Foglio ufficiale.</p>
	<p>2. La legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST) è così modificata:</p> <p>art. 69 cpv. 2 ²Può essere autorizzato il cambiamento totale di destinazione di costruzioni degne di protezione, la cui conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo, se per le stesse è stata istituita una apposita protezione secondo la legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (art. 24d cpv. 2 LPT).</p> <p>3. La legge concernente la conservazione dei musei storici e archeologici del 28 febbraio 1944 è abrogata.</p>